

Condizioni Generali di Contratto

Contratti di Lavori

Rev. 3 - aprile 2025

Premessa

Le presenti Condizioni Generali trovano applicazione in relazione a tutte le tipologie contrattuali di Lavori stipulate da S.E.A. S.p.A. e dalle società dalla stessa controllate (*infra* SEA o Committente).

Pertanto, le presenti Condizioni, il Contratto e i suoi Allegati formano un unico documento che disciplina il rapporto tra la Committente e l'Appaltatore per l'esecuzione dell'Appalto.

All'interno del singolo Contratto vengono eventualmente indicate le disposizioni contenute nel presente documento che non dovessero trovare applicazione in considerazione delle peculiarità della prestazione che ne costituisce l'oggetto.

SEA opera sia in qualità di Ente Aggiudicatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 150 del Codice, sia in qualità di soggetto di natura privatistica. Pertanto, le presenti Condizioni trovano applicazione in relazione a Contratti d'Appalto aventi ad oggetto l'affidamento sia di appalti strumentali alla propria attività istituzionale, riferita allo sfruttamento dell'area geografica finalizzata alla messa a disposizione ai vettori aerei degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, sia di appalti non strumentali a tale attività.

I Contratti d'Appalto *strumentali*, che riportano il Codice Identificativo Gara (*infra* C.I.G.) assegnato alla singola procedura di gara dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (*infra* A.N.A.C.), sono assoggettati alla disciplina del Codice e a essi si applicano, in caso di duplice formulazione, le specifiche clausole contrassegnate in questo documento con la dicitura "*bis*", oltre a quelle che contengono un riferimento al C.I.G.

Nei Contratti d'Appalto *non strumentali*, gli eventuali riferimenti al Codice presenti nella documentazione contrattuale hanno il solo scopo di indicare *per relationem* il contenuto delle disposizioni richiamate.

Il Contratto può avere ad oggetto sia l'esecuzione di Lavori in Cantieri temporanei in regime di Titolo IV D.Lgs. 81/08 (per i quali sia stata formalizzata da parte della Committente la nomina del Responsabile dei Lavori, del C.S.P. e del C.S.E., nonché redatto il P.S.C.) sia l'esecuzione di Lavori in Titolo I art. 26 D.Lgs. 81/08 (per i quali è fatto obbligo alla Committente di predisporre idoneo D.U.V.R.I.).



Il presente documento è suddiviso in tre parti distinte:

- PARTE I: contenente le disposizioni comuni sia ai Contratti d'Appalto soggetti all'applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08 sia a quelli soggetti all'applicazione del Titolo I art. 26 D.Lgs. 81/08
- PARTE II: che disciplina i Contratti d'Appalto soggetti all'applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08
- PARTE III: che disciplina i Contratti d'Appalto soggetti all'applicazione del Titolo I art. 26 D.Lgs. 81/08.

Tutte le clausole contenute nel presente documento si intendono riferite sia a Contratti d'Appalto sia ad Accordi Quadro se non diversamente specificato.

The logo consists of the letters 'SEA' in a white, serif font, centered on a light pink rectangular background with rounded corners. The 'S' is a large, stylized letter, while 'E' and 'A' are smaller and more standard in style.

SEA

Indice

PREMESSA.....	1
DEFINIZIONI.....	8
PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI	19
1. OGGETTO	19
2. IMPORTO DELL'APPALTO	19
3. ADEGUAMENTO PREZZI	21
3.BIS ADEGUAMENTO PREZZI.....	21
4. FORMA DELL'APPALTO E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI (NEL CASO DI ACCORDO QUADRO)..	22
5. PROGETTAZIONE ESECUTIVA (NEL CASO DI APPALTO INTEGRATO).....	25
6. PAGAMENTI - PROGETTAZIONE (NEL CASO DI APPALTO INTEGRATO).....	26
7. PAGAMENTI – CESSIONI - LAVORI.....	27
8. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	30
9. SOSTENIBILITÀ E GREEN PROCUREMENT.....	31
9.1 SCELTE PROGETTUALI E SOSTENIBILITÀ.....	31
9.2 PRESCRIZIONI GENERALI NELLA GESTIONE AMBIENTALE DEL CANTIERE/AREA DI LAVORO	31
9.3 TASSO DI CARBON NEUTRALITY.....	34
9.4 MONITORAGGIO CANTIERE/AREA DI LAVORO	35
10. CONSEGNA DEI LAVORI.....	35

11. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI	36
12. VARIAZIONI	37
12.BIS VARIAZIONI	37
13. NUOVI PREZZI.....	38
14. PROROGHE	38
15. REGIME FISCALE.....	38
16.TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	39
17. CAUZIONE	39
18. DISCIPLINA SUBAPPALTI - COTTIMI.....	41
18BIS. DISCIPLINA SUBAPPALTI - COTTIMI	42
19. ACCETTAZIONE E QUALITÀ DEI MATERIALI	45
20. ESECUZIONE DEI LAVORI – DIFETTI DI COSTRUZIONE 48	
21. DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE	49
22. ULTIMAZIONE LAVORI E CONTO FINALE	50
23. GARANZIE PER BUONA ESECUZIONE.....	50
24. COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E FINALE.....	52
25. PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE.....	53
26. ATTIVITÀ IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI	54
27. POLIZZE ASSICURATIVE	55
28. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	56
29. RISERVE	57

30. RINVENIMENTI	57
31. CONTROVERSIE - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	57
32. PRIVACY	58
33. SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE E DELL'ENERGIA.	59
34. RISPETTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001 E DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.	60
35. CODICE ETICO E NORMATIVA ANTIMAFIA	61
36. CAUSA DI FORZA MAGGIORE	62
37. RECESSO	63
38. RISOLUZIONE	63
38.BIS RISOLUZIONE.....	65
39. PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO	67
40. RISPETTO DELLA NORMATIVA IN AMBITO AEROPORTUALE.....	68
41. REGOLAMENTO DI SCALO.....	68
42. SAFETY AEROPORTUALE.....	69
43.MODIFICAZIONI ASSETTI SOCIETARI - CESSAZIONE ATTIVITÀ.....	69
44. LIQUIDAZIONE-FALLIMENTO-PROCEDURE CONCORSUALI	70
44.BIS LIQUIDAZIONE-FALLIMENTO-PROCEDURE CONCORSUALI	70
45. NORMATIVA ANTIMAFIA.....	70
46.DELIVERABLE - BREVETTI - COPYRIGHT ED ALTRI DIRITTI DI UTILIZZO.....	71

47. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI - CYBER SECURITY	
72	
48.DOCUMENTI CONTRATTUALI	74
49. COMUNICAZIONI FRA LE PARTI	74
50. LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO	74
51. RINVIO.....	74
PARTE II – DISPOSIZIONI APPLICABILI AI CONTRATTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE DEL TITOLO IV D.LGS. 81/08.....	75
52. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE.....	75
53.ONERI DELLA COMMITTENTE.....	98
54. RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE – DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE - STRUTTURA ORGANIZZATIVA... 	99
55. UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI	101
PARTE III – DISPOSIZIONI APPLICABILI AI CONTRATTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE DEL TITOLO I ART. 26 D.LGS. 81/08.....	102
56. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE.....	102
57.ONERI DELLA COMMITTENTE.....	119
58. RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE.....	119
59. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO ...	120
59.BIS DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	120

60.DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI	121
ALLEGATO A - ISTRUZIONI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA	123
ALLEGATO B - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	124



Definizioni

Di seguito le definizioni che trovano applicazione con riferimento alle presenti Condizioni Generali di Contratto, ai contratti e ai documenti ad essi allegati. In detto ambito alle seguenti espressioni verranno attribuiti i corrispondenti significati.

Accordo Bonario: nei Contratti Strumentali, istituto che consente di definire (in via stragiudiziale) le controversie che potrebbero insorgere fra le Parti durante la fase dell'esecuzione del Contratto a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte dell'Appaltatore che ne possano far variare l'importo

Accordo Quadro: accordo scritto a titolo oneroso, tra la Committente e l'Appaltatore (*infra* anche Parti), per l'affidamento dell'esecuzione della prestazione ivi dedotta, il cui scopo è quello di stabilire i prezzi e le condizioni dei futuri Contratti Applicativi, da assegnare durante un dato periodo. Salvo diversi accordi tra le Parti, un Accordo Quadro non costituisce in alcun modo impegno da parte della Committente, né dà diritto ad alcun minimo garantito a favore dell'Appaltatore

Ambiente sospetto di inquinamento o confinato: spazio che, per le specifiche condizioni fisiche da cui è contraddistinto, è soggetto alle prescrizioni di cui al Decreto 177/2011

Appaltatore (*infra* anche Fornitore): operatore economico, individuale o costituito in forma di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.), consorzio, gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) o parte di una rete di imprese, cui viene affidata la realizzazione delle prestazioni oggetto del Contratto di Appalto, in proprio o con l'ausilio di uno o più Subappaltatori/Subcontraenti

Appalto a Corpo: Contratto il cui corrispettivo, contabilizzato in base a Stati Avanzamento Lavori (S.A.L.), si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal Contratto, a prescindere pertanto dai calcoli che hanno contribuito alla sua composizione (prezzi e quantità)

Appalto a Misura: Contratto il cui corrispettivo viene determinato applicando alle quantità di cui risulta composta la prestazione i prezzi unitari dedotti in contratto. Le spettanze vengono pertanto maturate sulla base della misurazione delle prestazioni effettivamente erogate

Appalto di Lavori: Contratto avente ad oggetto l'esecuzione, oppure la progettazione e l'esecuzione (Appalto integrato), di un'opera (vedi l'elenco di dettaglio nell'Elenco delle attività di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a) della Direttiva UE 2014/25)

Appalto Integrato: Contratto avente ad oggetto la Progettazione ed esecuzione dei Lavori relativi a una delle attività di cui all'Elenco delle attività di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a) della Direttiva UE 2014/25

Area Air-Side: area dell'aeroporto il cui accesso è controllato per garantire la prevenzione di atti d'interferenza illecita nei confronti dell'aviazione civile. Alla predetta area si può accedere esclusivamente attraverso varchi controllati

Area di Lavoro: qualunque luogo in cui si effettuano le prestazioni oggetto del Contratto soggette all'applicazione dell'art. 26 D. Lgs. 81/08

Area Land-Side: area regolamentata dell'aeroporto che include tutte le aree aperte al pubblico. L'accesso a tale area, di norma, è libero, ma può essere soggetto a restrizioni o limitazioni in determinate condizioni o situazioni contingenti. Le limitazioni possono riguardare anche l'accesso dei veicoli o lo svolgimento di specifiche attività, specie se condotte a scopo di lucro

Area di Manovra: parte dell'aeroporto utilizzata dagli aeromobili per il decollo, l'atterraggio ed i movimenti al suolo connessi con dette operazioni, esclusi i piazzali di sosta

Area di Movimento: parte dell'aeroporto destinata ai movimenti al suolo degli aeromobili, comprendente l'Area di Manovra e i piazzali di sosta

"As-built": elaborati che descrivono l'opera come è stata effettivamente costruita, anche a seguito di modifiche in corso d'opera: in caso di Progetto redatto utilizzando il metodo B.I.M., gli elaborati *As-built* dovranno essere estratti dal modello.

Avvalimento: contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione dell'Appaltatore dotazioni tecniche, risorse umane o strumentali per tutta la durata dell'Appalto

Building Information Modeling (B.I.M.): sistema informativo digitale dinamico, interdisciplinare e condiviso che contiene le informazioni sull'intero ciclo di vita dell'opera, dal Progetto alla costruzione fino alla sua demolizione e dismissione

Cantiere: ai sensi dell'art. 89 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08, qualunque luogo in cui si effettuano Lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'Allegato X del Decreto

Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.): documento di dettaglio contenente la descrizione, le caratteristiche tecnico-funzionali e le modalità di esecuzione della prestazione oggetto dell'Appalto, stabilendone, nel contempo, la soglia minima di qualità

Cartello di Cantiere: cartello da installare in prossimità dell'accesso al cantiere contenente informazioni, dati, riferimenti e nominativi dei vari attori aventi responsabilità in capo ai Lavori da effettuare

Cartello di informativa al pubblico: pannello informativo da affiggere in occasione di attività lavorative svolte all'interno dell'Aerostazione Passeggeri, in aree operative aperte al pubblico passaggio

Certificato di Pagamento: documento emesso dopo il S.A.L. e finalizzato al pagamento dell'Appaltatore

Certificato di Prevenzione Incendio (C.P.I.): attestato che certifica il rispetto della normativa prevenzione incendi, ossia certifica la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Il certificato è rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco. Il CPI certifica quindi che la situazione è stata trovata dai vigili del fuoco conforme alle norme antincendio

Codice: il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici e allegati) e ss.mm.ii.

Codice di Condotta dei Fornitori di SEA: l'insieme dei principi e dei valori ai quali SEA impronta la propria attività e che, pertanto, devono essere condivisi e rispettati dall'Appaltatore, dai suoi Subappaltatori e dalla rispettiva catena di fornitura

Codice Etico: documento adottato dalla Committente che identifica l'insieme di quei valori, principi e regole di comportamento alle quali la stessa si ispira, nell'ambito che qui interessa, nello svolgimento dei rapporti contrattuali. Il testo è disponibile sui siti istituzionali di ciascuna Committente

Collaudo: è il complesso delle operazioni condotte dalla Committente ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del Codice (anche per il tramite di apposita Commissione di Collaudo all'uopo istituita) al fine di verificare l'assenza di difetti visibili ed accertabili e certificare che tutte le prestazioni contrattuali siano state eseguite a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, nonché in conformità alla normativa vigente. Comprende le verifiche di conformità e prove sui materiali e sulle opere realizzate. Verrà eseguito alla presenza del Rappresentante dell'Appaltatore, e idoneamente verbalizzato con conseguente emissione del relativo Certificato di Collaudo. Nel caso venga effettuato durante il corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Collaudo potrà anche essere effettuato presso l'Appaltatore e ne verrà redatto verbale. Il Collaudo delle Opere Strutturali è quello che si rende necessario in caso di costruzione di elementi strutturali di qualsiasi materiale (calcestruzzo armato, legno, acciaio)

Collegio Consultivo Tecnico (CCT): nei Contratti strumentali organismo di natura consultiva, previsto dagli artt. 215, 216 e 219 del Codice, nominato in relazione ad Appalti di valore pari o superiore alla soglia UE, con lo scopo di esprimere determinazioni o pareri in merito a riserve iscritte, proposte di variante e ogni altra disputa tecnica o controversia insorta durante la fase esecutiva del Contratto o del singolo Affidamento di valore pari o superiore alla soglia UE

Committente: individua la Società per Azioni Esercizi Aeroportuali – S.E.A. e l'insieme delle società da essa controllate, come di volta in volta indicato in Contratto

Condizioni HSE: documento che disciplina gli obblighi dell'Appaltatore e dei Subappaltatori/Subaffidatari, nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni

contrattuali ex art. 26 D.Lgs. 81/08, attinenti alla salute, la sicurezza e l'ambiente. Le Condizioni HSE sono consultabili sul sito istituzionale della Committente e costituiscono un allegato contrattuale

Construction Site Management - piattaforma "Gestione cantieri": piattaforma realizzata e sviluppata dalla Committente, in conformità alla normativa vigente, alle disposizioni aeroportuali, nonché alle proprie best practice aziendali, per la gestione operativa degli appalti di Lavori, servizi e forniture

Conto Finale: atto contabile emesso dal D.L./D.E.C. a seguito dell'ultimazione dei Lavori che definisce in maniera esatta i Lavori eseguiti, il corrispettivo dell'Appaltatore e l'eventuale credito

Contratto: accordo scritto a titolo oneroso, tra la Committente e l'Appaltatore (*infra* anche Parti), per l'affidamento dell'esecuzione della prestazione ivi dedotta. L'insieme dei documenti allegati al Contratto ne costituisce parte integrante

Contratto Applicativo (anche Affidamento): ciascun Contratto stipulato in forza di un Accordo Quadro nell'arco della durata dello stesso, per richiedere all'Appaltatore l'effettiva esecuzione della prestazione ivi dedotta, in relazione alle specifiche esigenze della Committente

Coordinatore delle Emergenze: figura incaricata all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di evacuazione, con compiti di Coordinatore

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.): nei Contratti rientranti nell'applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08, soggetto incaricato dalla Committente della redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) e della predisposizione del Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.): nei Contratti rientranti nell'applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08 soggetto incaricato dalla Committente di verificare la corretta applicazione delle disposizioni di cui al P.S.C. da parte dell'Appaltatore

Costi della sicurezza aggiuntivi/interferenziali: quantificazione economica analitica e dettagliata, da parte della Committente, dei costi delle specifiche misure/apprestamenti di sicurezza che dovrà adottare l'Appaltatore per eliminare/ridurre i rischi derivanti dalle interferenze causate dalla contemporanea presenza di più attività nella medesima area. Sono definiti nel D.U.V.R.I o all'interno del P.S.C.

Cottimo: nell'ambito dell'esecuzione dell'Appalto, modalità di retribuzione del lavoro proporzionale o comunque specificamente riferita alla quantità di materiale lavorato, indipendente dal numero di ore impiegate

Criteri Ambientali Minimi (CAM): i requisiti ambientali definiti dalla normativa vigente e applicabili alle varie fasi del processo di acquisto. Sono volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo l'intero ciclo di vita

Cronoprogramma: documento che stabilisce l'ordine ed i tempi di esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il Cronoprogramma comprende la stima dei giorni-uomo (o delle ore-uomo) necessari al dimensionamento delle prestazioni contrattuali

Data di consegna dei Lavori: data di sottoscrizione, in contraddittorio con la Committente, del Verbale di Consegna dei Lavori previsti nel Contratto. A partire da tale data decorre il termine utile per il compimento dei Lavori

Direttore dell'Esecuzione del contratto (D.E.C.): nei Contratti rientranti nell'applicazione del Titolo I art. 26 D.Lgs. 81/08, soggetto nominato dalla Committente avente i compiti previsti dalla normativa vigente

Direttore dei Lavori (D.L.): nei Contratti rientranti nell'applicazione del Titolo IV, D.Lgs. 81/08, soggetto nominato dalla Committente responsabile del profilo tecnico-contabile-amministrativo dell'esecuzione dei Lavori al quale spettano i compiti indicati all'art. 1 c. 2 dell'Allegato II.14 del Codice

Direttore Tecnico di Cantiere: nei Contratti rientranti nell'applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08, tecnico formalmente incaricato che assicura l'organizzazione, la gestione tecnica, l'osservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e la conduzione del Cantiere. Può coincidere con il Rappresentante dell'Appaltatore

Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.): qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dai lavoratori allo scopo di proteggersi contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali

Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.): certificato che attesta la posizione regolare di un'impresa o un operatore economico in termini di contributi previdenziali e assistenziali

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.): documento redatto dalla Committente che contiene le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo, i rischi da interferenze derivanti dall'interazione tra le attività svolte dall'Appaltatore e quelle già in corso in loco

Elenco prezzi/Prezziario/Listino Prezzi: documento che, negli Appalti a misura, contiene i prezzi da applicare ai fini della valorizzazione economica delle prestazioni contrattuali

Fascicolo dell'opera: nei Contratti rientranti nell'applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08, documento contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori durante

gli interventi di Manutenzione sull'opera successivamente alla sua realizzazione

Foreign Object Damage/Debris (F.O.D.): fenomeno talvolta presente negli aeroporti, per il quale un aeromobile subisce un danno causato da un oggetto (sassolini, ghiaia, plastica, ecc.) presente sull'Area di movimento, per un cattivo stato di pulizia o manutenzione della medesima. Con F.O.D. si intende anche l'oggetto che può arrecare danno

Gestore del Contratto: responsabile della funzione aziendale cui spetta la gestione operativa e amministrativa del Contratto. A lui spetta il compito di nominare il D.E.C. nei Contratti soggetti all'applicazione del Titolo I art. 26 D.Lgs. 81/08

Gruppo omogeneo di lavorazioni: raggruppamento di lavorazioni, corrispondenti alla descrizione di una o più delle categorie di opere generali o di opere specializzate, desunte dalla Lista delle categorie di lavoro e forniture

Idoneità Tecnico-Professionale: possesso da parte dell'Appaltatore delle capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alle prestazioni oggetto del Contratto

Impianto: di volta in volta, il complesso delle attrezzature e/o delle sue componenti concorrenti a uno stesso scopo (comprehensive di tutti gli apparati ausiliari necessari al suo funzionamento)

Infrastrutture di volo: infrastruttura attrezzata per il decollo e l'atterraggio di aeromobili, per il transito dei relativi passeggeri e del loro bagaglio, per il ricovero e il rifornimento dei velivoli

Lista delle categorie di lavoro e forniture: documento che, negli Appalti a misura, contiene i prezzi da applicare ai fini della valorizzazione economica delle prestazioni contrattuali. Negli Appalti a corpo l'indicazione delle voci, quantità e prezzi unitari riportati nella Lista non ha effetto negoziale per i Lavori oggetto dell'Appalto. I prezzi unitari ivi indicati assumono valenza unicamente ai fini della valutazione di eventuali Lavori in variante, addizione o sottrazione in corso di realizzazione delle opere

Livello di guardia (rottura di giacenza): quantità minima di materiali di consumo e/o di ricambi che deve sempre essere disponibile presso la Committente per garantire il corretto utilizzo del bene, nonché per realizzare gli interventi manutentivi. Questa quantità tiene conto della variabilità dei consumi e dei tempi di approvvigionamento. L'indisponibilità di un materiale di consumo o di un Ricambio nel momento in cui è necessario impiegarlo costituisce rottura di giacenza

Livelli di Progettazione: il succedersi di due fasi, scandite da differenti peculiarità e diverso livello di approfondimento, attraverso le quali si articola l'attività di progettazione (vedi Progettazione di Fattibilità tecnico-economica e Progettazione Esecutiva)

Manutenzione: combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative durante il ciclo di vita del bene, volte a mantenerlo o riportarlo in uno stato in cui possa eseguire la funzione cui è destinato

Manutenzione correttiva (o a guasto): manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un'avaria e volta a ripristinare la normale funzionalità cui il bene è destinato

Manutenzione evolutiva: interventi di modifica del bene, volti a migliorarne la funzionalità o ad adeguarla a mutate esigenze operative

Manutenzione ordinaria: interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione, anche previsti nei libretti d'uso, volti a eliminare il degrado del bene, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, mantenendolo in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, salvaguardando il valore del bene stesso e la sua funzionalità

Manutenzione predittiva: manutenzione preventiva effettuata a seguito dell'individuazione di uno o più parametri che vengono misurati ed estrapolati utilizzando appropriati modelli matematici allo scopo di individuare il tempo residuo prima del guasto

Manutenzione preventiva: interventi, eseguiti ad intervalli di tempo predeterminati o in accordo a criteri prescritti, volti a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento del bene

Manutenzione straordinaria: interventi necessari a riparare, rinnovare e sostituire parti anche strutturali del bene (inteso anche come infrastruttura) e delle relative pertinenze, finalizzati sia a rimediare il rilevante degrado occorso a componenti, impianti e opere (a causa della perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche), sia a migliorarne le prestazioni anche energetiche e di efficienza tipologica, nonché a incrementarne il valore e la sua funzionalità

Materiali Provvisti a Piè d'Opera: nelle costruzioni civili, elementi di struttura, o di materiali occorrenti per una struttura, che si trovino già nel Cantiere dove è in corso la costruzione, ma che non siano stati ancora montati in opera

Oneri per la sicurezza propri dell'Appaltatore: oneri afferenti all'attività svolta dall'Appaltatore nella sua veste di "datore di lavoro" dovuti alle misure operative e gestionali per la gestione del rischio proprio e di quello connesso all'attività svolta a favore della Committente

Parte: ciascun soggetto contraente del Contratto o Accordo Quadro

Parti: tutti i soggetti contraenti del Contratto o Accordo Quadro

Personale: le risorse impiegate nell'esecuzione dei Lavori

Piano Ambientale di Cantiere (P.A.C.): Piano che, se richiesto dalla Committente in Contratto, viene predisposto dall'Appaltatore con l'obiettivo

di individuare e valutare gli aspetti ambientali significativi legati alle attività di Cantiere

Piano delle Committenze: documento che raccoglie le informazioni fondamentali necessarie all'espletamento della prestazione, quali: il sito interessato, la tipologia di intervento previsto (servizi, forniture o Lavori e, per questi, la relativa categoria), le prestazioni da Subappaltare e i relativi Subappaltatori

Piano di Manutenzione: documento complementare al Progetto Esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di Manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico

Piano di Qualità: documento che precisa le particolari modalità operative, le risorse e le sequenze delle attività relative alla qualità di un determinato prodotto, Progetto o Contratto

Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.): nei Contratti rientranti nell'applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08, documento redatto dal C.S.P. che contiene le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo, i rischi da interferenze nell'ambito di un Cantiere

Piano di Sicurezza e di Coordinamento Generale (P.S.C.G.): nei Contratti rientranti nell'applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08, Documento di valutazione dei rischi da interferenze redatto in forma Generale ed allegato all'Accordo Quadro (Prime indicazioni per la stesura dei P.S.C. Specifici)

Piano di Sicurezza e di Coordinamento Specifico: negli Accordi Quadro rientranti nell'applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) che viene redatto per ciascun Contratto Applicativo, coerente con il P.S.C.G.

Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.): nei Contratti rientranti nell'applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08, documento redatto dall'Appaltatore che contiene le misure preventive e protettive adottate per eliminare i rischi connessi alle proprie attività in Cantiere e che deve essere congruo con i contenuti del P.S.C.

Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica: costituisce il primo dei due Livelli di Progettazione, nel cui ambito vengono individuate le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei Lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire. Esso consiste in una relazione illustrativa e comparativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata, in termini di miglior rapporto tra costi e benefici rispetto alle diverse possibili soluzioni realizzative dell'intervento

Progetto Esecutivo: costituisce l'ultimo Livello di Progettazione, nel cui ambito viene sviluppato un grado di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità, il prezzo e le tempistiche di

realizzazione, ingegnerizzando tutte le esigenze, i criteri, i vincoli, gli indirizzi e le indicazioni stabiliti nel Progetto di Fattibilità tecnico-economica

Rappresentante dell'Appaltatore: soggetto designato dall'Appaltatore quale suo referente nel luogo di esecuzione del Contratto e ivi reperibile

Rata di Acconto: pagamento in acconto del corrispettivo dell'Appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal Contratto ed a misura dell'avanzamento dei Lavori regolarmente eseguiti

Rata di Saldo: importo risultante dai conteggi finali in sede di Collaudo o Regolare esecuzione dei Lavori che la Committente deve liquidare a saldo dei Lavori svolti

Responsabile dei Lavori: soggetto incaricato dalla Committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dall'art. 89 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08 (negli Appalti strumentali il Responsabile dei Lavori coincide con la figura del Responsabile del Procedimento in fase di Progettazione ed Esecuzione)

Responsabile del Procedimento in fase di Progettazione ed Esecuzione (R.P.P.E.): nei Contratti strumentali soggetto incaricato dalla Committente del coordinamento della fase progettuale ed esecutiva del Contratto nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta nonché della vigilanza sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori

Responsabile Tecnico: figura individuata nelle imprese impiantistiche abilitate all'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui al D.M. 37/2008, in possesso di requisiti tecnico professionali di cui all'art. 4 del medesimo decreto

Rifiuto Speciale: rifiuti derivanti da attività produttive di industrie e aziende, gestiti e smaltiti da aziende autorizzate allo smaltimento

Ritenuta di garanzia: ritenuta, pari allo 0,5%, applicata ai S.A.L. negli Appalti strumentali di Lavori ai sensi dell'art. 11 c. 6 Codice, finalizzata a costituire una "provvista", attraverso la quale la Committente si assicura il regolare adempimento degli obblighi contributivi a carico dell'Appaltatore, qualora questi ultimi risultino inadempienti

Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.): documento di cui all'art. 125 c. 3 del Codice che attesta l'avvenuta esecuzione di una certa quantità di Lavoro di qualsiasi tipo e natura, al fine di potere calcolare l'importo da corrispondere all'Appaltatore

Stato Avanzamento Lavori della Sicurezza o libretto delle misure di sicurezza (S.A.L.S.): documento con l'indicazione di tutte le specifiche misure e gli specifici apprestamenti di sicurezza che rivestono carattere di tutela "collettiva" e non della singola impresa, dovuti per eliminare/ridurre le interferenze tra le lavorazioni, sulla base di quanto effettivamente eseguito

dall'Appaltatore sino a quel momento, al fine di potere calcolare l'importo da corrispondere all'Appaltatore

Subappaltatore: l'operatore economico titolare del Contratto di Subappalto

Subappalto: accordo scritto tra il Subappaltatore e l'Appaltatore con il quale quest'ultimo affida l'esecuzione di parte della prestazione rientrante nell'oggetto dell'Appalto

Subaffidatario/Subfornitore: titolare di un Subaffidamento che non si configura come Subappalto ai sensi del Codice

Subaffidamento/Subfornitura: contratto stipulato dall'Appaltatore con terzi, per l'esecuzione di prestazioni che non si configurano come Subappalto ai sensi del Codice

Termine delle installazioni: ai fini contrattuali e degli eventuali effetti sui pagamenti, il completamento di tutte le attività, a carico dell'Appaltatore, di:

- installazione in opera dei materiali
- fornitura ed installazione in campo di tutte le componenti software
- accensione, prove, precollaudo e messa a punto degli Impianti
- la consegna ufficiale, nel pieno rispetto delle modalità prescritte nel Contratto, delle documentazioni aggiornate d'impianto (documentazione ai fini dei Collaudi)

Verbale di Collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione: documento che, con riferimento al Contratto, attesta la collaudabilità dell'opera o del Lavoro con le eventuali prescrizioni

Verbale di Consegna: verbale redatto dal D.L./D.E.C. in contraddittorio con l'Appaltatore a seguito del quale lo stesso avvia i Lavori relativi all'Appalto

Verbale di Ripresa Lavori: documento con il quale le Parti danno atto della ripresa dei Lavori dopo la Sospensione

Verbale di Sospensione Lavori: documento con il quale le Parti danno atto dell'interruzione dei Lavori

Verbale di Ultimazione Lavori: documento con il quale il D.L./D.E.C. certifica, previa formale comunicazione di fine Lavori da parte dell'Appaltatore, a seguito dei necessari accertamenti svolti in contraddittorio con lo stesso, l'avvenuta ultimazione dei Lavori

Verifica del Progetto: attività a cura della Committente effettuata da organismi di controllo, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/TEC 17020, per Appalti di valore pari o superiore a € 20.000.000,00, oppure per Appalto Integrato di valore pari o superiore alla soglia UE

White List: elenco istituito presso le Prefetture, contenente i nominativi degli operatori economici non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti

nei settori esposti maggiormente a rischio, come individuati dall'art. 1 c. 53 L. 190/2012



SEA

Clausole

PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI

1. Oggetto

L'oggetto specificato nel singolo Contratto è da intendersi integrato come segue:

1. l'Appalto è comprensivo di tutte le prestazioni civili, strutturali, impiantistiche e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte e nel rispetto di leggi e normative vigenti, nonché in conformità alle prescrizioni degli elaborati di progetto facenti parte integrante del Contratto;
2. la stipula del Contratto non limita il diritto della Committente di richiedere a terzi, prestazioni della stessa natura di quelle rientranti nell'oggetto del contratto medesimo, o di provvedervi direttamente, e ciò senza che l'Appaltatore possa sollevare obiezioni od eccezioni di qualsiasi genere o pretendere compensi o risarcimenti;
3. per una puntuale descrizione dei Lavori si rimanda al Contratto e ai documenti di progetto che ne formano parte integrante.

2. Importo dell'Appalto

1. Nel caso di Appalto a Corpo, i Lavori saranno valutati, in relazione a prestazioni e Lavori effettivamente eseguiti, come percentuale dell'importo contrattuale, mentre i Costi per la Sicurezza aggiuntivi/Interferenziali verranno liquidati in base a quanto effettivamente realizzato.

L'importo del Contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle Parti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

I prezzi contrattuali dell'elenco dei prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del Codice.

[in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa]
Sono, altresì, compresi, se recepiti dalla Committente, le previsioni migliorative contenute nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore.

2. Nel caso di Appalto a Misura, i Lavori saranno contabilizzati in base alle quantità reali ed ai prezzi unitari contrattuali che si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza; pertanto, ogni errore di valutazione, previsione o incompletezza, anche se non rilevato prima della presentazione dell'offerta, si intende a completo rischio e carico dell'Appaltatore stesso. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del Codice.

(in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)
Sono altresì compresi, se recepiti dalla Committente, i miglioramenti e le previsioni migliorative contenute nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore.

3. L'Appaltatore riconosce che nel formulare la propria offerta ha tenuto conto di tutti gli elementi atti alla valutazione di costi, spese ed oneri inerenti al funzionamento del Cantiere/Area di Lavoro, alla perfetta esecuzione dei Lavori, alla gestione ed al mantenimento dei livelli di Safety, alla possibilità di provvedere nei termini contrattuali e a tutto quanto necessario per la realizzazione dell'appalto.

4. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e condizioni di esecuzione dell'appalto previste dal Contratto e dalla documentazione facente parte integrante del medesimo, né aver diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni, ecc. o per qualsiasi altro motivo inerente al Cantiere/Area di Lavoro, né rimborso spese dovuto per eventuali spostamenti, compreso il "commuting" (spostamento casa/lavoro) ecc., necessari durante l'esecuzione dei Lavori o disposti insindacabilmente dal D.L./D.E.C. per la migliore riuscita dei Lavori stessi o per esigenze aeroportuali.

5. Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore previsti negli atti contrattuali, compresi quelli da sostenere al fine del rispetto degli adempimenti di cui al Piano di Sicurezza e Coordinamento/D.U.V.R.I. di cui alla vigente normativa, sono integralmente compensati con il prezzo stabilito nel Contratto di Appalto.

6. Nel compenso a corpo/nei prezzi contrattuali (nel caso di *Appalto a Misura*), sono compresi e compensati: (i) tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali, diretti e indiretti, espressamente previsti dagli atti contrattuali, da leggi, regolamenti, decreti e norme vigenti; (ii) gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole lavorazioni e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i Lavori compiuti in ogni loro parte secondo le migliori regole dell'arte da seguire per la loro realizzazione, nei tempi assegnati.

7. L'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere ed i manufatti in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate e nei termini assegnati.

8. Nel prezzo contrattuale (nel caso di *Appalto a Corpo*)/nei prezzi contrattuali (nel caso di *Appalto a Misura*), si intendono sempre compresi e compensati ogni spesa principale ed accessoria, spese generali ed utili dell'Appaltatore nonché ogni compenso per gli Oneri di cui all'Articolo "Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore" della Parte di volta in volta applicabile delle presenti

Condizioni Generali di Contratto, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera specializzata, qualificata e comune; carico, trasporto e scarico in ascesa e in discesa; prestazioni di ponteggi e sostegni di servizio, opere provvisoriale; baracche ad uso uffici e servizi ed attrezzature di Cantiere/Area di Lavoro; stoccaggio, posa in opera e/o montaggio, messa in esercizio, assistenze murarie di ogni tipo e natura; direzione tecnica e tracciamenti; ogni lavorazione e prestazione necessarie per realizzare i Lavori appaltati a perfetta regola d'arte e secondo le norme di leggi e regolamenti in vigore e per dare l'opera perfettamente finita e funzionante, così come previsto nei documenti contrattuali, con specifico riguardo alle interferenze generate dall'esecuzione da parte di terzi, nelle stesse aree interessate dai Lavori o in zone limitrofe, di opere non incluse nell'appalto, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore anche se non esplicitamente richiamati.

9. (In caso di utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa) Sono altresì compresi le eventuali previsioni migliorative contenute nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore e recepite dalla Committente.

10. L'importo dei Lavori nell'ipotesi di Appalto a Corpo è fisso ed invariabile qualunque sia la quantità di ogni singola categoria di lavoro necessaria per dare l'opera oggetto del Contratto perfettamente finita, funzionante e rispondente alle prescrizioni degli elaborati progettuali.

11. I noleggi previsti nell'ambito delle attrezzature e apprestamenti di Cantiere, comprendono opere e installazioni provvisorie che verranno compensate per l'effettiva durata del loro servizio, valutata come indicato in ogni specifica voce. Tali voci sono da intendersi comprensivi delle quote per spese generali ed utile, nonché le spese di carico e scarico, il normale sfido e usura d'impiego e l'eventuale limitato utilizzo, l'onere per il trasferimento fino all'arrivo in Cantiere, montaggio, smontaggio a fine servizio e manutenzione durante il periodo di utilizzo ed il ritorno al deposito delle attrezzature noleggiate. I macchinari a noleggio si intendono sempre forniti in condizioni di perfetta efficienza, compresi di combustibili, lubrificante, documentazione attestante il rapporto tra noleggiatore e noleggiante (art. 72, D.Lgs. 81/08), documentazione attestante il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini della sicurezza, ecc. e con l'operatore addetto al funzionamento.

3. Adeguamento prezzi

Trova applicazione la disciplina indicata nel Contratto.

3.bis Adeguamento prezzi

1. Nei Contratti *strumentali* trova applicazione l'art. 60 del Codice. Per le modalità di applicazione della disciplina si fa rinvio alle previsioni del Codice e del Contratto.

2. È fatta salva la diversa disciplina indicata in Contratto.

4. Forma dell'Appalto e modalità di affidamento degli interventi (*nel caso di Accordo Quadro*)

1. I Lavori oggetto dell'Accordo Quadro, indicati compiutamente in ciascun Contratto Applicativo, si intendono appaltati "a misura" e saranno, pertanto, contabilizzati in base alle quantità reali ed alle voci di prezzo del listino allegato all'Accordo Quadro (*eventualmente scontate del ribasso unico offerto dall'Appaltatore in sede di gara*).

2. I Costi per la Sicurezza Aggiuntivi/Interferenziali verranno liquidati in base a quanto effettivamente realizzato nello specifico Contratto Applicativo, utilizzando i prezzi indicati nel listino costi della sicurezza della Committente, facente parte dei documenti di progetto.

3. L'Accordo Quadro potrà avere ad oggetto (i) l'affidamento congiunto del Progetto Esecutivo e dei Lavori o (ii) la sola esecuzione dei Lavori.

4. L'Affidamento dei singoli interventi avviene mediante comunicazione scritta con la quale la Committente dispone che l'Appaltatore proceda all'avvio dei Lavori di realizzazione delle opere o alla redazione del Progetto Esecutivo e al successivo avvio dei Lavori di realizzazione delle opere. In quest'ultimo caso l'avvio dei Lavori è subordinato alla validazione del Progetto Esecutivo da parte della Committente (previa eventuale Verifica) e, se del caso, ad approvazione/autorizzazione degli Enti competenti (a titolo esemplificativo: Ente Nazionale Aviazione Civile – di seguito E.N.A.C., Agenzia di Tutela della Salute – di seguito A.T.S.). La suddetta comunicazione conterrà una sintetica descrizione delle opere, l'eventuale data per la consegna del Progetto Esecutivo, l'elenco degli elaborati progettuali forniti dalla Committente, i nominativi:

- del R.P.P.E. (solo nel caso di Contratto strumentale)
- del Responsabile dei Lavori (nel caso di Contratto soggetto all'applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08 coincide con l'R.P.P.E.)
- del Gestore del Contratto (nel caso di Contratto soggetto all'applicazione del Titolo I art. 26 D.Lgs. 81/08)
- del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (solo nel caso di Contratto soggetto all'applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08)
- del D.L. (nel caso di Contratto soggetto all'applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08)
- del D.E.C. (nel caso di Contratto soggetto all'applicazione del Titolo I art. 26 D.Lgs. 81/08).

i tempi di realizzazione e gli importi totali desunti rispettivamente dal Cronoprogramma e dal computo metrico estimativo del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica/Esecutivo eventualmente allegato alla lettera di Affidamento di ogni singolo intervento.

5. Per ogni Affidamento viene fornito il Piano di Sicurezza e di Coordinamento Specifico/D.U.V.R.I., comprensivo dei relativi Costi della sicurezza aggiuntivi/interferenziali. Vengono altresì fornite le indicazioni riguardanti il coordinamento della sicurezza (nel caso di *Contratto soggetto all'applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08*), da considerarsi di dettaglio ed integrative rispetto a quanto già sancito nei documenti allegati all'Accordo Quadro.

6. Gli Affidamenti dei vari interventi possono avere, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti caratteristiche:

- a. essere privi di limitazione minima di importo;
- b. non avere alcuna limitazione né nel numero massimo né nella loro contemporaneità;
- c. prevedere la presenza contemporanea delle diverse opere di cui alle categorie indicate nella documentazione dell'appalto;
- d. essere effettuati contemporaneamente in entrambi gli Aeroporti o in uno solo;
- e. il Progetto Esecutivo può essere richiesto per più opere e interventi;
- f. prevedere che i progettisti effettuino i sopralluoghi e gli adattamenti progettuali conseguenti, nonché discutano delle scelte progettuali, preliminarmente ed in corso d'opera, con la Direzione "Infrastructures Design";
- g. essere eseguiti, senza alcuna limitazione, in orario diurno, notturno o festivo e/o con modalità frammentata.

7. Per ciascun Contratto Applicativo l'Appaltatore è tenuto a eseguire le seguenti attività (che pertanto si intendono comprese e compensate nell'importo contrattuale):

- a. sviluppo del Progetto di "cantierizzazione" (nel caso di Contratto soggetto all'applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08)
- b. coordinamento tecnico-operativo delle opere previste per ciascun Affidamento, a livello di programmazione e organizzazione dei Lavori;
- c. coordinamento tecnico delle opere previste nel progetto per ciascun Affidamento con i Lavori eseguiti contemporaneamente da altre imprese nelle stesse aree, per quanto riguarda gli aspetti progettuali di dettaglio, costruttivi e installativi, comprendendo le varie interfacce fisiche, meccaniche ed elettriche, nonché per tutto quanto riguarda il buon funzionamento complessivo dell'intervento e il risultato estetico;
- d. coordinamento operativo, a livello di programmazione e organizzazione dei Lavori di ciascun Affidamento, per quanto riguarda gli aspetti di cui al precedente punto c);
- e. espletamento, nel rispetto della normativa vigente, di tutte le attività relative alla sicurezza del Cantiere/Area di Lavoro e, in particolare: coordinamento operativo tra le lavorazioni di propria competenza e tra queste ultime e le attività svolte da altre imprese (vedasi il precedente punto c); gestione del portale "sicurezza cantieri"; partecipazione di propri rappresentanti e di rappresentanti dei Subappaltatori alle riunioni in materia di sicurezza; attuazione dei provvedimenti tecnici, organizzativi e operativi, ai fini della sicurezza del Cantiere/Area di Lavoro, decisi nelle riunioni di cui al punto

- precedente; predisposizione del P.O.S. (nel caso di Contratto soggetto all'applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08);
- f. espletamento di tutte le pratiche autorizzative previste dalla legge per la realizzazione e la messa in servizio delle opere;
 - g. produzione della documentazione necessaria per l'approvazione dei materiali e per lo sviluppo degli aspetti progettuali costruttivi di dettaglio;
 - h. aggiornamento continuo, per tutta la durata del rapporto contrattuale, della documentazione di cui al precedente punto g);
 - i. collaudi in fabbrica (sia di tipo, sui prototipi, sia di accettazione, sulla totalità dei materiali);
 - j. campionature per tutti i materiali di installazione per i quali il D.L./D.E.C. non ritenga necessario il collaudo in fabbrica;
 - k. approvvigionamento materiali;
 - l. fornitura dei materiali di scorta, ove previsti e indicati nel C.S.A.;
 - m. installazione, montaggio, attivazione e messa a punto degli impianti;
 - n. precollaudi finali interni dell'Appaltatore (preliminari al Collaudo della Committente/E.N.A.C.), con produzione dei relativi certificati di prova;
 - o. attività di Collaudo e di attivazione degli impianti necessarie alla messa in servizio effettiva degli stessi;
 - p. produzione della documentazione finale ("As-built");
 - q. corsi di istruzione e documentazione tecnica per gli operatori di esercizio e di Manutenzione.
8. Per attività che possano pregiudicare l'operatività aeroportuale, la Committente può, già in sede di Affidamento, imporre l'ultimazione della realizzazione delle opere entro una data diversa rispetto alle previsioni del Progetto Esecutivo.
9. Nei casi di urgenza, o per interventi di minore entità, la Committente provvede ad inviare la lettera di Affidamento dei Lavori, allegando unicamente una descrizione sintetica delle opere, eventuali schemi grafici illustrativi ed una stima sommaria dei costi. In caso d'urgenza l'attivazione dei Lavori può essere richiesta entro otto ore dalla trasmissione della lettera di Affidamento. I Lavori sono realizzati sulla base dei documenti sopracitati e del Cronoprogramma.
10. Entro 30 giorni dal termine dei Lavori relativi al singolo Affidamento, l'Appaltatore fornisce la documentazione *As-built* delle opere.
11. La Committente ha facoltà di convocare, con la cadenza definita nell'Accordo Quadro, una riunione di controllo nella quale verrà verificato e verbalizzato lo Stato Avanzamento Lavori e le problematiche dell'attività progettuale (*nel caso sia prevista la Progettazione*) e realizzativa delle opere.
12. Entro i 30 giorni successivi alla scadenza dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore è tenuto a riconsegnare alla Committente, in perfetto stato di Manutenzione e pulizia, tutti gli spazi a qualsiasi titolo occupati in esecuzione dello stesso, salva l'ipotesi di Lavori commissionati e destinati a protrarsi oltre

la data di scadenza contrattuale. In tal caso, l'Appaltatore può occupare la sola area strettamente necessaria al mantenimento del Cantiere/Area di Lavoro.

5. Progettazione Esecutiva (*nel caso di Appalto Integrato*)

1. Il Progetto Esecutivo, da consegnare entro il termine indicato dalla Committente, deve comprendere tutti gli elaborati tecnici grafici e descrittivi di legge di cui all'art. 41 c. 8 e all'allegato I.7 del Codice. Per il dettaglio degli elaborati progettuali da consegnare alla Committente, si rimanda all'Articolo "Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore" della Parte di volta in volta applicabile.

2. (*nel caso di Accordo Quadro soggetto all'applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08*) La Committente provvede alla stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento Specifico e del Fascicolo dell'Opera, per ogni singolo intervento, in conformità al Titolo IV e all'Allegato XV D.Lgs. 81/08 e del P.S.C. Generale di riferimento, allegato all'Accordo Quadro.

3. Completata la progettazione, nei tempi indicati dalla Committente, il Progetto Esecutivo viene sottoposto alla stessa per la validazione ed approvazione, che avverrà di regola entro 30 giorni dalla data di ricevimento del progetto.

4. Fermo restando quanto stabilito ai punti precedenti, l'Appaltatore è tenuto ad apportare al Progetto Esecutivo tutte le modifiche richieste dalla Committente che siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze tecniche o normative. Nessuna modifica funzionale al Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica potrà essere apportata dall'Appaltatore senza previ accordi con la Committente.

5. È parimenti compresa nel corrispettivo contrattuale relativo alla progettazione la predisposizione di eventuali integrazioni o chiarimenti agli elaborati redatti dall'Appaltatore e richiesti dai vari Enti preposti al controllo.

6. Le varianti che dovessero rendersi necessarie a seguito di eventuali errori od omissioni del Progetto Esecutivo dell'opera sono richieste dalla Committente, addebitandone i costi all'Appaltatore e possono comportare la risoluzione del Contratto (eventualmente dei Contratti Applicativi derivanti da Accordo Quadro), salvo il risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare alla Committente.

7. Il professionista, personalmente responsabile del Progetto Esecutivo, è tenuto a dotarsi di firma digitale rilasciata dall'Ordine professionale di appartenenza per la sottoscrizione dei documenti progettuali. Si richiama il vincolo posto in ordine al formato ammesso (.pdf e non .p7m). Per un maggior dettaglio si rinvia al documento "Procedura firma digitale esterni" facente parte dei documenti contrattuali.

8. Il progettista dell'Appaltatore è tenuto uniformarsi ai sistemi in uso presso la Committente per l'identificazione e la numerazione dei documenti di progetto, per il formato degli elaborati progettuali e dei relativi cartigli, nonché per i nomi dei file. Per un maggior dettaglio si rinvia al documento "Manuale gestione Progetti" facente parte dei documenti contrattuali.

9. *(nel caso di Progettazione B.I.M.)* Oltre alla documentazione su supporto cartaceo e digitale PDF, nei casi definiti dalla norma (art. 43 c.1 e Allegato I.9 del Codice) e da quelli definiti dalla Committente, è richiesto il deposito su supporto digitale e nelle modalità esposte nel Capitolato Informativo, di tutti i "modelli informativi disciplinari e aggregati" (art. 4c. 1 D.M. n. 312 del 02.08.2021.), definiti anche: "modelli grafici" (UNI 11337-1:2017), necessari all'espletamento dei Livelli di Progettazione richiesti. Il Capitolato Informativo (C.I.; UNI 11337-5:2017 e art.1 c. 8 Allegato I.9 del Codice), predisposto dalla Committenza in coerenza con il livello di progettazione posto a base di gara è allegato al contratto. Il C.I. definisce le indicazioni ed i requisiti minimi informativi generali e specifici della Committente (UNI 11337-5:2017) per la formulazione dell'offerta di Gestione Informativa (di seguito oGI; UNI 11337-5:2017), da parte dei soggetti concorrenti, e del piano di Gestione Informativa successivo all'assegnazione (di seguito pGI; UNI 11337-5:2017), da parte del soggetto Affidatario (UNI 11337-5:2017 e art. 1 c. 10C-E Allegato I.9 del Codice "Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni").

10. Trovano applicazione le disposizioni normative (di cui al Codice nel caso di Contratti *strumentali*) in materia di attività di progettazione e di redazione di Progetti, di responsabilità del progettista in caso di errori o di omissioni del Progetto Esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera, ovvero la sua utilizzazione, nonché di limitazioni alle varianti in corso d'opera. In particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 c. 8bis del Codice, la Committente e il Progettista prevederanno in contraddittorio le prestazioni reintegrative a cui sarà tenuto quest'ultimo per rimediare a errori od omissioni nella progettazione.

6. Pagamenti - Progettazione *(nel caso di Appalto Integrato)*

1. All'Appaltatore è corrisposto il pagamento per la redazione del Progetto Esecutivo (*ciascun Progetto Esecutivo nel caso di Accordo Quadro*) in base a quanto specificato nel Contratto.

2. Sull'importo delle prestazioni di progettazione la Committente opera la Ritenuta di garanzia. Nessun interesse viene corrisposto per le somme trattenute a garanzia.

3. Le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione del Conto Finale del Lavoro, dopo l'approvazione del Collaudo provvisorio e previo regolare adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi contributivi ed assicurativi, attestato mediante acquisizione del D.U.R.C., salvo l'esperimento di ogni altra azione in caso di insufficienza della predetta somma.

4. (Nel caso di *Accordo Quadro*) L'importo relativo ai costi di progettazione, stimato nella lettera di Affidamento e successivamente aggiornato a seguito della consegna e dell'approvazione del Progetto Esecutivo, viene da ultimo definito a Lavori ultimati, a seguito della reale consuntivazione degli stessi.

5. A fronte della presentazione di specifica fattura, il compenso per l'attività di progettazione viene corrisposto secondo i termini e le modalità indicate nel Contratto, fine mese data fattura.

6. Le fatture, intestate alla Committente, vengono emesse in formato elettronico XML e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (Sdi) gestito dall'Agenzia delle Entrate. La Committente ha registrato nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo telematico al quale ricevere le fatture elettroniche. Pertanto, non è necessario comunicare il Codice Destinatario e/o PEC della Committente.

7. La fattura deve riportare il numero del contratto (inteso come Ordine di Acquisto), l'importo dell'"eseguito Lavori" comunicato dalla Committente, il numero dell'Entrata Merci/Modulo acquisizione prestazione, nonché del C.I.G. e del Codice Unico di Progetto (*infra* C.U.P.), ove previsti, secondo le specifiche indicate nell'Allegato A-Istruzioni per la fatturazione elettronica.

8. Per gli operatori non residenti o stabiliti in Italia e per gli operatori residenti esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica è attivo l'indirizzo mail fornitori.fatturepassive@seamilano.eu per l'invio delle fatture in formato .pdf.

7. Pagamenti – Cessioni - Lavori

1. All'Appaltatore sono corrisposti, in corso d'opera e in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti secondo le modalità precisate nel singolo Contratto.

2. La liquidazione dei Costi della Sicurezza viene effettuata dal D.L., previa approvazione da parte del C.S.E. (nel caso di *Contratto soggetto all'applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08*)/D.E.C. (nel caso di *Contratto soggetto all'applicazione del Titolo I art. 26 D.Lgs. 81/08*), con l'avanzamento dei Lavori (S.A.L.) nel seguente modo:

- il C.S.E. (nel caso di *Contratto soggetto all'applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08*)/D.E.C. (nel caso di *Contratto soggetto all'applicazione del Titolo I art. 26 D.Lgs. 81/08*) predispone lo Stato Avanzamento Lavori della Sicurezza o libretto delle misure di sicurezza, con l'indicazione di tutte le specifiche misure e gli specifici apprestamenti di sicurezza che rivestono carattere di tutela "collettiva" e non della singola impresa, dovuti per eliminare/ridurre le interferenze tra le lavorazioni, sulla base di quanto effettivamente eseguito dall'Appaltatore sino a quel momento nell'ambito dell'intervento, da inoltrare al D.L. (nel caso di *Contratto soggetto all'applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08*).

3. Sugli importi dei S.A.L. la Committente opera la Ritenuta di garanzia.

4. Nessun interesse viene corrisposto sulle somme trattenute a garanzia.

5. Le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione del Conto Finale, dopo l'approvazione del Collaudo provvisorio e previo regolare adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi contributivi ed assicurativi, salvo l'esperimento di ogni altra azione in caso di insufficienza della predetta somma.

6. I S.A.L. e i Certificati di Pagamento delle Rate di Acconto sono emessi dal D.L., sentito il C.S.E. (nel caso di *Contratto soggetto all'applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08*)/D.E.C. (nel caso di *Contratto soggetto all'applicazione del Titolo I art. 26 D.Lgs. 81/08*) che provvede all'inoltro alla Committente per l'emissione del mandato di pagamento. L'emissione dei Certificati di Pagamento avviene entro 45 giorni dall'emissione di ogni S.A.L. e il pagamento degli importi dovuti in base al certificato avviene secondo i termini e le modalità indicati nel singolo contratto.

7. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Committente, all'indirizzo PEC fatturefornitori@pec.seamilano.eu, gli estremi del proprio conto corrente bancario, compilando l'apposita dichiarazione allegata alla Lettera di accettazione del Contratto. Per i Contratti *strumentali*, tale conto corrente è altresì individuato quale conto corrente dedicato, pertanto la dichiarazione rileva ai fini della tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 L. 136/2010

8. I pagamenti sono effettuati con rimessa diretta tramite bonifico bancario.

9. Per i Contratti d'Appalto *non strumentali*, in caso di ritardato pagamento verranno corrisposti gli interessi al tasso legale vigente *pro tempore*.

10. Per i Contratti d'Appalto *strumentali*, in caso di ritardato pagamento verranno corrisposti gli interessi legali di mora nella misura stabilita dal D.Lgs. 231/02.

11. Le fatture, intestate alla Committente, vengono emesse in formato elettronico XML e trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate. La Committente ha registrato nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo telematico al quale ricevere le fatture elettroniche. Pertanto, non è necessario comunicare il Codice Destinatario e/o PEC della Committente.

12. Le fatture devono riportare il numero del contratto (inteso come Ordine di Acquisto), dell'Entrata Merci/Modulo acquisizione prestazione, nonché del C.I.G. e del C.U.P., ove previsti, secondo le specifiche indicate nell'Allegato A-Istruzioni per la fatturazione elettronica.

13. Per gli operatori non residenti o stabiliti in Italia e per gli operatori residenti esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica è attivo l'indirizzo mail fornitori.fatturepassive@seamilano.eu per l'invio delle fatture in formato .pdf.

14. I Materiali Provvisti a Piè d'Opera, sempre che siano stati accettati dal D.L./D.E.C., vengono compresi nei S.A.L. per un importo pari al 50% del loro valore (per Contratti d'Appalto *strumentali*).

15. Il Conto Finale dei Lavori viene compilato dal D.L., sentito il C.S.E. (nel caso di *Contratto soggetto all'applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08*)/ D.E.C. (nel caso di *Contratto soggetto all'applicazione del Titolo I art. 26 D.Lgs. 81/08*), entro sei mesi dalla data di ultimazione dei Lavori, accertata mediante il prescritto certificato di ultimazione redatto dal D.L./D.E.C., e trasmesso alla Committente.

16. La Committente sottopone all'Appaltatore il Conto Finale affinché lo sottoscriva entro un termine non superiore a trenta giorni.

17. Se l'Appaltatore non firma il Conto Finale nel suddetto termine, oppure lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il Conto Finale si ha come da lui definitivamente accettato.

18. Il Certificato di Pagamento dell'ultima rata non viene emesso in caso di mancato adempimento da parte dell'Appaltatore dell'obbligo di consegna dei disegni *As-built*, certificazioni, dichiarazioni, verbali, schede tecniche, manuali.

19. Il pagamento della Rata del Saldo, disposto previa costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (per Contratti d'Appalto *strumentali*, costituita alle condizioni previste dall'art. 117 c. 9 del Codice), avviene entro 60 giorni dall'emissione del Certificato di Collaudo provvisorio che, in deroga all'Art. 1666 c.c., non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

20. La Committente procede direttamente all'acquisizione del D.U.R.C. per verificare la regolarità contributiva dell'Appaltatore, prima di procedere alla liquidazione delle fatture. Nell'ipotesi in cui il D.U.R.C. risultasse non regolare, la Committente attiverà l'intervento sostitutivo trattenendo dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi. Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia dipendenti, è tenuto a inviare all'indirizzo mail fornitori.anagrafiche@seamilano.eu idonea autocertificazione "resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000" attestante di non essere soggetto all'obbligo di presentazione di documentazione riferita alla regolarità contributiva, impegnandosi all'aggiornamento in caso di variazione di detto stato.

21. Nel caso di *Contratto strumentale che ricomprenda lavorazioni di tipo edile*, conformemente a quanto previsto dal D.M. 25.06.2021, n. 143 e, in particolare, all'art. 4.2. "*Per i Lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dalla Committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei Lavori*", l'Appaltatore è tenuto a presentare, in occasione della predisposizione dell'ultimo S.A.L. relativo al Contratto/a ciascun Contratto Applicativo nel caso di Accordo Quadro, attestazione rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dalla quale risulti la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva. La verifica della congruità della manodopera impiegata viene effettuata, come previsto dal

citato D.M. 143/2021, in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di Lavori, riportati nella tabella allegata all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile. In caso di attestato di non congruità la Committente si riserva di sospendere l'emissione del S.A.L. finale fino alla comprova dell'ottenimento di un esito positivo.

22. Il pagamento delle opere non comporta l'incondizionata accettazione delle stesse, che devono essere comunque sottoposte a Collaudo.

23. Inoltre, in caso di sospensione dei Lavori di durata superiore a 45 giorni, la Committente dispone, comunque, il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

24. È vietata qualunque cessione del Contratto nonché la cessione totale o parziale dei diritti nascenti dal medesimo a qualunque titolo, anche gratuito.

25. È vietato qualunque mandato all'incasso non riconosciuto ed autorizzato dalla Committente.

26. È vietata la cessione del credito, fatti salvi eventuali diversi accordi fra le Parti.

8. Tempo utile per l'ultimazione dei Lavori

La disciplina relativa ai tempi di esecuzione dei Lavori è da intendersi integrata come segue.

1. Per una puntuale descrizione delle sequenze delle lavorazioni relative all'intervento, nonché delle interferenze delle stesse con l'attività aeroportuale, si rimanda al Cronoprogramma facente parte degli allegati contrattuali.

2. Il Cronoprogramma costituisce l'elaborato a cui l'Appaltatore deve fare riferimento nella redazione del programma esecutivo per le singole attività.

3. L'Appaltatore riconosce e accetta la necessità di procedere all'esecuzione di tutte le opere previste secondo quanto schematizzato nel Cronoprogramma Lavori facente parte integrante dei documenti contrattuali; con particolare riguardo alla contemporaneità di talune lavorazioni e allo svolgimento sequenziale di altre, nonché ad eventuali sospensioni, il tutto come condizione indispensabile al compimento delle opere nei tempi previsti.

4. Nel calcolo del tempo utile contrattuale si tiene conto dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nella misura delle normali previsioni, per i quali non si concedono proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste dei Lavori, mentre non si tiene conto dei periodi di tempo connessi a eventuali sospensioni dei Lavori per condizioni climatiche che impediscano di procedere nei Lavori utilmente a regola d'arte in analogia a quanto previsto dall'art. 121 e Allegato II.14 del Codice.

5. Ai fini contrattuali e degli eventuali effetti sui pagamenti, si intende, a carico dell'Appaltatore, il completamento di tutte le attività rientranti nel Termine delle installazioni. La verifica dell'effettivo rispetto delle suddette condizioni è effettuata dal D.L./D.E.C., tramite apposito sopralluogo.

6. L'ultimazione dei Lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Appaltatore al D.L./D.E.C. esclusivamente mediante PEC all'indirizzo indicato nel Contratto.

9. Sostenibilità e Green Procurement

9.1 Scelte progettuali e sostenibilità

1. L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le tematiche di sostenibilità ambientale perseguite nel progetto posto a base dell'Appalto nonché a garantire il mantenimento di parametri di sostenibilità anche in fase realizzativa.

2. La Committente intende contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione", adottato per massimizzare la diffusione del Green Public Procurement. In tale ottica, la documentazione tecnica dell'Appalto fa riferimento, ove pertinenti, ai CAM applicabili, adottati con Decreto Ministeriale, il cui mancato rispetto comporterà l'applicazione delle penali contrattualmente previste.

9.2 Prescrizioni generali nella gestione ambientale del Cantiere/Area di Lavoro

1. Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali e aumentare l'uso di materiali riciclati, aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione, le attività di Cantiere devono garantire le seguenti prestazioni:

- per le attività di Cantiere/Area di Lavoro devono essere utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV;
- al fine di ridurre i rischi ambientali, occorre individuare le possibili criticità legate all'impatto nel Cantiere/nell'Area di Lavoro e alle emissioni di inquinanti nell'ambiente circostante;
- al fine di aumentare l'uso di materiali riciclati, aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione, le prestazioni devono essere eseguite in modo da favorire il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali;
- deve essere presentata tempestivamente, da parte dell'Appaltatore, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, la documentazione prescritta o comunque richiesta dal D.L./D.E.C. e/o dalle competenti Autorità;
- l'Appaltatore è tenuto a provvedere all'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto;
- l'Appaltatore è tenuto a rispettare la normativa in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono, Regolamento CE n° 1005 del 16.09.2009.

2. In funzione della tipologia delle attività previste nel Contratto, la Committente si riserva di chiedere all'Appaltatore l'elaborazione di un adeguato PAC nel quale vengano evidenziate le misure si intende mettere in atto per minimizzare gli impatti ambientali.

In particolare:

- le misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.) e per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D);
- le misure per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo, etc., e l'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziosi e compressori a ridotta emissione acustica;
- le misure necessarie ad assicurare la tutela delle acque superficiali, sotterranee e del suolo dall'inquinamento dei reflui originati, direttamente e indirettamente, dalle attività di Cantiere: in particolare dovrà essere redatta un'analisi del ciclo delle acque di Cantiere, che comprenda ciascuna area di cantiere e ciascuna fase realizzativa e di gestione. Tale analisi sarà corredata da adeguata planimetria nella quale dovranno essere riportate le informazioni riguardo a tutte le tipologie di acque trattate in cantiere (acque di lavorazione, di prima pioggia, reflui civili, acque meteoriche), con riferimento alle specifiche aree del cantiere. Inoltre, per quanto riguarda le acque meteoriche, in funzione della eventuale presenza di sostanze inquinanti potenzialmente soggette a dilavamento, si dovrà provvedere alla regimazione e successivo trattamento delle acque di prima pioggia. L'Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione ed alla manutenzione e gestione di tutti i sistemi per la tutela delle acque (impermeabilizzazione, raccolta, impianti di depurazione, etc.), compresi gli impianti di trattamento e di tutti i loro accessori.
- le misure per l'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;
- le misure per attività di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con particolare riferimento al recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attività di cantiere, le misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi;
- le misure di sensibilizzazione, formazione ed informazione delle risorse in cantiere sugli aspetti ambientali connessi con le attività loro assegnate, garantendo la presenza in cantiere di personale istruito e adeguatamente formato per fronteggiare e limitare gli impatti sull'ambiente derivanti da eventi accidentali.

3. La gestione dei rifiuti e dei materiali da demolizione deve essere condotta nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

4. In coerenza con la politica ambientale (<https://milanairports.com/it/sostenibilita/la-nostra-visione>) di SEA, quest'ultima, in relazione all'appalto, si prefigge come obiettivo sfidante quello di tendere alla massimizzazione della raccolta differenziata, del recupero e del riuso di tutti i materiali e rifiuti prodotti nel corso dell'appalto.

5. L'Appaltatore è tenuto a registrare le informazioni relative alla gestione dei rifiuti, nonché i relativi formulari di identificazione (FIR) su apposita piattaforma della Committente (rif. paragrafo "Piattaforma Gestione Cantieri" dell'Articolo "Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore" della Parte di volta in volta applicabile); tale attività permetterà di quantificare i materiali riutilizzati, recuperati e raccolti separatamente.

Gli oneri relativi al censimento di tali informazioni e quantità sono a carico dell'Appaltatore.

6. In caso di conferimento a soggetti terzi autorizzati, l'Appaltatore garantisce che i trasportatori e i destinatari dei propri rifiuti siano soggetti regolarmente autorizzati al trasporto, riutilizzo, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti, in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione Albo Nazionale Gestori ambientali per le categorie di riferimento (CER) che si intende far trasportare;
- mezzo di trasporto utilizzato espressamente contemplato nel provvedimento di iscrizione (targa) e munito di copia autentica del provvedimento di iscrizione;
- provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di R/D o iscrizione al Registro delle Imprese (per impianti di recupero in procedure semplificate) verificandone scadenza e CER ammissibili.

7. Per quanto concerne invece sfridi e rifiuti derivanti dalle lavorazioni, imballaggi ed altro, sarà cura dell'Appaltatore allestire in corrispondenza del Cantiere/dell'Area di Lavoro delle apposite aree di trattamento e deposito temporaneo dei rifiuti, questi ultimi separati in apposite aree designate in funzione del codice CER di riferimento e collocati all'interno di cassoni metallici a tenuta, con copertura di protezione dalle intemperie, al fine di evitare il possibile dilavamento dei materiali al loro interno. I cassoni metallici saranno periodicamente svuotati al fine di evitare la formazione di possibili accumuli. Il trasporto degli stessi verrà eseguito in conformità all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, a cura di aziende che si occupano del trasporto e gestione di rifiuti, qualificate e certificate iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali seguendo i disposti previsti dalle normative vigenti e predisponendo tutta la documentazione necessaria per legge.

8. Al fine di conservare i materiali destinati al riciclo e al riutilizzo che non contengano contaminanti e frazioni di rifiuto umido l'Appaltatore avrà cura di metter in atto le seguenti azioni:

- allestimento di adeguata area per la separazione dei rifiuti e per la separazione dei materiali per un potenziale riciclo, recupero, riutilizzo, e restituzione;

- predisposizione di piccoli contenitori di smistamento scarrabili convenientemente situati in varie aree di lavoro, queste ultime ben segnalate;
- etichettatura dei cassoni per il riciclaggio, con un'immagine rappresentativa dei materiali da riciclare. In caso di cassoni per il riciclo di materiale misto si farà attenzione che all'interno non vi sia frazione di materiale umido;
- identificazione di un settore specifico in cui i rifiuti pericolosi saranno separati, stoccati e smaltiti in conformità alla normativa vigente.

9. Nell'eventualità in cui l'Appaltatore dovesse cagionare situazioni di inquinamento, lo stesso è tenuto a:

- a. darne tempestiva comunicazione al D.L./D.E.C.
- b. attuare, a propria cura e spese, tutti gli interventi necessari alla messa in sicurezza, alla bonifica ed al ripristino ambientale dell'area. In particolare, la fase di emergenza dovrà essere gestita dall'Appaltatore in modo da garantire il rispetto delle procedure e dei tempi previsti dalla normativa vigente in materia.

10. In caso di inosservanza dei sopra citati obblighi, la Committente potrà ordinare l'immediata sospensione delle attività sino all'adeguamento delle misure di salvaguardia senza che ciò possa determinare richieste di compensi per l'interruzione delle prestazioni, per il fermo del Cantiere (nel caso di Contratto soggetto all'applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08) ovvero per il fermo attività (nel caso di Contratto soggetto all'applicazione del Titolo I art. 26 D.Lgs. 81/08), per il mancato utile e per ogni altro onere connesso direttamente o indirettamente, né costituire titolo per eventuali estensioni dei termini contrattuali. Resta ferma la possibilità per la Committente di risolvere il Contratto, salvo il diritto della stessa di proporre le conseguenti azioni di rivalsa e di risarcimento dei danni (anche di immagine).

11. L'Appaltatore si impegna a trasmettere tali impegni ai relativi Subappaltatori, rammentando loro che l'esecuzione del Contratto deve rigorosamente rispettare le normative applicabili.

12. In generale, al fine di consentire alla Committente di mantenere la certificazione UNI EN ISO 14001, è necessario che l'Appaltatore si impegni a comunicare alla Committente ogni informazione utile e rilevante relativa al rispetto della salvaguardia dell'ambiente (impegni esistenti, azioni di miglioramento programmate, misure di riduzione o di prevenzione ottenute, ...) e a qualsiasi altra situazione o evento che possa avere un impatto significativo sulle matrici ambientali.

9.3 Tasso di Carbon Neutrality

1. In coerenza con la certificazione ACA di livello 4+, la Committente, in relazione all'Appalto, si prefigge come obiettivo sfidante quello di ridurre le emissioni climalteranti anche per le attività non direttamente sotto il proprio controllo quali quelle oggetto del Contratto. In particolare, l'Appaltatore dovrà ogni anno calcolare la Carbon Footprint delle attività svolte nell'ambito dell'Appalto, seguendo gli standard definiti nelle norme ISO 14064-1 e ISO

14067, e dimostrare di avere messo in atto le opportune azioni e strategie per la riduzione delle emissioni di CO2.

9.4 Monitoraggio Cantiere/Area di lavoro

1. L'Appaltatore riconosce ed accetta che la Committente oppure eventuale società terza, incaricata dalla stessa, proceda ad attività di monitoraggio degli adempimenti ambientali dei Cantieri/Aree di Lavoro.

10. Consegna dei Lavori

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 c. 8 e 9 del Codice (per i Contratti d'Appalto *Strumentali*), la consegna dei Lavori avverrà non oltre 45 giorni dalla stipula del Contratto o del singolo Contratto Applicativo secondo quanto previsto all'art. 2 dell'Allegato II.14 al Codice (per i Contratti d'Appalto *Strumentali*) o, nel caso di Appalto Integrato, dalla data di approvazione, da parte della Committente, del Progetto Esecutivo.

2. Il Verbale di Consegna, redatto in doppio esemplare, dovrà essere firmato dal D.L., dal C.S.E. (*nel caso di Contratto soggetto all'applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08*)/ D.E.C. (*nel caso di Contratto soggetto all'applicazione del Titolo I art. 26 D.Lgs. 81/08*), e dall'Appaltatore. Dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dei Lavori.

3. In caso di consegna anticipata o in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice, il Verbale di Consegna dovrà indicare a quali materiali l'Appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione dal medesimo presentato.

4. Ove il C.S.A. disponga che la consegna possa essere effettuata in più momenti, con successivi Verbali di Consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella del l'ultimo verbale. In tal caso l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei Lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Per le successive consegne, si procederà analogamente alla prima.

5. Il giorno della consegna dei Lavori, l'Appaltatore deve presentarsi munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei Lavori secondo i piani, i profili e i disegni di progetto. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Committente. L'Appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi.

6. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno prefissato a ricevere la consegna dei Lavori, il D.L./D.E.C. fisserà una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione. Qualora trascorra inutilmente l'ulteriore termine assegnatogli, la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto, applicare le penali ivi previste e incamerare la cauzione qualora contrattualmente prevista.

In ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad indennizzo alcuno.

7. (nel caso di *Contratto soggetto all'applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08*) Non oltre il 10° giorno dalla data di consegna delle aree per l'allestimento del Cantiere, l'Appaltatore è tenuto a:

- approntare il Cantiere e dotarlo delle necessarie attrezzature;
- predisporre l'arrivo in Cantiere dei materiali necessari per l'avvio dei Lavori in conformità al programma contrattuale;
- presentare il programma esecutivo dei Lavori ai sensi dell'art. 32, c. 9, dell'Allegato I.7 al Codice nel caso di *Contratto strumentale*.

8. L'accesso all'area interessata dai Lavori deve avvenire attraverso i varchi esistenti e che saranno indicati dal D.L./D.E.C.; pertanto, l'Appaltatore deve, in sede di consegna dei Lavori, dichiarare di avere preso visione dei percorsi stabiliti per tale accesso, con l'intesa che qualunque danneggiamento verificatosi alle infrastrutture e/o manufatti esistenti durante il trasporto dei materiali e il montaggio delle proprie forniture sarà ripristinato a sua cura e spese.

L'Appaltatore non può addurre, a giustificazione di ritardi, la mancanza di permessi di accesso per Personale e mezzi in quanto deve fornire la documentazione necessaria alle richieste dei permessi con le modalità previste da E.N.A.C. in tempo utile per ottemperare a quanto richiesto nel presente articolo.

11. Sospensione e Ripresa dei Lavori

1. Qualora circostanze speciali, così come individuate, per analogia, nel caso di *Contratto strumentale*, dall'art. 121 c. 1 del Codice, impediscano, in via temporanea, che i Lavori procedano utilmente a regola d'arte, il D.L./D.E.C., con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, ne ordina la sospensione indicando nel verbale le ragioni che ne hanno disposto l'adozione e la loro imputabilità. Il verbale deve essere trasmesso alla Committente, controfirmato dall'Appaltatore, entro 5 giorni dalla data di ricezione.

2. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

3. Nel corso della sospensione, il D.L./D.E.C. dispone visite al Cantiere/Area di lavoro, ad intervalli non superiori a 20 giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti dando, se necessario, le disposizioni per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei Lavori non appena venute a cessare le cause della sospensione.

4. Il Verbale di Ripresa Lavori, redatto dal D.L./D.E.C. è firmato dall'Appaltatore e inviato alla Committente entro cinque giorni dalla sua ricezione. Il Verbale di Ripresa Lavori indica il nuovo termine contrattuale.

5. Nel caso di inadempienze in materia di sicurezza il C.S.E. (nel caso di *Contratto soggetto all'applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08*) oppure l'incaricato D.U.V.R.I. (nel caso di *Contratto soggetto all'applicazione del Titolo I, art. 26 D.Lgs. 81/08*), dispone la sospensione della singola lavorazione

interessata dall'inadempienza. Il Verbale di Ripresa della lavorazione è redatto dal D.L. e dal C.S.E./incaricato D.U.V.R.I. e non dà diritto a proroga del termine contrattuale. Se l'inadempienza si estende all'intero Cantiere/all'intera Area di Lavoro, la sospensione e la ripresa sono disposte dal D.L./D.E.C.

6. La sospensione dei Lavori, disposta, nel caso di Contratto *strumentale*, in analogia a quanto previsto all'art. 121, c. 1, del Codice, non comporta a favore dell'Appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e sempre che non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei Lavori.

7. Fuori dai suddetti casi, la Committente può ordinare la sospensione dei Lavori nei limiti e con gli effetti previsti, in analogia, nel caso di Contratto *strumentale*, a quanto disposto dall'Art.121 c. 2 del Codice.

8. In generale, tutte le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei Lavori devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei Verbali di Sospensione e di Ripresa Lavori. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali, si procederà, nel caso di Contratto *strumentale*, ai sensi dell'Allegato II.14 del Codice.

In caso di sospensione parziale dei Lavori, trova applicazione, per analogia anche ai Contratti d'Appalto *non strumentali*, l'art. 121 c. 7 del Codice.

12. Variazioni

1. Nei Contratti *non strumentali*, la Committente si riserva la facoltà di apportare variazioni alle prestazioni contrattuali, sia in aumento che in diminuzione, anche oltre il limite del 20%.

2. Le variazioni entro il limite del 20% verranno valutate in base ai prezzi e alle condizioni di cui al Contratto, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa di indennizzo.

3. Eventuali variazioni oltre i limiti del 20%, verranno valutate in contraddittorio tra le Parti e negoziate secondo buona fede, in base alle circostanze che hanno determinato l'emergere della loro necessità.

4. Qualora in corso di esecuzione del Contratto, la Committente avesse la necessità di approvvigionarsi di materiali/beni necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ma non contemplati nell'offerta economica, le Parti procederanno a concordarne i relativi prezzi, mediante la sottoscrizione di appositi verbali. I nuovi prezzi così definiti diventeranno parte integrante dell'offerta economica allegata al Contratto.

12.bis Variazioni

1. Trovano applicazione l'articolo 120 del Codice e l'art. 5 dell'Allegato II.14 al Codice.

2. Nei Contratti *strumentali* sono ammesse modifiche e varianti esclusivamente nei casi previsti dall'art. 120 del Codice e nel rispetto delle condizioni e presupposti ivi stabiliti.

3. È, altresì, fatta salva la facoltà della Committente di apportare variazioni alle prestazioni contrattuali, sia in aumento che in diminuzione, anche oltre il limite del 20%.

4. Le variazioni entro il limite del 20% verranno valutate in base ai prezzi e alle condizioni di cui al Contratto, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa di indennizzo.

5. Eventuali variazioni oltre i limiti del 20%, verranno valutate in contraddittorio tra le Parti e negoziate secondo buona fede, in base alle circostanze che hanno determinato l'emergere della loro necessità.

13. Nuovi Prezzi

1. Per l'eventuale esecuzione di categorie di Lavori non previste nella Lista delle categorie di lavoro e forniture allegata al Contratto, per le quali non si avessero i prezzi corrispondenti, si procederà, a concordare nuovi prezzi con la Committente, anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 dell'Allegato II.14 al Codice.

2. I nuovi prezzi così concordati, e corredati di relativa analisi, diventeranno, a tutti gli effetti, parte integrante della Lista delle categorie di lavoro e forniture allegata al Contratto.

14. Proroghe

1. Qualora l'Appaltatore, per cause di natura straordinaria imprevedibili e a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i Lavori nel termine fissato dalla Committente, può chiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine fissata nel Contratto. La risposta è resa dalla Committente, sentito il D.L./D.E.C., di regola entro 30 giorni dal suo ricevimento.

2. L'Appaltatore deve indicare nella richiesta, oltre alle motivazioni specifiche, il tempo e l'importo residuo dei Lavori da eseguire, valutati alla data della richiesta. La durata della proroga viene valutata e stabilita dalla Committente sulla base della richiesta inviata dall'Appaltatore.

3. A seguito della concessione di una proroga, non viene riconosciuto all'Appaltatore alcun indennizzo o compenso addizionale rispetto l'importo residuo dei Lavori da eseguire.

15. Regime fiscale

1. Il corrispettivo di cui al Contratto è assoggettato alla disciplina prevista dal D.P.R. 633/1972.

2. La Committente rientra nell'ambito di applicazione della normativa estensiva dello split-payment IVA. Pertanto, tutte le fatture emesse con addebito dell'IVA, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa stessa, devono riportare l'annotazione "Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – art. 17-ter D.P.R. 633/1972".

3. Nel caso in cui il Contratto sia stipulato con un operatore economico straniero avente sede in uno Stato estero (UE o *extra* UE), senza una stabile organizzazione in Italia direttamente coinvolta nell'assunzione dell'obbligazione contrattuale, il corrispettivo sarà assoggettato alla disciplina prevista dall'art. 17 c. 2 D.P.R. 633/1972.

4. Con riferimento ai Contratti *strumentali* l'Appaltatore è tenuto, al momento della stipula del Contratto e in proporzione al valore dello stesso, ad assolvere al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18 c. 10 del Codice.

16. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Contratto strumentale è sottoposto all'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari disposti dall'art. 3 L. 136/2010.

2. L'Appaltatore, pertanto, assume l'obbligo di tracciabilità di tutti i flussi finanziari inerenti alla realizzazione della prestazione contrattuale.

3. In particolare l'Appaltatore si impegna:

a) a effettuare, esclusivamente su conto corrente bancario dedicato, tutti i movimenti finanziari inerenti alla prestazione contrattuale, riportando il C.I.G. di riferimento (e l'eventuale C.U.P. riportato nel Contratto). Gli estremi identificativi di detto conto devono essere comunicati alla Committente entro e non oltre sette giorni dall'accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dal primo utilizzo in operazioni finanziarie relative al Contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

b) a inserire nei contratti di Subappalto e nei Subaffidamenti, come definiti dal Codice all'art. 119 c. 2, a pena di nullità degli stessi, una clausola in forza della quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. A tal fine, i Subappaltatori e i Subaffidatari sono tenuti a comunicare alla Committente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, con le modalità di cui alle precedenti lett. a) e b);

c) a mettere a disposizione della Committente i contratti di cui alla precedente lett. c) al fine di consentirle di effettuare le prescritte verifiche.

4. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Contratto si intenderà risolto, previa sola comunicazione da parte della Committente a mezzo PEC, nell'eventualità di mancato utilizzo del bonifico bancario o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie.

17. Cauzione

1. Ove contrattualmente richiesta l'emissione di idonea fideiussione a garanzia della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore vi provvede anteriormente alla sottoscrizione del Contratto, sottoponendo il testo alla Committente per preventivo benestare all'emissione.

2. La cauzione definitiva opererà, salvo diversamente previsto nel Contratto, per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà progressivamente svincolata in relazione ai S.A.L. nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, secondo quanto previsto, nel caso di Contratto *strumentale*, dall'art. 117 c. 8 del Codice.

3. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità di benestare della Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei S.A.L., in originale o copia autenticata, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito.

4. La cauzione è diretta a garantire tutte le obbligazioni nascenti dal Contratto e il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni ivi previste, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. La Committente ha il diritto di valersi della cauzione sia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei Lavori, nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, sia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in Cantiere/Area di Lavoro.

6. La Committente soddisferà il credito sorto a suo favore facendo valere l'obbligazione assunta dal fideiussore nei suoi confronti, richiedendogli il versamento dell'importo delle cauzioni in funzione del credito vantato. Allo svincolo del residuo 20% delle cauzioni si procederà soltanto alla data di scadenza del periodo di garanzia della durata di 24 mesi.

7. Resta espressamente inteso che nel prezzo contrattuale si intendono compresi gli oneri inerenti le coperture ed estensioni fideiussorie a seguito di eventuale proroga.

8. Qualora, in corso di adempimento, la cauzione risultasse diminuita in virtù del suo utilizzo, l'Appaltatore dovrà automaticamente provvedere a reintegrarla; in caso di mancata reintegrazione verrà ricostituita nella primitiva misura con pari somma trattenuta dagli importi ancora dovuti all'Appaltatore. Analogamente, qualora in corso di esecuzione, l'importo iniziale contrattuale risultasse incrementato, l'Appaltatore dovrà provvedere a reintegrare la fideiussione per importi pari o superiori a Euro 10.000,00, calcolati applicando la percentuale della cauzione al valore incrementale. In caso di mancata reintegrazione verrà ricostituita nella primitiva misura con pari somma trattenuta dagli importi ancora dovuti all'Appaltatore.

18. Disciplina Subappalti - Cottimi

1. Nei Contratti d'Appalto *non strumentali*, ai sensi dell'art. 1656 c.c. l'affidamento in Subappalto o in Cottimo è consentito solo previa autorizzazione della Committente ed entro il limite percentuale e con riferimento alle specifiche prestazioni, indicati nel Contratto o nell'Accordo Quadro.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Appaltatore presenta apposita richiesta, almeno venti giorni prima dell'avvio delle attività oggetto di Subappalto, unitamente alla documentazione indicata dalla Committente, tramite la piattaforma "*Gestione Cantieri*" di cui all'Articolo "Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore" della Parte di volta in volta applicabile, realizzata e sviluppata dalla stessa. L'autorizzazione viene rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, termine che può essere prorogato per giustificati motivi. Trascorso tale termine, l'autorizzazione si intende concessa. La presentazione di documentazione incompleta non equivale ad autorizzazione tacita al Subappalto.

3. Il periodo occorrente alla Committente per il rilascio dell'autorizzazione non può in alcun caso essere considerato come giusta causa di ritardo nell'esecuzione del Contratto e, per tale motivo, l'Appaltatore nulla ha a pretendere dalla Committente.

4. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Committente tutti i Subcontratti stipulati per l'esecuzione della prestazione contrattuale, con il nome dei Subcontraenti, l'importo dei contratti, l'oggetto delle prestazioni affidate, allegando i documenti richiesti da quest'ultima. La comunicazione deve essere inoltrata tramite la piattaforma "*Gestione cantieri*".

5. L'Appaltatore ed i Subappaltatori sono solidalmente responsabili nei confronti della Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di Subappalto.

L'Appaltatore è solidamente responsabile con i Subappaltatori degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente nonché dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assicurativi e delle ritenute fiscali a favore dei soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto.

6. La Committente rimarrà comunque estranea ai rapporti tra l'Appaltatore ed i suoi Subappaltatori.

7. Non sono considerati Subappalti le commesse date dall'Appaltatore ad altre imprese per l'approvvigionamento dei materiali, ma anche per tali prestazioni l'Appaltatore rimarrà l'unico responsabile nei confronti della Committente.

8. Qualora, in fase esecutiva, la Committente accerti il venir meno di uno dei requisiti presupposto per l'autorizzazione al Subappalto, l'Appaltatore verrà diffidato a far cessare le irregolarità riscontrate entro un termine che verrà precisato, pena la revoca dell'autorizzazione al Subappalto. In nessun caso

l'Appaltatore potrà per questo vantare pretese dalla Committente a qualsiasi titolo.

9. È fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai propri Subappaltatori. In difetto di ciò, la Committente sospenderà il successivo pagamento.

10. La Committente si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti (ritiro di permessi di accesso e/o sospensione dei pagamenti) nei confronti dell'Appaltatore nel caso di violazione delle disposizioni in materia di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/08.

11. Al fine del pagamento delle prestazioni contrattuali ivi compreso il saldo finale, ove previsto, la Committente acquisirà il D.U.R.C. dei Subappaltatori. Nell'ipotesi di ottenimento di D.U.R.C. negativo, la Committente attiverà l'intervento sostitutivo trattenendo dal Certificato di Pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

12. L'esecuzione delle prestazioni affidate in Subappalto non può formare oggetto di ulteriore Subappalto.

13. L'accesso alle aree aeroportuali doganali da parte del Personale e dei mezzi operativi del Subappaltatore, deve avvenire con le modalità previste all'Articolo "Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore" della Parte di volta in volta applicabile.

18bis. Disciplina Subappalti - Cottimi

1. Nei Contratti *strumentali*, ai sensi dell'art. 119 del Codice, l'affidamento in Subappalto è consentito solo previa autorizzazione della Committente ed entro il limite percentuale e con riferimento alle specifiche prestazioni indicate in Contratto.

2. In particolare, a pena di nullità, non potrà essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto dell'Appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente o delle attività ad alta intensità di manodopera.

3. Fermi i vincoli di cui sopra, per le attività di cui è stato dichiarato l'affidamento in Subappalto in sede di offerta:

- il Subappaltatore è tenuto a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore, inclusa l'applicazione di un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro territoriale in vigore, per il quale l'Appaltatore rilascia idonea dichiarazione di equivalenza economico-normativa
- gli Appaltatori corrisponderanno ai Subappaltatori i costi per la sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in Subappalto, senza alcun ribasso

- nell'ambito del corrispettivo del Subappalto gli Appaltatori riconosceranno ai Subappaltatori la revisione prezzi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 c. 2bis del Codice.

4. L'Appaltatore ed i Subappaltatori sono solidalmente responsabili nei confronti della Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di Subappalto. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con i Subappaltatori degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente nonché dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assicurativi e delle ritenute fiscali a favore dei soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto.

5. L'Appaltatore è responsabile dell'applicazione al Personale del Subappaltatore del medesimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall'Appaltatore stesso, o, in alternativa, di quello indicato dalla Committente in gara, anche con riferimento alle eventuali prestazioni scorparabili individuate dalla stessa, o di altro che garantisca tutele economiche e normative equivalenti.

6. Il Subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, che rimane responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente. Qualora nel corso dell'esecuzione dei Lavori la Committente accerti il venir meno di uno dei requisiti richiesti per l'autorizzazione al Subappalto, l'Appaltatore verrà diffidato a regolarizzare la situazione entro un termine che verrà precisato, pena la revoca dell'autorizzazione al Subappalto ed eventuale risarcimento dei danni subiti dalla Committente.

7. Per tutti i Subaffidamenti non qualificabili come Subappalti ai sensi dell'art.119, c. 2, del Codice, è comunque necessario inviare comunicazione preventiva al D.L./D.E.C., allegando i documenti richiesti da quest'ultimo.

8. Sia la comunicazione per i Subaffidamenti che la richiesta di autorizzazione per i Subappalti dovrà essere inoltrata, almeno venti giorni prima dell'avvio delle attività oggetto di Subappalto, tramite la piattaforma "Gestione cantieri", di cui all'Articolo "Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore" della Parte di volta in volta applicabile.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al Subappalto, l'Appaltatore dovrà presentare la relativa richiesta corredata della documentazione prevista dal Codice e indicata dalla Committente.

La presentazione di documentazione incompleta non vale a far decorrere il termine per la formazione del silenzio assenso previsto dall'art. 119, c. 16, Codice. Il periodo occorrente alla Committente per il rilascio dell'autorizzazione non può in alcun caso essere considerato come giusta causa di ritardo nell'esecuzione del Contratto e, per tale motivo, l'Appaltatore non ha a pretendere dalla Committente.

9. L'esecuzione delle opere affidate in Subappalto può formare oggetto di ulteriore Subappalto (cd "subappalto a cascata"), soltanto fino al primo livello successivo. Sono, in ogni caso, fatte salve le limitazioni previste in Contratto in considerazione della natura e complessità delle prestazioni oggetto dello stesso. Resta in ogni caso inteso che tale tipologia di Subappalto è consentita

solo previa autorizzazione della Committente, rilasciata a seguito di verifica in capo al Subappaltatore di secondo livello del possesso dei requisiti normativamente previsti.

10. L'accesso alle aree aeroportuali doganali, del Personale e dei mezzi operativi

del Subappaltatore, dovrà avvenire con le modalità previste al relativo paragrafo dell'Articolo "Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore" della Parte di volta in volta applicabile.

11. Prima dell'inizio dei Lavori il Subappaltatore, tramite l'Appaltatore, dovrà inviare alla Committente la documentazione attestante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, Cassa Edile se dovuta, assicurativi ed antinfortunistici.

La Committente si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti (ritiro di permessi di accesso, sospensione dei Lavori e/o sospensione dei pagamenti) nei confronti dell'Appaltatore nei seguenti casi:

- a) mancato inserimento nella piattaforma "Gestione Cantieri" dei contratti di Subappalto, entro il termine di 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle lavorazioni oggetto di Subappalto (i contratti di Subappalto dovranno riportare l'indicazione dei costi propri della sicurezza del Subappaltatore, nonché degli eventuali Costi della Sicurezza Aggiuntivi/Interferenziali individuati dalla Committente, oltre alla clausola di tracciabilità)
- b) (nel caso di *Contratto soggetto all'applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08*) mancata consegna al C.S.E. del P.O.S. predisposto dai Subappaltatori, almeno 10 giorni prima dell'inizio delle lavorazioni oggetto del Subappalto
- c) (nel caso di *Contratto soggetto all'applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08*) mancato coordinamento di tutti i Subappaltatori operanti nel Cantiere al fine di rendere gli specifici POS dei Subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il POS dell'Appaltatore stesso.

12. La Committente rimarrà comunque estranea ai rapporti tra l'Appaltatore ed i suoi Subappaltatori, salvo per quanto emerge in sede di autorizzazione e ferme le rivalse di legge.

13. Di regola, la Committente non corrisponderà direttamente i pagamenti al Subappaltatore o cottimista.

14. È fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere alla Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, oltre a quanto previsto al precedente Art. 16 c. 4 lett. c), copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti eseguiti in favore dei propri Subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate e del corrispettivo riferito ai costi della sicurezza riconosciuti, qualora dovuti e della manodopera (confermando l'applicazione del C.C.N.L. dichiarato). In difetto di ciò, la Committente sospenderà il successivo pagamento all'Appaltatore.

15. L'Appaltatore accetta, inoltre, che la Committente possa richiedere, in sede di liquidazione finale, la prova di avere ottemperato al pagamento dei materiali approvvigionati per l'esecuzione dell'opera e si impegna, se richiesto,

a fornire periodiche indicazioni sull'acquisto di tali materiali, indicando i quantitativi acquistati e la ditta da cui provengono.

16. *(eventuale, in caso di aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo)* A fronte degli obblighi ricadenti sui Subappaltatori in merito al raggiungimento dei medesimi standard qualitativi e prestazionali garantiti dall'Appaltatore, quest'ultimo si impegna a illustrare e imporre a tutti i propri Subappaltatori:

- la qualità dei materiali e dei componenti eventualmente offerti in sede di offerta tecnica
- (nel caso di *Contratto soggetto all'applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08*) il proprio Piano di qualità ambientale dei Cantieri
- ogni altro adempimento contrattualmente previsto.

17. Non sono considerati Subappalti le commesse date dall'Appaltatore ad altre ditte per l'approvvigionamento dei materiali, ma anche per tali prestazioni l'Appaltatore rimarrà responsabile nei confronti della Committente.

18. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Committente tutti i Subcontratti, che non sono Subappalti, stipulati per l'esecuzione dei Lavori affidati, con il nome dei Subcontraenti, l'importo e l'oggetto.

19. Nel caso di ricorso, da parte dell'Appaltatore, all'istituto dell'Avvalimento, troverà applicazione l'art. 104 c. 3 del Codice.

20. Al fine del pagamento delle prestazioni contrattuali ivi compreso il saldo finale, ove previsto, la Committente acquisirà il D.U.R.C. dei Subappaltatori. Nell'ipotesi di ottenimento di D.U.R.C. negativo riferito al Subappaltatore, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 119 c. 8 e 11 c. 6 del Codice.

21. L'autorizzazione di Subappalti/Subaffidamenti inerenti alle attività elencate all'art. 1 c. 53 della L. 190/12 non può essere concessa se non previo accertamento dell'iscrizione, da parte del Subappaltatore, alla White List istituita presso la Prefettura territorialmente competente.

19. Accettazione e qualità dei materiali

1. L'Appaltatore è tenuto, prima di procedere agli ordinativi dei materiali, a sottoporre al D.L./D.E.C., per approvazione, la documentazione tecnica relativa ai materiali stessi, nonché alla loro applicazione e alla loro installazione nello specifico utilizzo.

2. Per l'approvazione di alcuni materiali può essere richiesta anche un'omologazione o una prova di tipo, a onere dell'Appaltatore, alla presenza dei tecnici eventualmente designati dal D.L./D.E.C.

3. Il D.L./D.E.C. si riserva di richiedere all'Appaltatore documentazioni atte a dimostrare l'affidabilità e la manutenibilità dei materiali (o apparecchiature) in esame, nonché di condizionare l'approvazione dei materiali stessi all'adeguatezza delle prestazioni.

4. Tutti i materiali impiegati dovranno rispondere alle norme UNI/CNR, CEI, ISPESL, di prova e di accettazione, ed alle tabelle UNEL, nonché alle altre norme e prescrizioni richiamate nei documenti allegati al Contratto. In particolare, tutti i materiali dovranno essere marcati CE secondo il Regolamento Europeo 305/2011 (CPR).

5. Con riferimento ai Regolamenti UE 305/11 e alla direttiva 2014/35/CE, si prescrive quanto segue:

- a. in Cantiere/Area di Lavoro devono essere impiegati solo materiali marcati CE, qualora l'apposizione di tale marchio sia per essi prevista, idonei all'impiego previsto e che soddisfino i requisiti essenziali se e nella misura in cui tali materiali siano soggetti a regolamentazioni che prevedano tali requisiti;
- b. i prodotti che saranno sprovvisti della marcatura CE, qualora l'apposizione di tale marchio sia per essi prevista, o dell'Attestato di Conformità, dovranno essere immediatamente ritirati dal Cantiere/Area di Lavoro e non potranno essere in alcun modo installati nell'opera.

6. Tutti i materiali impiegati, i componenti e le loro parti, le opere ed i manufatti dovranno risultare rispondenti alle norme emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell'affidamento dei singoli Lavori o che vengano emanate prima dell'ultimazione degli stessi.

7. Tutti i materiali impiegati nelle strutture dovranno essere conformi alle prescrizioni del D.M. Infrastrutture 17.01.2018 "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" emanate in ottemperanza all'Art.60 del D.P.R. 380/2001 (ex Art. 21 della legge 5/11/1971 n° 1086).

I materiali e prodotti per uso strutturale dovranno essere:

- a. identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;
- b. qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
- c. accettati dal D.L./D.E.C. mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.

In particolare, per quanto attiene l'identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi:

- a. materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE e sia terminato il periodo di coesistenza. In questo caso il loro impiego è possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD), recepita in Italia dal DPR 21/04/1993, n.246, così come modificato dal DPR 10/12/1997, n. 499;
- b. materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma armonizzata o la stessa ricada nel periodo di coesistenza, in questo caso la qualificazione dovrà essere effettuata secondo le modalità e le procedure indicate nel citato D.M. 14.01.2008.

8. Le prove su materiali e prodotti forniti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, dovranno essere effettuate da:

- a. laboratori di prova notificati ai sensi dell'art.18 della Direttiva n.89/106/CEE;
- b. laboratori di cui all'art.59 del DPR n.380/2001.

9. In mancanza di particolari prescrizioni i materiali dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio.

10. Nessun materiale potrà essere posto in opera senza preventiva accettazione qualitativa da parte del D.L./D.E.C.

11. L'accettazione dei materiali diverrà definitiva solo dopo la loro messa in opera.

12. I materiali non accettati dovranno essere prontamente rimossi dal Cantiere/Area di Lavoro; in caso contrario la Committente potrà provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, al quale farà carico qualsiasi danno che gli potrà derivare per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

13. Tali materiali dovranno essere rimpiazzati da parte dell'Appaltatore a proprie spese, con materiali delle caratteristiche tecniche e qualitative richieste dal Contratto, entro e non oltre il numero di giorni dalla comunicazione di mancata accettazione, che verrà stabilito di volta in volta dalla Committente in funzione della tipologia e del tempo di approvvigionamento del materiale. Trascorso tale periodo, l'Appaltatore sarà soggetto al pagamento di penale se contrattualmente prevista.

14. Le spese sostenute dalla Committente per la rimozione d'ufficio verranno dedotte dal primo pagamento utile.

15. I materiali introdotti in Cantiere/Area di Lavoro, anche se accettati dal D.L./D.E.C., resteranno in custodia dell'Appaltatore nonché a suo rischio e pericolo fino alla loro messa in opera e ciò non solo in caso di distruzione o deterioramento, ma altresì di sottrazione, da chiunque causati.

16. I materiali utilizzati dovranno essere di primo impiego e di qualità, misure, forma, composizione, colori uniformi, secondo quanto prescritto dall'Ufficio di Direzioni Lavori/D.E.C. Essi non dovranno presentare difetti tali da comprometterne resistenza, aspetto, funzioni, durata e regolarità di impiego.

17. Le consegne saranno effettuate in imballaggi o contenitori originali sigillati, con indicazione della provenienza e della marca di fabbrica. In particolare, i materiali deteriorabili dovranno essere conservati in locali ben chiusi, al riparo dall'umidità e negli involucri originali da aprirsi solo al momento dell'uso, oppure immagazzinati in silos.

18. Il D.L./D.E.C. potrà rifiutare in qualunque momento quei materiali che si fossero deteriorati dopo l'introduzione in Cantiere/Area di Lavoro o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle prescrizioni impartitegli. In tal caso l'Appaltatore è tenuto a rimuoverli dal Cantiere/Area di Lavoro e sostituirli con altri idonei, a sue spese.

19. L'Appaltatore si impegna inoltre a lavorare e/o mettere in opera i materiali avuti in consegna dalla Committente in modo da contenere gli sfridi entro i limiti d'uso per gli stessi. Tutti i materiali ed apparecchiature forniti dalla Committente si intendono consegnati in Cantiere/Area di Lavoro e dovranno essere scaricati e ritirati direttamente dall'Appaltatore; scarico, stoccaggio e trasporto a Piè d'Opera di detti materiali saranno a sua cura e spese.

20. L'Appaltatore, all'atto della presa in consegna dei materiali forniti dalla Committente, sono tenuti a verificarne il perfetto stato, assumendosi da quel momento la responsabilità per tutti i difetti, esclusi quelli di costruzione, che venissero constatati nel corso o alla fine dei Lavori.

21. Eventuali ritardi nella consegna dei materiali di fornitura della Committente non daranno diritto all'Appaltatore a richiedere alcun maggiore compenso né alcuna proroga al termine per l'esecuzione dei Lavori previsto nell'atto di affidamento se tali ritardi, a giudizio del D.L./D.E.C., non pregiudicheranno l'avanzamento dei Lavori stessi.

22. Con riferimento alla fornitura di manufatti soggetti a naturale usura, l'Appaltatore è tenuto a lasciare a disposizione della Committente, quale scorta e dopo il collaudo finale, un quantitativo minimo pari al 2% (o secondo prescrizione di Capitolato/Contratto ove diversamente specificato).

23. [In caso di applicazione dei Criteri ambientali minimi] L'Appaltatore, sia per sé che per i propri Subappaltatori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al d.M. specificato in Contratto.

20. Esecuzione dei Lavori – Difetti di costruzione

1. L'Appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza delle opere o parti di esse alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, nel Progetto Esecutivo, nelle istruzioni e nelle prescrizioni del D.L./D.E.C.

2. L'Appaltatore dovrà demolire o sostituire a proprie spese e rischio quanto eseguito in difformità alle prescrizioni contrattuali, o che risulti difettoso, o eseguito senza la necessaria diligenza, o con materiali diversi da quelli previsti contrattualmente, o che dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze, o che, pur eseguito secondo Progetto, avrebbe dovuto essere oggetto di segnalazione precedentemente all'esecuzione e saranno tenuti al risarcimento dei danni provocati.

3. Qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, la Committente procederà d'ufficio alla sostituzione o demolizione e rifacimento dei Lavori a carico dell'Appaltatore.

4. Nel caso in cui i Lavori riscontrati difettosi o difformi abbiano formato oggetto di pagamenti in acconto, l'importo corrisposto verrà recuperato,

maggiorato della differenza con le spese sostenute per la sostituzione o rimozione e il rifacimento d'ufficio, dal primo pagamento utile.

5. Qualora il D.L./D.E.C. presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore; in caso contrario lo stesso ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

6. È facoltà del D.L./D.E.C. accettare tali opere; in tal caso esse saranno valutate tenendo conto dell'eventuale loro minor costo, restando obbligato l'Appaltatore ad eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali Lavori accessori complementari che gli fossero richiesti per l'accettazione delle opere suddette. L'Appaltatore non avrà comunque diritto a proroghe della durata dei Lavori.

7. Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità alle prescrizioni contrattuali, o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione. L'Appaltatore non potrà mai opporre ad esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel Cantiere/Area di Lavoro del personale del D.L./D.E.C., l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte del D.L./D.E.C.

8. Resta comunque stabilito che ogni modalità esecutiva, nessuna esclusa, dovrà rigorosamente rispondere alle disposizioni normative ed alle prescrizioni amministrative emanate dai vari Organi, Enti ed Associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell'aggiudicazione o che vengano emanate prima dell'ultimazione dei Lavori.

21. Danni per cause di forza maggiore

1. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne farà formale denuncia scritta al D.L./D.E.C. entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento, e adotterà tutte le misure disponibili per limitarne le conseguenze. Il D.L./D.E.C. procederà agli accertamenti.

2. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei Lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

3. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei Lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di cui al Contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di Cantiere/Area di Lavoro e di mezzi d'opera.

4. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

5. Si considerano danni derivanti da cause di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili di cui al successivo

Art. 36, che l'Appaltatore non sia riuscito ad evitare malgrado l'adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza.

6. Non sono considerati dovuti a forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed i guasti che venissero causati alle scarpate ed ai danni rilevati e provocati dalle acque di pioggia anche eccezionali.

7. I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati alla Committente.

22. Ultimazione Lavori e conto finale

1. Completato l'intervento, l'Appaltatore ne darà formale comunicazione al D.L./D.E.C. che, accertata l'effettiva ultimazione, procederà alla redazione del certificato di Ultimazione Lavori ed alla stesura del Conto Finale.

2. La consegna delle singole opere ultimate dovrà avvenire unicamente a mani del D.L./D.E.C.

3. Per tutti gli effetti di legge, ed in particolare per quanto attiene ai termini di cui all'art. 25 dell'Allegato II.14 del Codice (nel caso di Contratto *strumentale*), la presa in consegna effettiva delle opere da parte della Committente ha luogo solo dalla data del certificato di Collaudo favorevole, o del certificato di regolare esecuzione. Pertanto, l'uso delle opere a seguito dell'avvenuta consegna per valutarne la funzionalità ai fini del Collaudo, non significherà accettazione delle opere stesse.

4. Gli effetti dell'accettazione si intendono operanti non con l'ultimazione dei Lavori bensì con l'atto del Collaudo favorevole.

5. Qualora l'Appaltatore abbia provveduto ad eseguire anche opere impiantistiche, quest'ultimo sarà tenuto a presentare una dichiarazione di conformità degli impianti alle normative tecniche in vigore, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 37/08.

23. Garanzie per buona esecuzione

1. L'Appaltatore garantisce che i Lavori oggetto del Contratto saranno realizzati a perfetta regola d'arte e che i relativi materiali, componenti, attrezzature e tutto quanto, comunque, necessario a garantire il perfetto adempimento della prestazione contrattuale saranno:

- a) esenti da errori e difetti nei materiali, nelle lavorazioni e nella scelta di componenti, che dovranno essere reperibili sul mercato;
- b) conformi ai requisiti funzionali e tecnici e tecnici specifici previsti nella documentazione tecnica e di progetto allegata al Contratto;
- c) conformi alle disposizioni normative applicabili presso l'aeroporto di riferimento;

- d) durevoli nel tempo e non soggetti ad eccessiva usura.
2. L'Appaltatore espressamente garantisce la piena utilizzabilità di quanto fornito e messo in opera.
 3. L'Appaltatore riconosce altresì di essere soggetto alle responsabilità previste dal Codice Civile.
 4. Tutte le opere oggetto del Contratto sono soggette ad una garanzia per la durata prevista dalle leggi e norme vigenti.
 5. Durante il periodo di garanzia l'Appaltatore risponderà di ogni danno derivato alla Committente ed a terzi causato, a titolo esemplificativo ma non limitativo, dall'esecuzione non corretta o dalla messa in opera di materiali non conformi alle specifiche contrattuali, anche se non rilevata né rilevabile in sede di Collaudo, delle opere realizzate obbligandosi ad eseguire con sollecitudine, e comunque non oltre il decimo giorno dalla ricezione dell'avviso inviato dalla Committente, le opportune riparazioni o rifacimenti o sostituzioni di quanto riscontrato difettoso o irregolarmente eseguito. A fronte di ciò, l'Appaltatore non potrà richiedere, e la Committente non corrisponderà, alcun compenso e/o indennizzo.
 6. Inoltre, a partire dalla data di redazione del Verbale di Collaudo, l'Appaltatore si impegna a prestare la garanzia di 24 mesi (fatte salve diverse previsioni contrattuali) per la buona esecuzione dei Lavori.
 7. Qualora alla data della scadenza del periodo di garanzia non fossero stati effettuati i Collaudi degli impianti, il periodo di garanzia verrà prorogato a partire dalla data effettiva dei Collaudi stessi.
 8. Nel caso in cui, nel corso del periodo in cui opera la garanzia, si rendesse necessario procedere alla sostituzione di componenti, parti assemblate o dispositivi non funzionanti, l'Appaltatore si impegna a provvedere alla loro sostituzione, utilizzando componenti, parti assemblate o dispositivi originali di nuova fabbricazione.
 9. Nel caso si riscontrasse, nel periodo di garanzia, un errore nella Progettazione Esecutiva da parte dell'Appaltatore, tutte le componenti, le parti assemblate o i dispositivi interessati da tale Progettazione dovranno essere sostituiti da componenti, parti assemblate o dispositivi, riprogettati dall'Appaltatore. La Progettazione, la costruzione, la sostituzione di tali parti saranno a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore. Per le parti riprogettate, il periodo di garanzia di 24 mesi (fatte salve diverse previsioni contrattuali) decorrerà dal momento della loro sostituzione.
 10. Nel periodo di garanzia l'Appaltatore è tenuto a rilasciare una polizza che tenga indenni la Committente da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

24. Collaudo in corso d'opera e finale

1. La Committente si riserva la facoltà, qualora la tipologia dell'intervento lo richieda, di effettuare il Collaudo in corso d'opera e il Collaudo finale anche mediante apposita Commissione di Collaudo nominata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.

2. Si applicano le disposizioni della Sezione III dell'Allegato II.14 del Codice e quelle riportate nel presente articolo.

3. Il Collaudo avrà lo scopo di verificare e certificare che i Lavori siano stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità al Contratto e a tutta la relativa documentazione contrattuale.

4. Il Collaudo comprenderà tutte le verifiche previste dalle leggi vigenti e tutti gli accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di Collaudo giudicherà necessari durante le visite di Collaudo in corso d'opera.

5. Le opere strutturali saranno sottoposte a Collaudo statico che sarà eseguito da un professionista regolarmente iscritto all'Albo professionale, nominato dalla Committente, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

6. Durante il corso dei Lavori, il D.L./D.E.C. avrà la facoltà discrezionale di predisporre verifiche e prove sui materiali e sulle opere in esecuzione e Collaudi parziali sugli impianti ed apparecchiature, nonché di rivedere le misure e di ordinare assaggi, prelievi e prove per accertare la rispondenza di quanto eseguito agli elaborati di progetto, in conformità a quanto stabilito dalle vigenti normative e secondo le prescrizioni degli atti contrattuali.

7. La Commissione di collaudo potrà effettuare, a propria discrezione, visite periodiche in corso d'opera:

- a) durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni e, in generale, delle lavorazioni non ispezionabili in sede di Collaudo finale, o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;
- b) nei casi di interruzioni, o di anomalo andamento dei Lavori rispetto al programma esecutivo.

Di ogni operazione sarà redatto apposito verbale sottoscritto dagli intervenuti, nel quale saranno rilevati e verbalizzati gli eventuali difetti delle opere eseguite e/o dei materiali impiegati.

8. I Collaudi in corso d'opera non pregiudicano le risultanze del Collaudo finale.

9. L'Appaltatore dovrà, comunque, a proprie spese, provvedere alla sostituzione dei materiali e/o apparecchiature ritenute difformi e/o non idonee dal D.L./D.E.C., nonché al rifacimento delle opere anch'esse eseguite in modo difforme da quanto previsto dagli elaborati progettuali e/o prescritto dal D.L./D.E.C. stesso.

10. Durante la posa di impianti ed apparecchiature, su richiesta del D.L./D.E.C., saranno effettuati prove e Collaudi parziali, nonché Collaudi presso l'officina dei costruttori delle apparecchiature.

11. Il tempo necessario per la sostituzione o il rifacimento non potrà essere calcolato in aggiunta al tempo utile per l'esecuzione dei Lavori.

12. Nel caso si dovessero riscontrare difetti o mancanze di poca entità, riparabili in tempi brevi, la Commissione di Collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'Appaltatore un termine. Il certificato di Collaudo sarà rilasciato solo in presenza di dichiarazione del D.L./D.E.C. che attesti che l'Appaltatore ha completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.

13. Se i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera, la sua fruibilità e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, la Commissione di Collaudo determinerà, nell'emissione del certificato, la somma che in conseguenza dei riscontrati difetti deve detrarsi dal credito dell'Appaltatore.

14. Il Collaudo finale dell'intervento avverrà entro sei mesi dalla data in cui il D.L./D.E.C. avrà elaborato il Verbale di Ultimazione delle opere.

15. Il certificato di Collaudo avrà carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dall'emissione del medesimo. Nell'arco di tale periodo, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, posto che ai sensi dell'art. 125 c. 7 del Codice (nel caso di Contratto *strumentale*), il pagamento della suddetta rata non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

16. Nel caso di Lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00, il certificato di Collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; nel caso di Lavori di importo inferiore a € 40.000,00, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del D.L. sulle fatture di spesa.

17. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei Lavori.

18. Il Collaudo finale, anche se favorevole, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di legge.

19. Se il certificato di Collaudo non sarà approvato nei termini di legge, l'Appaltatore avrà diritto allo svincolo della cauzione e delle ritenute prestate.

25. Presa in consegna anticipata delle opere

1. È facoltà della Committente occupare o, comunque, utilizzare in tutto o in parte le opere eseguite o in stato di avanzata esecuzione, con eventuale predisposizione di allacciamenti provvisori, previ accordi con il D.L./D.E.C. e l'Appaltatore, senza che da ciò derivi a quest'ultimo diritto a compensi o

indennizzi di alcun genere, in accordo a quanto disposto dall'art. 24 dell'Allegato II.14 del Codice (nel caso di Contratto strumentale).

2. In caso di richiesta di presa in consegna anticipata verrà redatto dettagliato verbale di consistenza, da allegare al Verbale di Consegna del Lavoro, che attesterà lo stato di fatto delle opere consegnate, così da accertare che l'occupazione possa farsi senza rischi ed inconvenienti da parte della Committente e senza lesione dei patti contrattuali; nello stesso potranno essere già rilevati e verbalizzati eventuali difetti di costruzione che l'Appaltatore sarà tenuto ad eliminare entro i termini che gli verranno prescritti dal D.L./D.E.C.

3. A seguito di tale constatazione tecnica, la Committente potrà immediatamente utilizzare le opere consegnate.

4. Tale anticipata occupazione non comporterà modifiche nelle modalità di pagamento e non implicherà decadenza per la Committente dal diritto a sollevare qualunque eccezione per vizi e difetti di costruzione, senza alcun pregiudizio per gli ulteriori accertamenti tecnico-amministrativi che potrà fare la Commissione di Collaudo.

5. La consegna anticipata delle opere dovrà essere disposta unicamente dal D.L./D.E.C.

6. A tutti gli effetti le opere appaltate si intendono consegnate definitivamente alla Committente solo al momento dell'approvazione del Collaudo, così come disposto dall'art. 24 c. 3 dell'Allegato II.14 del Codice (nel caso di Contratto *strumentale*).

26. Attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

1. Qualora nel corso dell'esecuzione del Contratto dovesse verificarsi la necessità di effettuare attività lavorativa in spazi che, per le specifiche condizioni fisiche che li contraddistinguono, sono soggetti alle prescrizioni di cui al Decreto 177/2011 c.d. "ambienti sospetti di inquinamento o confinati", la Committente provvederà a individuarli come tali in apposita documentazione e la loro realizzazione dovrà avvenire in conformità alle previsioni di cui al D.P.R. 177/2011.

2. In particolare, l'attività potrà essere svolta esclusivamente da imprese o da lavoratori autonomi che risultino specificamente qualificati sia con riguardo alle misure di prevenzione e di protezione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sia con riferimento alla tutela del lavoro, come previsto all'art. 2 del D.P.R. 177/2011.

3. Sarà cura della Committente verificare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 2 del D.P.R. 177/2011 in capo a chi eseguirà l'attività, promuovere una specifica riunione di coordinamento preliminare e rilasciare un permesso di lavoro. Dovrà quindi essere adottata da parte

dell'Appaltatore una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove possibile, ridurre al minimo i rischi propri dell'attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

4. Si procederà alla certificazione del Contratto di Appalto/Subappalto nelle seguenti ipotesi:

- presenza di interferenze tra le organizzazioni della Committente e dell'Appaltatore nel luogo confinato;
- nell'ipotesi di ricorso al Subappalto (certificazione a cura dell'Appaltatore).

5. L'Appaltatore dovrà procedere alla certificazione dei relativi contratti di lavoro nell'ipotesi specificamente prevista all'art. 2, lett. c), del D.P.R. 177/2011.

6. In relazione alle attività di cui alla presente clausola, non è ammesso il ricorso a Subappalti se non espressamente autorizzati dalla Committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. 276/2003.

7. Gli oneri derivanti da qualunque operazione inerente eventuali attività in ambienti confinati si intendono a carico dell'Appaltatore.

27. Polizze assicurative

1. Ove contrattualmente richiesta l'attivazione di coperture assicurative in relazione alle specifiche caratteristiche dell'appalto, l'Appaltatore vi provvede anteriormente alla sottoscrizione del Contratto, sottoponendo i testi alla Committente per preventivo benestare alla stipula.

2. Le polizze devono essere rilasciate da primarie Compagnie di Assicurazione, dotate di uno standard "B++" secondo la classificazione dell'Agenzia AM Best o, in alternativa, "BBB+" secondo la classificazione dell'Agenzia Standard & Poor's o, in alternativa, "BBB+" secondo la classificazione dell'Agenzia Fitch o, in alternativa, "Baa1" secondo la classificazione dell'Agenzia Moody's.

3. Il Contratto dettaglia le tipologie di coperture richieste indicandone ambito di operatività e massimali. Le stesse, valide su base annuale (salvo diversa previsione contrattuale), devono essere rinnovate di anno in anno, mantenendo inalterato il massimale di polizza per ciascun anno.

4. Oltre allo scrupoloso rispetto delle condizioni espresse dalle polizze, l'Appaltatore è tenuto all'osservanza di quanto di seguito specificato.

a. Denuncia della variazione del rischio

L'Appaltatore dovrà denunciare alla Committente tutte le circostanze che possano influire sull'apprezzamento del rischio, nonché i mutamenti che si verificassero nel corso dell'assicurazione.

b. Denuncia di sinistro

Appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento, darne immediata notizia per iscritto alla Committente, rimettendo a questa, al più presto possibile, un dettagliato rapporto scritto

- e fornire tutti i particolari, informazioni e prove che possano essere ragionevolmente richiesti.
- c. Spese per la valutazione dei danni
È onere dell'Appaltatore pagare tutte le parcelle e spese per professionisti nella fase di studio e Progettazione conseguenti al danno, o distruzione dei beni oggetto del Contratto, nonché maggiori spese per onorari dei periti eccedenti la somma garantita da coperture assicurative, ed ogni eventuale spesa da sopportare per l'assistenza tecnica e legale nella valutazione e liquidazione del sinistro.
- d. Imposte ed altri carichi
È onere dell'Appaltatore pagare le imposte ed altri carichi, presenti e futuri, stabiliti in conseguenza del Contratto della polizza assicurativa.
- e. Aumento dell'importo dei Lavori
È onere dell'Appaltatore pagare il supplemento al premio nel caso di aumento dell'importo dei Lavori.
- f. Reintegro della somma assicurata
È onere dell'Appaltatore corrispondere il premio richiesto dalla Committente nel caso di reintegro della somma assicurata.
In difetto vi provvederà la Committente e, senza necessità di messa in mora, tratterrà l'importo del premio richiesto dall'emettendo Certificato di Pagamento, oppure dalle altre somme in mani della Committente.
- g. Danni cagionati a terzi, sia per le lesioni a persone sia per danni a cose
È onere dell'Appaltatore tenere indenne la Committente dei maggiori danni non coperti dal massimale assicurato per i sinistri di cui alle condizioni generali di polizza.

28. Responsabilità dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è responsabile in proprio della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle previsioni normative vigenti e, per ogni danno che, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da terze parti, possano derivare alla Committente e/o a qualunque terzo. Si impegna, inoltre, a manlevare la Committente da ogni eventuale futura richiesta di risarcimento che possa essere avanzata anche da parte di terzi in dipendenza del Contratto.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, la Committente si riserva di prevedere in Contratto all' Art. "Polizze assicurative", la stipula di idonee polizze assicurative alle condizioni e con i massimali ivi indicati.
3. Qualora, nel corso dell'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, lo stesso dovrà provvedere immediatamente a sanare tale anomalia, restando salvo il diritto della Committente di richiedere il risarcimento del danno subito in ipotesi di risoluzione del Contratto.
4. Qualora l'operatività della polizza fosse limitata dall'eventuale mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un

periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte dell'Appaltatore, ferma restando la possibilità della Committente di incamerare l'eventuale cauzione contrattualmente prevista o di portare in detrazione l'importo corrispondente in occasione del primo pagamento utile.

5. Resta in ogni caso ferma la sussistenza dell'integrale responsabilità dell'Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.

29. Riserve

1. Le domande ed i reclami dell'Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dall'art. 7 dell'Allegato II.14 del Codice.

2. Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del D.L./D.E.C., non avranno effetto interruttivo o sospensivo sulle lavorazioni contrattuali.

3. Qualora l'Appaltatore non abbia firmato il registro di contabilità, oppure, avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicitato le sue riserve entro 15 giorni dalla firma, i fatti registrati si avranno come accertati e l'Appaltatore decadrà dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, riserve o domande che ad essi si riferiscono.

4. Nel caso di Contratto *strumentale*, trova integrale applicazione la disciplina di cui all'Allegato II.14 del Codice.

30. Rinvenimenti

1. L'Appaltatore è tenuto a denunciare alla Committente ed al D.L./D.E.C. il rinvenimento di oggetti di valore intrinseco o di interesse archeologico occorso durante l'esecuzione delle opere, oggetti di cui dovrà avere la massima cura fino alla consegna alla Committente, adottando ogni disposizione necessaria per garantirne l'integrità, la custodia e conservazione.

2. L'Appaltatore dovrà sospendere i Lavori nel luogo di rinvenimento e potrà riprenderli solo in seguito ad ordine scritto del D.L./D.E.C. nel quale sia riportata l'autorizzazione della locale Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele che verranno imposte.

3. L'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità e il diligente recupero.

31. Controversie - Collegio Consultivo Tecnico

1. Le Parti si adopereranno al fine di comporre amichevolmente le contestazioni che dovessero insorgere sull'interpretazione e sull'esecuzione delle condizioni contrattuali tutte. Ove ciò non fosse possibile, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

2. In caso di *Contratti Strumentali* di valore pari o superiore alla soglia UE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 215 c.1 del Codice, è prevista la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, con le modalità di cui all'Allegato V.2 del medesimo.

32. Privacy

1. Le Parti aderiscono ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali dettati dal Regolamento Europeo 2016/679 ("GDPR") nonché dal D.Lgs. 196/2003, così come successivamente modificato dal D.Lgs. 51/2018 e D.Lgs. 101/2018 ("Codice *Privacy*" e, congiuntamente con il GDPR, nonché con i relativi provvedimenti/decisioni applicabili in materia ed emessi/e dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, la "Normativa *Privacy*"). Le Parti dichiarano che i dati personali di cui verranno a conoscenza nel corso del rapporto contrattuale saranno trattati unicamente al fine di dare esecuzione al Contratto e di adempiere ad ogni relativa obbligazione di natura fiscale, contabile e amministrativa, nonché ad ogni altro obbligo di legge derivante, direttamente o indirettamente, dal Contratto stesso. Ciascuna Parte prende atto della circostanza per cui tali rispettivi trattamenti hanno natura obbligatoria, essendo effettuati in esecuzione di un obbligo contrattuale, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto di conferimento non consentirebbe di perfezionare il Contratto, e si impegna altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e/o successivamente trattati, il tutto nel pieno rispetto della Normativa *Privacy*. In particolare, ciascuna Parte autorizza espressamente l'inserimento dei dati propri e del Personale nelle banche dati dell'altra Parte, consentendo all'altra Parte di trattare e comunicare i propri dati a terzi, qualora tale trattamento o comunicazione si renda necessario per le seguenti finalità riferite al Contratto: (a) adempimenti di specifici obblighi contabili e fiscali; (b) gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali, nonché dei relativi aspetti informativi; (c) finalità connesse a obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimamente preposte; (d) gestione del contenzioso; (e) finalità statistiche e di rilevazioni sui rispettivi standard aziendali; (f) servizi di controllo interno.

2. I dati verranno trattati con modalità manuali e/o automatizzate, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, secondo quanto previsto dalla Normativa *Privacy*. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati verranno trattati nell'ambito dello Spazio Economico Europeo. Qualora una delle Parti intenda trasferire i dati trattati in relazione al Contratto in Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo, la stessa ne darà pronta comunicazione all'altra Parte.

3. A ciascuna Parte e al Personale sono garantiti i diritti espressamente riconosciuti dalla Normativa *Privacy*, in particolare quelli di cui agli artt. 15-21

del GDPR, ivi incluso il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati personali e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima, nonché di chiedere il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte, titolare del trattamento, e il diritto alla portabilità dei propri dati personali e quello di proporre un reclamo, una segnalazione o un ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, ove ne ricorrano i presupposti.

4. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a mantenere la riservatezza e a adottare ogni misura di sicurezza tecnica e organizzativa imposta dalla Normativa *Privacy* per proteggere i dati raccolti nell'esecuzione del Contratto contro accidentali o illegittime distruzioni, accidentali perdite e danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati e contro ogni altra illegittima e non autorizzata forma di trattamento. Le Parti riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento dello stesso agiranno quali Titolari autonomi del trattamento, ciascuna per quanto attiene al proprio ambito di competenza. Le Parti si impegnano affinché il Personale rispetti la Normativa *Privacy*, inclusi gli aspetti relativi alla sicurezza e alla confidenzialità dei dati personali.

5. Inoltre: a) l'Appaltatore, ai sensi della Normativa *Privacy*, si impegna: (i) a informare il Personale che i propri dati personali verranno comunicati alla Committente per l'adempimento di obblighi normativi relativi al Contratto, specificando altresì che la Committente, quale titolare autonomo del trattamento, tratterà tali dati nel rispetto della Normativa *Privacy* e (ii) a consegnare al Personale l'informativa privacy della Committente ("Informativa Committente" sub Allegato B) qui allegata ai sensi dell'art. 14 GDPR; b) in caso di Subappalto, l'Appaltatore si impegna: (i) ai sensi della Normativa *Privacy*, a informare il Subappaltatore che i suoi dati personali e, se necessario, i dati personali del proprio Personale verranno comunicati alla Committente per l'adempimento di obblighi normativi relativi al Contratto, specificando altresì che la Committente, quale titolare autonomo del trattamento, tratterà tali dati personali nel rispetto della Normativa *Privacy*; (ii) a far sì che il Subappaltatore consegni al proprio Personale l'Informativa Committente (Allegato B) e (iii) a inserire nel contratto di Subappalto una clausola che contenga le previsioni sub (i) e sub (ii).

6. Per le finalità di cui sopra, ciascuna Parte si impegna fin d'ora a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi pregiudizio dovesse derivarle quale conseguenza dell'inadempimento delle prescrizioni contenute nel presente articolo e/o di qualsivoglia violazione della Normativa *Privacy*.

33. Sistema Gestione Ambientale e dell'Energia

1. Il Sistema di Gestione Ambientale e dell'Energia (di seguito anche S.G.A.E.) è basato sui principi fondamentali del rispetto della salvaguardia ambientale e

dell'efficienza energetica, secondo la normativa vigente. L'Appaltatore è pertanto tenuto a rispettare quanto previsto dalle procedure del S.G.A.E. connesse con le attività oggetto del Contratto, pubblicate sul sito istituzionale della Committente e costituenti parte integrante del Contratto.

2. L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire un Piano di gestione ambientale oltre all'adeguata formazione/informazione al Personale, in particolare riguardo agli aspetti ambientali ed energetici connessi all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3. L'inosservanza di quanto previsto dal S.G.A.E., rappresenta giustificato motivo di risoluzione del Contratto da parte della Committente, che si riserva in tal caso di proporre le conseguenti azioni di rivalsa e di risarcimento dei danni (anche di immagine).

34. Rispetto del Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001 e del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione

1. L'Appaltatore dichiara e garantisce di conoscere e di rispettare la normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, in particolare, le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 ("Decreto") e la normativa anticorruzione, tempo per tempo vigenti.

2. La Committente dichiara e dà atto (i) di aver adottato il Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ("Modello 231") disponibile sul sito internet della stessa; (ii) di aver adottato un Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione certificato UNI ISO 37001:2016 "*Anti Bribery Management System*" ("Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione"), di cui la Politica per la prevenzione della corruzione è una componente essenziale, disponibile sul medesimo sito internet ("Politica"); (iii) di aver nominato un organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ("OdV") deputato a vigilare sull'osservanza ed effettiva attuazione del Modello 231 da parte di tutti i soggetti destinatari, nonché (iv) di avere attuato i presidi aziendali (tra cui, a titolo esemplificativo, un sistema procedurale) idonei a prevenire la commissione, anche nella forma di tentativo, dei reati previsti nel Modello 231, ed in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste dal Decreto, e dei reati corruttivi e dei comportamenti vietati previsti dal Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione e dalla Politica.

3. L'Appaltatore dichiara di essere stato portato a conoscenza da parte della Committente (i) dell'adozione del Modello 231 e (ii) dell'adozione del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione e della relativa Politica, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e dei quali lo stesso espressamente si impegna a rispettarne tutte le previsioni.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga a:

- a. non praticare né tollerare, anche con riferimento alla propria catena di fornitura, alcuna forma di corruzione, sia in generale nell'ambito delle proprie attività, sia in particolare al fine di ottenere l'affidamento di contratti da parte della Committente;
 - b. rispettare il Modello 231 conformandosi ai principi etici e alle norme di comportamento ivi indicate, nonché ai suoi presidi, in particolare, a titolo esemplificativo, al sistema procedurale della Committente;
 - c. segnalare direttamente e senza indugio alcuno all'OdV eventuali violazioni del Modello 231 e/o dei suoi presidi di cui venga a conoscenza, attraverso il canale di segnalazione (whistleblowing) dedicato disponibile sul sito internet della Committente;
 - d. ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti provenienti da Committente e/o dall'OdV;
 - e. informarsi sugli aggiornamenti e sulle modifiche del Modello 231 e della Politica acquisendoli sul sito internet della Committente.
4. Qualora l'Appaltatore e il Personale (i) si rendano inadempienti alle obbligazioni assunte con la presente clausola, oppure (ii) pongano in essere comportamenti che, a discrezione della Committente, siano in contrasto con le previsioni del Modello 231 e/o della Politica, la Committente avrà facoltà di dichiarare il Contratto risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile e di adottare tutti i rimedi di legge nonché tutti i rimedi contrattualmente previsti a tutela dei propri diritti, dei propri interessi, della propria immagine e della propria reputazione, potendo agire anche per il risarcimento degli ulteriori eventuali danni subiti.

35. Codice Etico e Normativa Antimafia

1. L'Appaltatore dichiara e garantisce di conoscere e di rispettare la normativa antimafia tempo per tempo vigente e di informare sempre il proprio operato ad integrità, etica, onestà, trasparenza e buona fede, a tal fine adottando idonei ed adeguati strumenti di governance aziendale; l'Appaltatore dichiara e garantisce altresì di informare sempre il proprio operato alle *best practice* in materia di etica, anche con riferimento alla propria catena di fornitura.
2. Con la finalità di ispirare le proprie attività ai più alti standard etici, la Committente ha adottato il Codice Etico, da considerarsi parte integrante e sostanziale del Contratto. Resta inteso, a tal proposito, che nel Codice Etico si intendono ricompresi tutti i principi sanciti dalla normativa antimafia tempo per tempo vigente e che la Committente fa propri e rispetta nell'ottica di contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel contesto delle misure di contrasto alla criminalità organizzata.

La Committente si impegna, pertanto, ad instaurare rapporti solo ed esclusivamente con soggetti che risultino in possesso dei requisiti di cui alla predetta normativa antimafia.

A tal fine: (i) verificherà la regolare iscrizione dell'Appaltatore in White List, ove applicabile; oppure (ii) consulterà la "Banca Dati Nazionale Antimafia" per accertare l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione, di divieto o di tentativo di infiltrazione mafiosa. L'Appaltatore dovrà, in ogni caso, agire in conformità alle disposizioni di cui alla normativa antimafia tempo per tempo vigente.

3. L'Appaltatore dichiara e garantisce che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto, di non aver corrisposto né di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso altri soggetti, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell'atto stesso.

4. L'Appaltatore dichiara di essere stato portato a conoscenza da parte della Committente dell'adozione del Codice Etico, del quale lo stesso espressamente si impegna a rispettarne tutte le previsioni.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga a:

a. non praticare né tollerare, anche con riferimento alla propria catena di fornitura, alcun comportamento illecito, sia in generale nell'ambito delle proprie attività, sia in particolare al fine di ottenere l'affidamento di contratti da parte della Committente;

b. rispettare il Codice Etico conformandosi ai principi etici e alle norme di comportamento ivi indicate;

c. segnalare direttamente e senza indugio alcuno al Comitato Etico della Committente eventuali violazioni del Codice Etico di cui venga a conoscenza attraverso il canale di segnalazione (*whistleblowing*) dedicato disponibile sul sito internet della stessa;

d. ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti provenienti dalla Committente e/o dal proprio Comitato Etico;

e. informarsi sugli aggiornamenti e sulle modifiche del Codice Etico, acquisendone il testo aggiornato sul sito internet della Committente.

5. Qualora l'Appaltatore e il Personale (i) si rendano inadempienti alle obbligazioni assunte con la presente clausola, oppure (ii) pongano in essere comportamenti che, a discrezione della Committente, siano in contrasto con le previsioni del Codice Etico e/o con la normativa antimafia, la Committente avrà facoltà di dichiarare il Contratto risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile e di adottare tutti i rimedi di legge nonché tutti i rimedi contrattualmente previsti a tutela dei propri diritti, dei propri interessi, della propria immagine e della propria reputazione, potendo agire anche per il risarcimento degli ulteriori eventuali danni subiti.

36. Causa di forza maggiore

1. L'adempimento degli obblighi di ciascuna Parte potrà essere sospeso per tutto il tempo durante il quale detta Parte sia impedita a tale adempimento

dal verificarsi di avvenimenti di carattere straordinario, che le Parti non avrebbero potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tra cui, in via esemplificativa ma non esaustiva: guerre, sommosse, tumulti, atti di terrorismo, pandemie, espropri o requisizioni di attrezzature o installazioni, sabotaggi, incendi, alluvioni, terremoti, scioperi, non dovuti al fatto della Parte che invoca la presente disposizione, ovvero norme di legge e decisioni di autorità che abbiano gli effetti di cui al presente comma, ovvero altre circostanze che comportino impossibilità sopravvenuta delle prestazioni ai sensi dell'art. 1463 c.c. o eccessiva onerosità delle stesse ai sensi dell'art. 1467 c.c.

2. Al verificarsi di una di dette circostanze, qualora l'Appalto non possa più trovare regolare esecuzione, le Parti potranno rinegoziare secondo buona fede le condizioni del rapporto contrattuale o, in alternativa, procedere alla sua risoluzione.

3. È fatta, in ogni caso, salva la facoltà di recedere dal Contratto per la Parte alla quale viene riconosciuto tale diritto.

37. Recesso

La Committente si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., di recedere dal Contratto in corso di esecuzione. Tale decisione non produrrà in favore dell'Appaltatore alcun diritto al risarcimento dei danni, ma solo al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate.

38. Risoluzione

1. Per i Contratti *non strumentali*, in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, previa verifica in contraddittorio circa la gravità dello stesso, la Committente si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione in danno del Contratto.

2. La Committente, nel comunicare all'Appaltatore la risoluzione del Contratto dispone, con preavviso di 20 giorni, la redazione dello stato di consistenza dei Lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal D.L./D.E.C.

3. Inoltre, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Contratto si intenderà risolto, previa sola comunicazione da parte della Committente a mezzo PEC, nell'eventualità di:

- a. gravi violazioni di legge da parte dell'Appaltatore in corso di vigenza contrattuale
- b. mancata adozione dei provvedimenti conseguenti a facoltà che la Committente si è riservata con le disposizioni di cui ai C.S.A. allegati al Contratto
- c. sospensione, per qualsiasi ragione non prevista, dell'esecuzione dei Lavori da parte dell'Appaltatore

- d. contestazioni comportanti l'applicazione di Penali in misura superiore alla quota contrattualmente definita all'Art. "Penali" nel Contratto
- e. inadempienza degli obblighi verso i lavoratori, irregolare posizione dei medesimi
- f. violazioni delle prescrizioni del S.G.A.E. da parte del Personale dell'Appaltatore o del Subappaltatore che comportino la risoluzione del Contratto
- g. (nel caso di Contratto rientrante nell'applicazione del Titolo I art. 26 D.Lgs. 81/08) violazioni delle "Condizioni contrattuali in materia di salute, sicurezza e ambiente", qualora rientranti nella documentazione contrattuale, da parte del Personale dell'Appaltatore o del Subappaltatore che comportino la risoluzione del Contratto
- h. comportamenti incompatibili con le prescrizioni contenute nel "Codice di Condotta dei Fornitori del Gruppo SEA"
- i. violazioni ripetute e gravi, contestate con richiamo scritto, comportanti rischio per l'incolumità dei lavoratori e/o del Personale della Committente e/o di terzi
- j. violazioni delle obbligazioni assunte in materia di sicurezza informatica
- k. violazione di disposizioni che comportino la revoca di autorizzazioni e/o licenze
- l. violazione della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al D.Lgs. 231/2001
- m. violazione grave e/o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico della Committente
- n. mancata comprova della piena operatività delle coperture assicurative, qualora contrattualmente previste, così come disciplinata al comma 3 del precedente Art. 27
- o. mancata applicazione, nei confronti del Personale dell'Appaltatore e dei Subappaltatori, di tutele economiche e normative equivalenti a quelle assicurate dal Contratto Collettivo Nazionale territoriale di riferimento vigente, sottoscritto ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 81/15, e dagli accordi integrativi del medesimo, così come disciplinata dall'Art. 52.27, lett. h
- p. violazioni ripetute e gravi delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori contenute nel D.Lgs. 81/08
- q. sospensione dell'attività imprenditoriale disposta ai sensi dell'art. 14.1, e nel caso di *Contratto soggetto all'applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08* dell'art. 27, del D.Lgs. 81/08
- r. inosservanza degli obblighi contrattuali per i quali è prevista la risoluzione espressa.

3. In ogni caso, l'Appaltatore dovrà risarcire alla Committente qualsiasi spesa sostenuta e danno che possano derivare a essa e/o a terzi dalla violazione degli impegni contrattualmente assunti. A tal fine, la Committente procederà all'escussione della cauzione, ove contrattualmente prevista, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla stessa.

4. Previo controllo, la Committente provvederà al pagamento delle attività regolarmente eseguite, valutandole percentualmente rispetto al corrispettivo contrattuale.

5. Il Contratto si intenderà risolto in caso di cessazione dell'efficacia della Convenzione tra la Committente ed E.N.A.C., senza che all'Appaltatore sia riconosciuto indennizzo o risarcimento alcuno.

6. Ogni contestazione in merito alla legittimità della decisione di risolvere il Contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare la consegna immediata dei Lavori e dei Cantieri/Aree di Lavoro nello stato in cui si trovano.

7. In ogni caso, l'Appaltatore dovrà risarcire alla Committente qualsiasi danno che possa derivare ad essa e/o a terzi dalla violazione degli impegni contrattualmente assunti, compresi i maggiori costi sostenuti per l'affidamento ad altra impresa dei Lavori residui.

38.bis Risoluzione

1. Per i Contratti *strumentali* in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, previa verifica in contraddittorio circa la gravità dello stesso, la Committente si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione in danno del Contratto.

2. Inoltre, ai sensi dell'art. 1456 c.c. il Contratto si intenderà risolto, previa sola comunicazione da parte della Committente a mezzo PEC, nell'eventualità di:

- a. gravi violazioni di legge da parte dell'Appaltatore in corso di vigenza contrattuale
- b. contestazioni comportanti l'applicazione di Penali in misura superiore alla quota contrattualmente definita all'Art. "Penali" del singolo Contratto
- c. nelle ipotesi previste all'art. 122 del Codice
- d. inadempienza degli obblighi verso i lavoratori e irregolare posizione dei medesimi
- e. violazioni delle prescrizioni del S.G.A.E. da parte del Personale dell'Appaltatore o del Subappaltatore che comportino la risoluzione del Contratto
- f. *(nel caso di Contratto rientrante nell'applicazione del Titolo I art. 26 D.Lgs. 81/08)* violazioni delle "Condizioni contrattuali in materia di salute, sicurezza e ambiente", qualora rientranti nella documentazione

contrattuale, da parte del Personale dell'Appaltatore o del Subappaltatore che comportino la risoluzione del Contratto

- g. comportamenti incompatibili con le prescrizioni contenute nel "Codice di Condotta dei Fornitori del Gruppo SEA"
- h. comportamenti incompatibili con gli impegni assunti con la sottoscrizione del "Patto di integrità" qualora rientrante nella documentazione contrattuale
- i. sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, del legale rappresentante, degli amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa
- s. mancata comprova della piena operatività delle coperture assicurative, qualora contrattualmente previste, così come disciplinata al comma 3 del precedente Art. 27
- j. mancata applicazione, nei confronti del Personale dell'Appaltatore e dei Subappaltatori, di tutele economiche e normative equivalenti a quelle assicurate dal Contratto Collettivo Nazionale territoriale di riferimento vigente, sottoscritto ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 81/15, e dagli accordi integrativi del medesimo, così come disciplinata dall'Art. 52.27, lett. h
- k. violazioni ripetute e gravi, contestate con richiamo scritto, delle prescrizioni del Regolamento UE n. 139/2014
- l. violazioni ripetute e gravi, contestate con richiamo scritto, comportanti rischio per l'incolumità dei lavoratori e/o del Personale della Committente e/o di terzi
- m. violazioni delle obbligazioni assunte in materia di sicurezza informatica
- n. violazione di disposizioni che comportino la revoca di autorizzazioni e/o licenze
- o. violazione della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al D.Lgs. 231/2001
- p. violazione grave e/o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico della Committente
- q. violazioni ripetute e gravi delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori contenute nel D.Lgs. 81/08
- r. sospensione dell'attività imprenditoriale disposta ai sensi dell'art. 14.1, e nel caso di *Contratto soggetto all'applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08* dell'art. 27, del D.Lgs. 81/08
- s. inosservanza degli obblighi contrattuali per i quali è prevista la risoluzione espressa.

3. In ogni caso, l'Appaltatore dovrà risarcire alla Committente qualsiasi spesa sostenuta e danno che possano derivare a essa e/o a terzi dalla violazione degli

impegni contrattualmente assunti. A tal fine, la Committente procederà all'escussione della cauzione, ove contrattualmente prevista, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla stessa.

4. Previo controllo, la Committente provvederà al pagamento delle attività regolarmente eseguite, valutandole percentualmente rispetto al corrispettivo contrattuale.

5. Il Contratto si intenderà risolto nel caso di cessazione dell'efficacia della Convenzione tra la Committente ed E.N.A.C., senza che all'Appaltatore sia riconosciuto indennizzo o risarcimento alcuno

6. Ogni contestazione in merito alla legittimità della decisione di risolvere il Contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare la consegna immediata dei Lavori e dei Cantieri/Aree di Lavoro nello stato in cui si trovano.

7. In ogni caso, l'Appaltatore dovrà risarcire alla Committente qualsiasi danno che possa derivare ad essa e/o a terzi dalla violazione degli impegni contrattualmente assunti, compresi i maggiori costi sostenuti per l'affidamento ad altra impresa dei Lavori residui.

39. Personale impiegato nell'Appalto

1. Il Personale, compreso quello del Subappaltatore/Subaffidatario, deve essere assunto alle dirette dipendenze; ovvero essere riconducibile alla figura del socio, amministratore, soggetto titolare di Partita IVA, collaboratore a progetto; ovvero vantare un rapporto contrattuale col medesimo in conformità alla vigente normativa in materia di lavoro. Sono, in particolare, ammesse le figure contrattuali della somministrazione e del distacco.

2. In nessun caso l'Appaltatore e il Subappaltatore/Subaffidatario possono fare ricorso, nell'ambito dell'intera catena produttiva, al lavoro forzato, al lavoro minorile, o a qualsiasi altra forma di sfruttamento illecito dei lavoratori. Il rispetto e la promozione dei diritti umani universalmente riconosciuti, come affermati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dell'ONU e nella Dichiarazione sui Principi e Diritti Fondamentali del Lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), devono essere salvaguardati e tutelati dall'Appaltatore e dal Subappaltatore/Subaffidatario in ogni fase della propria attività. Gli stessi si impegnano, pertanto, ad improntare la propria organizzazione aziendale all'osservanza del principio di non discriminazione per ragioni di razza, colore, religione, età, genere, sesso e orientamento sessuale, lingua, nazionalità, estrazione e stato sociale, opinioni politiche, appartenenza sindacale, condizione di salute o disabilità.

3. L'Appaltatore e il Subappaltatore/Subaffidatario garantiscono che le prestazioni contrattuali vengano eseguite con la massima puntualità e diligenza professionale e secondo i più elevati standard tecnici, nonché avvalendosi esclusivamente di Personale munito di livelli di qualificazione e di esperienza adeguata.

4. L'Appaltatore e il Subappaltatore/Subaffidatario organizzano le attività contrattuali gestendo in autonomia le proprie risorse. Il Personale si atterrà esclusivamente alle indicazioni dagli stessi impartite, restando esclusa l'instaurazione di alcun rapporto giuridico diretto tra la Committente e il Personale. L'Appaltatore e il Subappaltatore/Subaffidatario restano responsabili verso la Committente e verso terzi per i danni arrecati dal Personale. L'affidamento delle attività oggetto del Contratto non comporta, e anzi esclude, l'instaurazione sia di rapporti di somministrazione e/o di distacco di Personale tra le Parti, sia di rapporti giuridici diretti tra una Parte e il Personale legato da rapporti di lavoro subordinato con l'altra Parte. Di conseguenza, in relazione al proprio Personale, ciascuna Parte si impegna sin d'ora a manlevare, tenere l'altra Parte indenne e/o a risarcirla degli oneri derivanti da ogni possibile azione, eccezione, contestazione o pretesa, giudiziale o extragiudiziale, che fosse da chiunque avanzata per motivi dipendenti o connessi al Contratto, comprese quelle eventualmente promosse ai sensi dell'articolo 1676 del c.c. o dell'art. 29 D.Lgs. 276/03, ovvero ai sensi della normativa antinfortunistica e previdenziale.

5. L'Appaltatore e il Subappaltatore/Subaffidatario si obbligano e garantiscono espressamente di porre in essere ogni ragionevole sforzo per assicurare la regolare esecuzione delle prestazioni definite nel Contratto, anche in caso di indisponibilità di parte del Personale, mantenendo invariati i corrispettivi pattuiti e comunque comunicando preventivamente alla Committente il nominativo del Personale aggiuntivo che effettuerà le attività contrattuali.

40. Rispetto della normativa in ambito aeroportuale

1. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e si impegna a rispettare le leggi, regolamenti, convenzioni ed ordinanze che disciplinano le attività sugli Aeroporti, ivi compresa la circolazione di persone e/o mezzi, nonché gli oneri e gli obblighi della Committente verso l'Amministrazione dello Stato per ciò che attiene la continuità del servizio e la gestione aeroportuale. In particolare, l'Appaltatore è tenuto a rispettare le disposizioni emanate con Ordinanza dalla Direzione Aeroportuale ENAC competente e connesse con le attività oggetto del Contratto.

2. Le Ordinanze applicabili, pubblicate sul sito istituzionale della Committente, costituiscono parte integrante del Contratto.

41. Regolamento di Scalo

L'Appaltatore prende atto che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 c. 2 L. 265/04, la Committente ha approntato il documento "Regolamento di Scalo", per gli Aeroporti dalla stessa gestiti, il rispetto delle cui disposizioni è obbligatorio per tutti gli Appaltatori, Subappaltatori e gli Enti che svolgano attività su tali Aeroporti.

42. Safety aeroportuale

1. L'Appaltatore e tutti i soggetti a qualsiasi titolo impiegati nell'Appalto (Subappaltatori/Subaffidatari) si impegnano:

- (i) al rispetto delle previsioni di cui al Regolamento UE n. 139/2014 (Regolamento 139), come successivamente modificato e integrato, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative agli aeroporti ai sensi del Regolamento UE n. 216/2008 (c.d. basico);
- (ii) a osservare le procedure di safety vigenti contenute nel Manuale di Aeroporto e nel Regolamento di Scalo;
- (iii) a adottare ogni e qualsiasi altra misura necessaria al rispetto delle prescrizioni di *safety*, qualora indicate in dettaglio nei Capitolati Tecnici alla sezione "Obblighi dell'Appaltatore in materia di *safety* aeroportuale-Regolamento 139";
- (iv) a fare in modo che il proprio Personale, a qualsiasi titolo impiegato nell'esecuzione dell'Appalto, frequenti l'apposito corso online di formazione tenuto dal Gestore aeroportuale (*Airside Safety, Safetynet, etc...*).

Ai sensi dell'art. 1381 c.c., l'Appaltatore è tenuto a garantire il rispetto dei suddetti obblighi da parte del Subappaltatore/Subaffidatario.

2. Resta inteso tra le Parti che la Committente effettuerà un monitoraggio, anche attraverso audit preventivo rispetto all'inizio delle attività oggetto del Contratto, circa il rispetto da parte dell'Appaltatore degli impegni di cui al precedente punto 1.

3. Inoltre, l'Appaltatore si impegna a garantire l'accesso alla propria organizzazione da parte delle Autorità competenti al fine di consentire la verifica del costante possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia, nonché del costante rispetto delle prescrizioni di *safety*.

4. L'Appaltatore dovrà, in ogni caso, attuare tempestivamente tutte quelle azioni correttive che dovessero rendersi necessarie a seguito dei rilievi emersi e segnalati in sede di attività ispettive di audit espletate dalla Committente, o comunque richieste dalle Autorità competenti.

5. Resta inteso che l'Appaltatore dovrà, altresì, tenere indenne e manlevare la Committente da qualsiasi sanzione, onere, costo, spesa (incluse le spese legali), conseguente alla violazione del Regolamento.

43. Modificazioni assetti societari - Cessazione attività

1. Ferma restando l'inceditibilità del Contratto, si precisa che:

- a. le modifiche agli assetti proprietari conseguenti a cessione/affitto di azienda/ramo d'azienda nonché ad atti di trasformazione, fusione e scissione dell'Appaltatore, non hanno effetto nei confronti della Committente finché non siano state alla stessa comunicate tramite PEC all'indirizzo appr.app@pec.seamilano.eu, al fine della verifica del possesso da parte del cessionario, ovvero del soggetto risultante

dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, dei requisiti di qualificazione richiesti in sede di affidamento. Nei sessanta giorni successivi la Committente potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del Contratto, con effetti risolutivi del medesimo, qualora non dovessero sussistere i requisiti di cui sopra. Decorsi i sessanta giorni senza opposizioni da parte della Committente, il subentro all'Appaltatore produrrà i suoi effetti;

b. in caso di trasferimento, affitto d'azienda o di ramo di azienda da parte dell'Appaltatore, o degli organi della procedura concorsuale, il subentro all'Appaltatore sarà comunque subordinato alle verifiche di cui alla precedente lettera a);

c. nel caso di Contratto *strumentale*, ai fini dell'espletamento delle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia, l'Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare alla Committente, tramite pec all'indirizzo appr.app@pec.seamilano.eu, le variazioni che dovessero intervenire nei propri organismi tecnico/amministrativi;

d. in caso di cessazione dell'attività costituente l'oggetto sociale dell'Appaltatore, la Committente procederà alla risoluzione del Contratto.

2. In tutti i casi sopra elencati, è fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento dei danni che le dovessero derivare.

44. Liquidazione-Fallimento-Procedure concorsuali

1. Nei Contratti *non strumentali*, in caso di messa in liquidazione dell'Appaltatore, il Contratto potrà essere risolto, salvo il diritto della Committente di ottenere dal liquidatore i danni che le potessero derivare.

2. Nel caso l'Appaltatore venga sottoposto a procedura concorsuale, troveranno applicazione le disposizioni del R.D. n. 267/42.

44.bis Liquidazione-Fallimento-Procedure concorsuali

1. Nei contratti *strumentali*, in caso di messa in liquidazione dell'Appaltatore, il Contratto potrà essere risolto, salvo il diritto della Committente di ottenere dal liquidatore i danni che le potessero derivare.

2. Nel caso l'Appaltatore venga sottoposto a procedura concorsuale, troveranno applicazione, per analogia, le disposizioni dell'art. 124 del Codice o dell'art. 68 c. 17 e 18, ove applicabile.

45. Normativa Antimafia

1. L'efficacia del Contratto *strumentale* e il rilascio dell'autorizzazione all'eventuale Subappalto *strumentale* sono risolutivamente condizionati, ove ne ricorrano i presupposti economici, all'assenza di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla normativa antimafia.

2. La sopravvenienza di tali provvedimenti o procedimenti, in qualsiasi momento accertata, sarà causa di immediata risoluzione del presente Contratto, senza che l'Appaltatore possa nulla pretendere per alcuna ragione o titolo.

3. Ove ne ricorrano i presupposti in relazione alla natura delle prestazioni contrattuali, l'assegnazione stessa del Contratto e l'autorizzazione al Subappalto inerenti alle attività elencate all'art. 1 c. 53 L. 190/12, non potranno avvenire se non previo accertamento dell'iscrizione dell'Appaltatore/Subappaltatore/Subaffidatario alle *White List* istituite presso le Prefetture territorialmente competenti.

46. Deliverable - Brevetti - Copyright ed altri diritti di utilizzo

1. Con il termine "*Deliverable*" si intende, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi *report*, documento, *template*, studio, strategia, modello di servizio, architettura tecnica, *design*, prodotto informatico, *software*, specifica, documentazione, *abstract* e sommario e ogni altro prodotto e materiale sviluppato specificamente per la Committente e fornito dall'Appaltatore (individualmente dal Fornitore o congiuntamente dall'Appaltatore e dal Committente o dall'Appaltatore e terze parti) nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, come individuate in dettaglio nelle presenti Condizioni, in Contratto e nei relativi allegati.

2. Dal momento dell'accettazione di un *Deliverable* da parte della Committente, quest'ultima ne diviene proprietaria esclusiva ed esclusiva titolare dei relativi diritti di utilizzazione economica, nonché della documentazione a supporto del progetto. Qualora il *Deliverable* presupponga opere di proprietà di terzi, resta inteso che alla Committente e alle società controllate e/o collegate deve essere trasferita e/o data idonea evidenza di tutta la documentazione relativa ai diritti e alle facoltà concesse all'Appaltatore da tale terzo proprietario e garantita in ogni caso a tempo indeterminato la licenza delle opere di proprietà di terzi. L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Committente e le società controllate da ogni conseguenza pregiudizievole derivante da qualsiasi azione legale intentata o minacciata da terzi qualora tale azione fosse basata sulla rivendicazione che quanto realizzato o venduto (i) viola un valido diritto d'autore, (ii) viola un brevetto o (iii) costituisce appropriazione indebita di un segreto commerciale o industriale. In tal caso l'Appaltatore rimborserà alla Committente qualsiasi danno o spesa, compresi onorari e spese legali, che quest'ultima possa aver sopportato in conseguenza delle disposizioni impartite dal giudice o arbitro competente o in forza di transazioni relative alle predette rivendicazioni. L'Appaltatore è libero di usare nell'ambito della propria ordinaria e ulteriore attività di impresa, anche svolta in favore di terzi, la propria generale competenza, conoscenza ed esperienza, nonché ogni idea, concetto, *know-how* e tecnica che siano stati utilizzati o sviluppati nel corso dello svolgimento attività oggetto del Contratto, anche ove inclusi nei *Deliverable*.

3. Ogni brevetto, *copyright*, o altro diritto di proprietà dell'Appaltatore, o di cui l'Appaltatore sia licenziatario, concernente *software*, o altro strumento utilizzato in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto, (tecnologia, *skill*, *know-how* e informazioni relative all'uso efficiente dello stesso), è e continuerà ad essere di proprietà dell'Appaltatore, o in uso esclusivo dello stesso. La Committente si impegna, pertanto, a rispettare detti diritti e a non divulgare informazioni inerenti il loro contenuto. Ogni brevetto, *copyright*, o altro diritto di proprietà della Committente, o di cui la stessa sia licenziataria (concernenti tecnologia, *skill*, *know-how* e informazioni riguardanti l'uso efficiente degli stessi), è e continuerà ad essere di proprietà della Committente, o in uso esclusivo della stessa; l'Appaltatore si impegna, pertanto, a rispettare detti diritti e a non divulgare informazioni inerenti al loro contenuto.

47. Sicurezza delle informazioni - Cyber Security

1. L'Appaltatore si impegna a adottare ogni misura tecnica e organizzativa, applicabile secondo i migliori standard di riferimento in vigore, volta a garantire la massima sicurezza della rete e dei sistemi informativi e delle infrastrutture tecniche e di telecomunicazione che utilizza, nel contesto dell'esecuzione della prestazione contrattuale, garantendo adeguata e proporzionata gestione dei rischi connessi, nonché ad implementare ogni misura di sicurezza e protezione dei dati e delle informazioni digitali acquisite dalla Committente. I sistemi, le reti e i beni ICT utilizzati dall'Appaltatore, così come i dati trattati nell'ambito della fornitura, dovranno essere preservati da accidentali o illegittime distruzioni, accidentali perdite e danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati e da ogni altra illegittima e non autorizzata forma di trattamento.

2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, fermi gli ulteriori obblighi specifici in materia di trattamento dei dati personali previsti nel Contratto l'Appaltatore dichiara e garantisce:

(i) di aver attuato a mantenere per tutta la durata del Contratto – impegnandosi anche per conto dei propri Subappaltatori e Subfornitori ai sensi dell'art. 1381 c.c. (qualora se ne dovesse avvalere e fermo quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 per i Contratti *strumentali*) - misure di sicurezza e procedure interne conformi alla normativa applicabile nonché alle migliori pratiche di mercato e standard internazionali, garantendo la protezione di se stesso e della Committente da vulnerabilità e attacchi informatici di qualunque natura e genere. In particolare, avendo la Committente conseguito la certificazione ISO 27001, l'Appaltatore si obbliga ad adottare ogni misura che garantisca che la fornitura oggetto del contratto sia conforme a detta certificazione e si impegna, sin da ora, ad adeguare le proprie metodologie operative e procedure ad ogni standard internazionale che gli sarà richiesto e comunicato dalla Committente;

(ii) di avere implementato tutte le misure di sicurezza idonee a garantire alla Committente un elevato livello di tutela e di mitigazione del rischio cyber (soprattutto considerata la complessa struttura della stessa, l'industria in cui opera e la tipologia di servizi che fornisce).

3. L'Appaltatore si impegna (i) a mettere a disposizione della Committente, a richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni relative al rispetto degli obblighi di cui al Contratto e alle normative applicabili, nonché (ii) ad acconsentire ad audit e verifiche da parte della Committente e a richiesta di quest'ultima, anche a mezzo di terzi incaricati.

4. L'Appaltatore notifica alla Committente, entro 24 ore (o minor termine indicato dalla normativa di riferimento) da quando ne sia venuto a conoscenza qualsiasi incidente occorso all'Appaltatore o ad eventuali subfornitori avente impatto sulla continuità della fornitura. In particolare, qualora gli incidenti possano avere un impatto su un bene ICT necessario per l'erogazione di servizi essenziali da parte della Committente, in conformità alla Legge n. 133/2019 e al DPCM 131/2020, l'Appaltatore è tenuto a rispettare, nei confronti della Committente, i medesimi termini di notifica indicati nel DPCM 81/2020.

5. Fermo restando quanto precede, nell'ipotesi in cui l'Appaltatore si configuri specificamente come fornitore di servizi digitali, per tutta la durata del rapporto contrattuale con la Committente il medesimo si impegna ad agire nel rispetto della normativa sulla sicurezza cibernetica vigente.

6. L'Appaltatore è tenuto a implementare un sistema di gestione della continuità operativa con specifico riferimento alle forniture oggetto del Contratto, che sia costituito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, da un piano di continuità operativa ("BCP - Business Continuity Plan"), un piano di disaster recovery ("DRP - Disaster Recovery Plan") e piani di gestione delle crisi ("CMP - Crisis Management Plan"), laddove applicabili dettagliati, esaustivi ed allineati alle best practice di settore. Salvo il caso in cui la presenza di un adeguato sistema di gestione della continuità operativa sia attestata da una certificazione riconosciuta a livello internazionale e trasmessa alla Committente, l'Appaltatore si impegna a mettere a disposizione della Committente, dietro semplice richiesta, il proprio impianto documentale sopra citato, opportunamente mascherato laddove contenga informazioni strettamente confidenziali, la cui divulgazione potrebbe compromettere l'efficacia e la sicurezza del sistema di gestione della continuità operativa stessa. Nel caso in cui la Committente rinvenga delle carenze o lacune nei documenti adottati dall'Appaltatore, adeguatamente motivate per iscritto, lo stesso si impegna a modificare il proprio sistema di gestione della continuità operativa nei tempi convenuti tra le Parti. Qualora l'Appaltatore si rifiuti immotivatamente di modificare tale sistema, la Committente avrà il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo il risarcimento del danno derivato. Le Parti convengono che ogni versione aggiornata o modificata di tali documenti che l'Appaltatore adotterà, dovrà essere sottoposta alla Committente. In ogni caso è assicurata la possibilità per la Committente di verificare la qualità delle misure di tutela previste nel sistema di gestione della continuità operativa e la relativa rispondenza agli obiettivi e standard aziendali della Committente, anche mediante l'esercizio dei diritti di accesso e audit previsti dal Contratto.

7. Qualora l'Appaltatore o il Personale si rendano inadempienti alle obbligazioni assunte con la presente clausola, la Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del c.c. e di adottare tutti i rimedi di legge nonché quelli contrattualmente previsti a tutela dei propri diritti, dei propri interessi, della propria immagine e della propria reputazione, potendo agire anche per il risarcimento degli ulteriori eventuali danni subiti.

48. Documenti contrattuali

1. Le presenti Condizioni, il Contratto e i documenti ad esso allegati, costituiscono la disciplina del rapporto negoziale tra la Committente e l'Appaltatore per l'esecuzione dell'Appalto.

2. In caso di contrasti interpretativi per discordanze tra i documenti sopra elencati, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine: il Contratto, le presenti Condizioni e gli altri Allegati contrattuali, secondo l'ordine di esposizione indicato nel Contratto stesso alla clausola "Allegati".

3. Nel caso in cui un atto contrattuale prescriva prestazioni alternative o discordanti, l'Appaltatore eseguirà le prestazioni secondo la scelta della Committente. Analogamente si dica nel caso in cui le discordanze dovessero riguardare le dimensioni o le caratteristiche di un bene, quali risultanti da disegni redatti in una diversa scala grafica.

49. Comunicazioni fra le Parti

1. Tutte le comunicazioni fra le Parti avverranno esclusivamente in forma scritta utilizzando modalità telematiche, mediante Posta Elettronica Certificata. A tal fine le Parti provvederanno a scambiarsi i rispettivi indirizzi PEC.

2. La corrispondenza tra e-mail personali non sarà considerata comunicazione contrattuale ufficiale ai fini del Contratto.

50. Legge regolatrice del Contratto

Il Contratto è soggetto a tutti gli effetti alla normativa italiana.

51. Rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nelle presenti Condizioni, nel Contratto e nei suoi Allegati, si fa rinvio alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

PARTE II – DISPOSIZIONI APPLICABILI AI CONTRATTI SOGGETTI ALL'APPLICAZIONE DEL TITOLO IV D.LGS. 81/08.

52. Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore – Responsabilità dell'Appaltatore

Oltre agli oneri di cui all'art. 5 dell'Allegato I.14 del Codice (nel caso di Contratto *strumentale*) e quelli specificati nei Capitolati Speciali d'Appalto, allegati al Contratto e di cui costituiscono parte integrante, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi di cui ai paragrafi seguenti dei quali l'Appaltatore espressamente dichiara di aver tenuto conto nel formulare la propria offerta e che, in quanto previsti e valutati, non potranno dar luogo a nessun titolo ad alcun compenso o rimborso o maggiorazione dei prezzi pattuiti.

Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi derivanti dall'applicazione delle leggi sulla salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli artt. 95, 96 e 97 del D.Lgs. 81/08 ed ai contenuti del P.S.C. facente parte dei documenti contrattuali.

52.1 CANTIERE

52.1.1 Formazione Cantiere

- a. È a carico dell'Appaltatore la formazione del Cantiere attrezzato in relazione all'entità delle opere, con la fornitura, montaggio, gestione e smontaggio di tutte le installazioni provvisorie di Cantiere e apprestamenti di sicurezza necessari per assicurare una perfetta e tempestiva esecuzione degli interventi, nonché tutte le sistemazioni generali occorrenti.
- b. L'Appaltatore dovrà, in ogni caso, attenersi a quanto previsto dal P.S.C. e dai Capitolati Speciali d'Appalto allegati al Contratto, dalla normativa vigente in merito alla formazione, alla conduzione, alla pulizia ed alla sicurezza del Cantiere e a quanto richiesto dal D.L. e dal C.S.E.

52.1.2 Barriere e protezioni

a. Sono a carico dell'Appaltatore:

- i) la realizzazione di temporanee barriere antirumore e/o barriere visive, a richiesta del D.L. o della Committente. In ogni caso, l'Appaltatore dovrà assicurare il contenimento massimo del rumore generato dal Cantiere, nel rispetto della normativa vigente
- ii) la predisposizione di tutte le protezioni temporanee, atte ad evitare, durante le attività di Cantiere, la dispersione di polvere, pulviscolo e fibre in genere, nelle aree di Lavoro ed in quelle ad esse adiacenti.

Qualora si rendesse necessario eseguire lavorazioni non previste a ridosso di aree che presentino limitazioni strutturali (verticali, orizzontali, di portata), l'Appaltatore dovrà seguire tutte le verifiche necessarie all'esecuzione dei Lavori in sicurezza.

52.1.3 Illuminazione

- a. È a carico dell'Appaltatore l'adeguata illuminazione del Cantiere e quella che sarà necessaria per i Lavori notturni ed anche diurni.
- b. Le Aree di Lavoro in cui i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale dovranno disporre di una

illuminazione di emergenza di sufficiente intensità; è a carico dell'Appaltatore la manutenzione ordinaria e straordinaria di detto impianto di illuminazione.

52.1.4 Attrezzature e impianti

- a. Per quanto riguarda la sicurezza degli esercizi degli impianti aeroportuali cui si riconnettono servitù aeroportuali, le attrezzature di Cantiere e i mezzi di sollevamento dovranno rispettare le norme per la sicurezza del volo; in particolare, qualora gli interventi vengano realizzati in zone soggette a servitù aeroportuale, l'Appaltatore dovrà programmare per tempo l'utilizzo dei mezzi di sollevamento, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Direzione Aeroportuale e senza alcun onere a carico della Committente.
- b. Sono a carico dell'Appaltatore:
 - i) l'installazione, il nolo, la manutenzione e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei Lavori, compresa la fornitura di ogni relativo materiale di consumo necessario;
 - ii) tutte le operazioni per il carico, trasporto, scarico, immagazzinamento, sollevamento od abbassamento di qualsiasi materiale e mezzo d'opera, per quante volte necessario e per qualsiasi distanza, altezza o profondità;
 - iii) il collocamento in sito od a piè d'opera; la richiesta e l'ottenimento dei permessi, nonché i relativi oneri, per l'eventuale utilizzo di trasporti speciali.
- c. Per le operazioni di cui sopra l'Appaltatore attuerà i provvedimenti e le cautele previste dal P.S.C. e dal P.O.S., provvedendovi di sua iniziativa, escludendo ogni intervento o suggerimento da parte del D.L.
- d. L'Appaltatore, giornalmente, dovrà presentare al D.L. l'elenco dei mezzi, delle attrezzature e della manodopera presente in cantiere, redatto su moduli prestampati che saranno forniti dal D.L. e debitamente sottoscritti.
- e. L'Appaltatore dovrà preferibilmente utilizzare, per i veicoli ed i macchinari di cantiere, oli lubrificanti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO₂, e/o alla riduzione dei rifiuti prodotti, quali quelli biodegradabili o rigenerati, qualora le prescrizioni del costruttore non ne escludano specificamente l'utilizzo.
- f. I mezzi utilizzati per le attività di Cantiere e trasporto dei materiali dovranno rientrare almeno nella categoria EEV e dovranno essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di appartenenza), provvisti di tutta la documentazione di conformità alle norme specifiche di appartenenza, dei libretti di Omologazione, e dovranno essere utilizzati secondo gli usi previsti.
- g. L'Appaltatore dovrà garantire che i mezzi e le attrezzature abbiano effettuato la manutenzione secondo un programma consolidato di manutenzione, compresa la manutenzione preventiva; sarà cura dell'Appaltatore l'aggiornamento della documentazione pertinente. L'Appaltatore dovrà inoltre garantire che i veicoli inefficienti non siano utilizzati per le operazioni.

52.1.5 Scavi

Sono a carico dell'Appaltatore:

- i) l'esecuzione delle opere e prestazioni accessorie agli scavi, in ciò comprendendosi tutte le cautele ed operazioni necessarie all'eliminazione di eventuali manufatti rinvenuti, il disfacimento di massi di pietra e/o di conglomerato naturale che si trovassero isolati o sciolti negli scavi, l'eventuale esecuzione di opere preliminari particolari quali puntellature ed

isolamenti necessari per Lavori di scavo e demolizione, per evitare dissesti, per la conservazione ed il rispetto di manufatti, condutture, elettrodotti, cavidotti, tubazioni, ecc., che dai Lavori stessi fossero messi in luce, l'adozione di tutte le misure atte a proteggere i manufatti esistenti e/o in corso di costruzione

- ii) il trattamento dei materiali di scavo al fine della eliminazione e dell'accatastamento del terreno vegetativo per la successiva utilizzazione per la formazione della coltre vegetale in aree da inerbire
- iii) il mantenimento in efficienza delle armature, sbadacchiature, puntellature ed opere provvisionali in genere, in modo che siano sempre rispondenti allo scopo del loro impiego;
- iv) l'esecuzione dei prescritti ripari per gli scavi, le opere provvisionali, il materiale accatastato e le attrezzature di cantiere con indicazioni di pericolo a mezzo cartelli, e, di notte, segnalazioni luminose regolamentari
- v) l'esecuzione degli scavi generali e parziali fino a qualsiasi profondità, anche con la formazione di rampe provvisorie per l'accesso al fondo dello scavo secondo le indicazioni del D.L. e del C.S.E., i movimenti verticali e orizzontali del materiale scavato, il carico, trasporto e scarico a rifiuto, a reinterro, a rilevato o in deposito e la sua sistemazione, anche quando il materiale proveniente dagli scavi deve essere sollevato per il caricamento ad un piano superiore a quello degli scavi stessi
- vi) l'accatastamento separato per tipologia dei materiali, il carico dei materiali di risulta da scavi, demolizioni, rimozioni ecc. anche di impianti, effettuato con mezzi meccanici ed il trasporto e lo scarico presso impianti autorizzati con oneri economici a proprio carico, nel rispetto delle disposizioni ambientali vigenti in materia
- vii) la consegna nei magazzini e/o aree di deposito della Committente di tutti i materiali rimossi ritenuti riutilizzabili dal D.L. e/o dalla Committente, atteso che gli stessi, in tal caso, rimangono a tutti gli effetti di proprietà della Committente
- viii) gli oneri relativi al carico, al trasporto ed al deposito del materiale di risulta proveniente dagli scavi nelle aree indicate dal D.L. all'interno del sedime aeroportuale
- ix) le indennità, le spese e gli oneri per estrazioni, trasporto, deposito e conferimento, anche fuori del sedime aeroportuale, di materiali di risulta nel rispetto delle disposizioni ambientali vigenti in materia
- x) gli oneri per eventuali ulteriori campionamenti ed analisi del terreno che potrebbero essere richiesti in caso di mancata approvazione da parte di ARPA del Piano Scavi predisposto dall'Appaltatore.

52.1.6 Demolizioni

- a. L'Appaltatore ha la responsabilità dell'accertamento con ogni mezzo e con la massima cura della natura, stato di conservazione, tecniche costruttive, ecc., di ogni elemento da demolire al fine di affrontare tutte le evenienze che possano presentarsi nelle demolizioni e rimozioni, adottando tutti i provvedimenti occorrenti.
- b. Sulla base del suddetto accertamento l'Appaltatore determinerà, a suo esclusivo giudizio, la tecnica più opportuna, i mezzi d'opera, l'impiego di Personale e la successione dei Lavori, esonerando totalmente la Committente e il D.L. da ogni responsabilità civile e penale, tenendo comunque conto delle indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e nel piano di demolizione predisposto dall'Appaltatore.

c. È a carico dell'Appaltatore l'uso del canale per il getto dall'alto dei materiali, oltre l'impiego di mezzi idonei per demolizioni e rimozioni, l'annaffiamento e l'uso di adeguate precauzioni per evitare il sollevamento di polveri durante tali Lavori e lungo i percorsi seguiti dai veicoli impiegati nel Cantiere.

52.1.7 Sorveglianza

a. L'Appaltatore ha la responsabilità della sorveglianza del Cantiere e delle aree logistiche, sia di giorno che di notte h 24 (anche nei periodi di sospensione dei Lavori), di tutti i materiali e mezzi d'opera esistenti nel Cantiere di pertinenza dell'Appaltatore, nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione, del mantenimento del Cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità e della manutenzione, del controllo prima dell'entrata in servizio e del controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi, al fine di eliminare i difetti e le non conformità che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; tale responsabilità s'intende estesa fino al Collaudo provvisorio.

b. Ogni evento dannoso a persone o cose comunque presenti in Cantiere comporterà l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore per il risarcimento dei danni diretti ed indiretti conseguenti.

52.1.8 Uffici e aree logistiche

Si rimanda al PSC allegato al Contratto.

52.1.9 Allacciamenti e opere temporanee

a. La Committente non mette a disposizione impianti (elettrico, illuminazione, ventilazione, ecc.), ma solo punti di allaccio.

b. L'allacciamento alle reti esistenti sarà fatto dall'Appaltatore con l'approvazione del D.L.

c. Gli allacciamenti e le deviazioni provvisorie necessarie a garantire, durante l'esecuzione dei Lavori, la continuità del funzionamento degli impianti esistenti nei termini che saranno indicati dal D.L.

d. L'Appaltatore è responsabile per danni di qualsiasi genere, derivanti dalla interruzione accidentale delle reti impiantistiche, provocata dalla propria attività.

52.1.10 Aspetti ambientali

Nel corso della predisposizione delle aree di Cantiere e dell'esecuzione dei Lavori l'Appaltatore deve rispettare le indicazioni contenute nel Piano Ambientale di Cantiere, qualora richiesto in Contratto, e gli impegni eventualmente indicati nella offerta tecnica.

52.2 CARTELLI E PUBBLICITA'

52.2.1 Cartello di Cantiere

a. È a carico dell'Appaltatore l'installazione nel sito indicato dal D.L., entro 5 giorni dalla avvenuta consegna dei Lavori, di apposito Cartello di Cantiere delle dimensioni minime previste dalla vigente normativa. Il format del Cartello con i relativi contenuti è riportato nel P.S.C.; la bozza del Cartello dovrà comunque essere sottoposta ad approvazione del D.L.

b. La mancata installazione del Cartello di Cantiere entro il termine di 5 giorni dall'avvenuta consegna delle aree di Cantiere comporterà l'applicazione di apposita penale.

52.2.2 Cartelli di informativa al pubblico

a. È a carico dell'Appaltatore, in occasione di attività lavorative svolte all'interno dell'Aerostazione Passeggeri, in aree operative aperte al pubblico passaggio (Linate, Malpensa Terminal 1 e Terminal 2), l'approvvigionamento

- e l'affissione sulla cesata fissa di Cantiere di pannelli riportanti informazioni sui Lavori in corso di svolgimento.
- b. Tali pannelli informativi, poiché dedicati al pubblico, dovranno avere forma, dimensioni, grafica e contenuti secondo le indicazioni del D.L. e secondo quanto prescritto nel cap. apposito del P.S.C. allegato al Contratto.
 - c. Ogni affissione sulla cesata dovrà essere approvata dal D.L.

52.2.3 Pubblicità

È facoltà esclusiva della Committente l'eventuale concessione di pubblicità, e dei relativi proventi, su recinzioni, ponteggi e costruzioni provvisorie e, più in generale, qualsiasi attività a carattere pubblicitario che preveda l'uso di qualsiasi tipo di installazione o attrezzatura posta all'interno del sedime aeroportuale.

52.3 DISTINTIVI DI RICONOSCIMENTO

- a. L'Appaltatore dovrà curare che il proprio Personale, e quello degli eventuali Subappaltatori, porti in modo visibile le tessere di riconoscimento fornite dalla Committente e previste dall'ENAC, oltre a quelle previste per i Cantieri, fornite dai datori di lavoro, in conformità alla normativa vigente.
- b. In particolare, deve essere previsto l'obbligo di curare che il proprio Personale indossi un abbigliamento uniforme e adeguato al Cantiere quanto a foggia e colore e, se del caso, completo di corpetto rifrangente ad alta visibilità di tipo approvato CE, riportante il logo o nominativo dell'impresa.
- c. L'Appaltatore dovrà provvedere alla restituzione immediata dei tesserini rilasciati dalla Committente, anche agli eventuali Subappaltatori, alla scadenza del Contratto, in caso di recesso, risoluzione o estinzione anticipata, per qualsiasi motivo, dello stesso.

52.4 PIANI DI SICUREZZA

- a. L'Appaltatore ha l'obbligo del rispetto del P.S.C. relativo al Contratto.
- b. L'Appaltatore, prima della consegna dei Lavori potrà presentare eventuali osservazioni e/o integrazioni al P.S.C.; è altresì previsto che in corso d'opera anche le imprese esecutrici possano presentare al C.S.E., proposte di modifiche o integrazioni al P.S.C.
- c. Le proposte possono essere presentate nei seguenti casi:
 - i) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, oppure quando si ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel Cantiere sulla base della propria esperienza, a seguito di consultazione con gli RLS o a seguito di rilievi da parte degli Organi di vigilanza;
 - ii) per garantire il rispetto delle norme per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori eventualmente disattese nel Piano di Sicurezza, anche in seguito di rilievi o prescrizioni degli Organi di vigilanza.
- d. Nel caso del punto a), l'eventuale accoglimento delle modifiche/integrazioni non può giustificare variazioni o adeguamenti dei costi previsti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
- e. Nel caso del punto b), qualora l'eventuale accoglimento delle modifiche/integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
- f. Tutti i documenti inerenti alla sicurezza (P.O.S., Fascicolo dell'opera, Informativa per il coordinamento dei lavoratori autonomi, Informativa per la fornitura di cls, Informativa per la fornitura di materiali a piè d'opera, ecc.), prodotti sia dall'Appaltatore sia dai Subappaltatori, fornitori, ecc., dovranno essere redatti conformemente ai modelli previsti, disponibili nel

sito web "Constructions Site Safety
(<https://milanairports.com/it/b2b/sicurezza-cantieri>) predisposto dalla
Committente.

- g. All'Appaltatore spettano i Costi per la Sicurezza Aggiuntivi/ Interferenziali previsti nel P.S.C. facente parte dei documenti contrattuali, che verranno contabilizzati "a misura" e corrisposti a partire dal primo SAL utile, a seguito di opportune verifiche ed accertamenti, da parte del D.L. e del C.S.E., sulla corrispondenza alle prescrizioni impartite nei documenti relativi alle opere ed agli apprestamenti realizzati.
- h. L'Appaltatore è tenuto a predisporre e consegnare alla Committente il proprio P.O.S., che forma parte integrante del Contratto, in conformità al modello SEA.
- i. L'Appaltatore dovrà sempre redigere un P.O.S. anche quando non effettua lavorazioni proprie e dovrà contenere, in particolare, le lavorazioni affidate a terzi (Subappaltatori), la gestione delle emergenze incendio e pronto soccorso e l'organigramma di Cantiere.
- j. I Subappaltatori redigeranno a loro volta i propri P.O.S., coerenti con quello dell'Appaltatore.
- k. Nel caso di R.T.I. l'impresa capogruppo redigerà un proprio P.O.S., valutando le proprie lavorazioni ed indicando le lavorazioni affidate alle consociate o ai Subappaltatori, i quali redigeranno a loro volta i propri P.O.S.
- l. L'Appaltatore è tenuto a consegnare al D.L. ed al C.S.E., almeno 10 giorni prima dell'inizio delle lavorazioni oggetto di Subappalto, i P.O.S. predisposti dai Subappaltatori/Subaffidatari, previa verifica di coerenza con il proprio.
- m. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento delle attività di tutti i Subappaltatori/Subaffidatari operanti nel Cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani, redatti dai singoli Subappaltatori, compatibili tra loro e coerenti con i P.S.C. facenti parte dei documenti contrattuali e, se del caso, con i P.O.S. presentati dall'Appaltatore stesso.
- n. L'Appaltatore, prima dell'inizio dei Lavori, dovrà trasmettere a tutti i soggetti interessati, quali Subappaltatori, fornitori, ecc., il P.S.C. relativo al presente Appalto.
- o. Il P.S.C., il P.O.S. dell'Appaltatore, i P.O.S. delle singole imprese deputate all'esecuzione dello specifico lavoro (Subappaltatori, fornitori, ecc.) dovranno essere tenuti in Cantiere insieme alla documentazione di Cantiere e messi a disposizione delle Autorità competenti, della Committente, del D.L. e del C.S.E. per le verifiche ispettive e di controllo.
- p. Le prescrizioni contenute nel P.S.C. e nei P.O.S. non dovranno in alcun modo essere interpretate come limitative al processo di prevenzione degli infortuni ed alla tutela della salute dei lavoratori, ricordando che tali indicazioni non sollevano i datori di Lavoro delle imprese dagli obblighi previsti dalla normativa vigente.
- q. Qualora si rendesse necessario variare e/o aggiornare il P.O.S., l'Appaltatore e le imprese esecutrici sono tenuti prontamente a farlo.
- r. Il Direttore Tecnico di Cantiere, nominato dall'Appaltatore, è responsabile del rispetto dei Piani di Sicurezza e delle disposizioni in essi contenute da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei Lavori.
- s. La Committente si riserva, su segnalazione del C.S.E. e/o del D.L., di sospendere i pagamenti nonché di sospendere i Lavori allontanando le imprese ripetutamente inadempienti al rispetto dei Piani di Sicurezza, o che non forniscano, qualora richiesti, gli aggiornamenti dei P.O.S. propri e dei

Subappaltatori, o non mettano gli stessi a disposizione delle autorità competenti.

- t. L'Appaltatore è responsabile in solido con i Subappaltatori/Subaffidatari degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- u. L'Appaltatore è tenuto all'attuazione, sotto la propria responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni inerenti all'igiene e sicurezza del lavoro al fine della prevenzione delle malattie e degli infortuni, con particolare riferimento ai Piani di sicurezza; il D.L. resterà esente da ogni responsabilità relativa alla sicurezza del lavoro.
- v. Ai sensi del D.Lgs. 81/08, si informa che all'interno dell'area di Cantiere potrebbe esistere un rischio di esposizione al rumore, pertanto, qualora necessario in relazione alla tipologia dell'intervento, l'Appaltatore dovrà fornire ai propri dipendenti idonei mezzi di protezione individuale dell'udito.
- w. L'Appaltatore dichiara di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le sue maestranze saranno chiamate a prestare la propria attività e che le stesse saranno edotte su tali rischi prima dell'ingresso in Cantiere, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia, e pertanto manleva la Committente dalla responsabilità per qualsiasi infortunio sul lavoro dovessero subire i propri dipendenti nonché per i danni che comunque potessero derivare a terzi, in relazione all'attività prestata per l'esecuzione del Contratto.
- x. Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, ricadranno, pertanto esclusivamente sull'Appaltatore, restandone completamente esonerati sia la Committente che il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei Lavori.

52.5 SISTEMA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

- a. L'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare un sistema di gestione delle emergenze unitario (come meglio definito nel P.S.C. contrattuale), integrato e costantemente adeguato all'evoluzione della realtà di Cantiere.
- b. Dovrà promuovere e garantire il coordinamento e la cooperazione, anche in riferimento all'art. 26 del D.Lgs. 81/08, con le persone presenti sui luoghi di lavoro (Subappaltatori, lavoratori distaccati, fornitori, collaboratori a qualunque titolo, persone comunque presenti nel Cantiere).
- c. L'Appaltatore avrà inoltre l'obbligo di coordinarsi con il C.S.E., affinché il sistema di gestione delle emergenze sia comune per tutte le imprese e per i lavoratori autonomi operanti in Cantiere. Detto sistema dovrà essere coerente con quanto stabilito nel P.S.C.
- d. Ai sensi del D.l. 02/09/2021 sulla gestione della sicurezza antincendio, le aree oggetto di intervento sono considerate AREE DI LIVELLO 3 (elevato rischio di incendio), di conseguenza tutto il Personale incaricato alla gestione delle emergenze (sia dell'Appaltatore sia dei Subappaltatori), dovrà essere formato per tale rischio (corso di 16 ore) ed esibire relativo attestato di idoneità tecnica rilasciato dai Vigili del Fuoco. Qualora i Subappaltatori indicati non fossero in possesso dell'attestato di cui sopra, l'Appaltatore metterà a disposizione degli stessi il/i proprio/i incaricato/i alla gestione delle emergenze idoneamente formato.
- e. Infine, l'Appaltatore dovrà designare il Coordinatore delle Emergenze che sarà costantemente presente in Cantiere insieme al Personale incaricato.
- f. Il soggetto designato dovrà assicurare, per tutta la durata dei Lavori, l'applicazione di quanto previsto nel Sistema di Gestione delle Emergenze e

in caso di pericolo, gestirà e coordinerà gli interventi necessari per affrontare la situazione di emergenza.

- g. L'Appaltatore e i Subappaltatori hanno l'obbligo di individuare, all'interno della propria organizzazione, gli addetti alla gestione dell'emergenza incendio, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso. I soggetti individuati ed indicati nei P.O.S., dovranno essere sempre presenti in Cantiere e nel caso siano impossibilitati, al fine di assicurare il mantenimento del sistema di gestione delle emergenze, dovranno essere opportunamente sostituiti con personale avente la medesima formazione/abilitazione.

52.6 CONSTRUCTION SITE MANAGEMENT

- a. L'Appaltatore ha l'obbligo di utilizzare la piattaforma "Gestione Cantieri".
- b. Tale sistema fornisce un ottimale supporto nell'ambito della gestione dell'Appalto e delle interazioni fra Committente e Appaltatore, garantisce la tracciabilità dei processi (es.: richiesta Subappalti, comunicazione forniture con posa in opera e noli, gestione infortuni, gestione della sicurezza di Cantiere, gestione dei servizi, gestione rifiuti, trasmissione documentazione inerente all'Appalto, ecc.) e la sicurezza nel trattamento dei dati e delle informazioni.
- c. A tale scopo l'Appaltatore dovrà accedere al sistema collegandosi all'indirizzo web
<https://seamilano.onbaseonline.com/SEAMilano/1700EAC/Account/Login.aspx>
per richiedere il rilascio delle credenziali di accesso.
- d. Sarà onere della Committente rilasciare tali credenziali, fornire adeguato supporto e formazione circa le modalità di utilizzo della piattaforma. Le credenziali di accesso saranno rilasciate unicamente all'Appaltatore, i quali saranno gli unici responsabili del loro corretto utilizzo, nonché gli owner del caricamento delle proprie informazioni e di quelle relative ad eventuali Subcontratti e Subaffidamenti.
- e. In caso di mancato utilizzo della Piattaforma "Gestione Cantieri" verranno applicate le corrispondenti penali contrattualmente previste.

52.7 ACCESSO ALLE AREE AEROPORTUALI DOGANALI E/O REGOLAMENTATE

- a. I mezzi di fornitura e le maestranze dovranno attenersi rigorosamente al percorso di accesso indicato che dovrà essere in ogni caso confermato dal D.L. e dal CSE.
- b. In generale, per l'accesso alle aree aeroportuali, si applicano le prescrizioni di seguito riportate:
- i) L'accesso delle persone, in aree aeroportuali sia "doganali", sia "regolamentate", è subordinato all'ottenimento dei relativi permessi (badge aeroportuali)..
 - ii) Per il rilascio delle tessere personali di riconoscimento, è necessario presentare unitamente alla richiesta, un attestato di partecipazione ad un corso di formazione in materia di sicurezza, eseguito presso i soggetti abilitati e individuati da E.N.A.C..
 - iii) Per l'accesso alle aree di movimento e/o di manovra in area "AirSide", oltre al possesso di tessera personale di riconoscimento, tutto il Personale deve aver frequentato un corso di formazione in materia di safety aeroportuale (Air Side Safety) ai sensi della normativa e dei regolamenti aeronautici vigenti come indicato all'Art. 42.

- iv) L'accesso di mezzi/attrezzature in aree "doganali", è subordinato all'ottenimento dei relativi permessi (contrassegni aeroportuali) con oneri economici a proprio carico.
- v) Per l'accesso alle "aree doganali" con mezzi/attrezzature, oltre alla richiesta per il rilascio dei relativi contrassegni, si dovrà conseguire la patente di guida necessaria per ottenere l'Autorizzazione alla Guida nelle suddette aree, con oneri economici a proprio carico.
- c. L'eventuale accesso alle aree doganali di persone o di mezzi operativi delle imprese dovranno avvenire attraverso il varco controllato; in entrambi i casi l'Appaltatore dovrà presentare, con congruo anticipo, al D.L. richiesta motivata redatta conformemente a quanto previsto dalle ordinanze E.N.A.C. della D.A. e da eventuali successive disposizioni degli Enti di controllo aeroportuali e riportate nella modulistica di cui ai modelli previsti nel sito web "Construction Site Safety" di SEA (<https://sicurezzacantieri.seamilano.eu>).
- d. I mezzi dovranno essere accessoriati secondo quanto previsto dalle ordinanze E.N.A.C. (bandierine, luci di ingombro, rompifiamme, numero progressivo, logo aziendale, assicurazioni con massimali come da Ordinanza ENAC ecc.) nonché essere in regola con revisione ministeriale e verifiche periodiche previste dalla normativa.
- e. L'assenso all'accesso non comporta assunzione di responsabilità da parte della Committente in merito all'attività lavorativa e, più in generale, alle azioni svolte da Personale/mezzi che hanno avuto accesso al sedime, restando unico responsabile l'Appaltatore per gli eventi che si dovessero verificare.
- f. L'Appaltatore dovrà osservare e fare osservare ai propri dipendenti, ai Subappaltatori ed ai terzi che abbiano rapporti con il Cantiere le disposizioni di legge e le ordinanze della D.A. che disciplinano il movimento di persone e di veicoli nell'ambito degli spazi doganali/regolamentati.
- g. L'Appaltatore si impegna a sostituire immediatamente quelle persone che non dovessero ottenere da ENAC o Polizia di Stato il benestare d'accesso.
- h. L'Appaltatore si impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti, ai Subappaltatori ed ai terzi che abbiano rapporti con il cantiere le disposizioni previste per la gestione e la "scorta" di Personale in possesso di permesso "visitatore".
- i. Il mancato ottenimento dei permessi non potrà essere motivo di richiesta di proroga per qualsiasi attività.
- j. I permessi, per qualsiasi motivo non utilizzati e/o scaduti, dovranno essere tempestivamente restituiti.

52.8 RESTRIZIONI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ZONA AEROPORTUALE

- a. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri conseguenti all'esecuzione dei Lavori in zona aeroportuale comportanti anche l'obbligo di soggiacere a tutte le limitazioni, interferenze ed interruzioni dei Lavori richieste per motivi di sicurezza e/o per motivi operativi.
- b. L'Appaltatore dovrà accettare tutte le restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura, ivi compresa l'esecuzione in più riprese ed in più fasi delle diverse categorie di lavoro, dalla possibilità che le attività lavorative siano frazionate per periodi di tempo inferiori alle otto ore lavorative giornaliere, dalla necessità di proseguire ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, causati dalle necessità operative aeroportuali, dall'organizzazione

dell'attività degli operatori, dalla contestuale effettuazione, da parte di terzi esecutori di altre attività nella stessa area di cantiere, o derivanti da Lavori che vengono eseguiti in prossimità della propria area di lavoro.

- c. All'Appaltatore compete l'onere di coordinare e/o subordinare, secondo le disposizioni del D.L. e del C.S.E., l'esecuzione delle opere appaltate alle esigenze che si presenteranno in ragione delle interferenze generate dall'attività delle altre ditte. In particolare, di tali interferenze l'Appaltatore deve tener conto nella elaborazione e negli aggiornamenti del programma esecutivo dei Lavori.
- d. Le difficoltà di qualsiasi natura comunque derivanti all'Appaltatore dalla presenza di altri appaltatori o dipendenti della Committente devono intendersi comprese negli oneri assunti e non potranno essere invocate per non adempiere ad obblighi derivanti dal Contratto né per giustificare rallentamenti o la mancata esecuzione dei Lavori, né infine per richiedere la proroga del termine di ultimazione dei Lavori.

52.9 PULIZIA DELLE OPERE – SMALTIMENTO RIFIUTI

52.9.1 Pulizia in corso di costruzione

- a. È a carico dell'Appaltatore la pulizia delle opere in corso di costruzione o già eseguite e lo sgombero dei materiali di rifiuto di qualsiasi genere, con assunzione degli oneri per trasporto, deposito e conferimento per lo smaltimento e degli oneri amministrativi, nel rispetto della normativa vigente in materia.
- b. È onere dell'Appaltatore anche la perfetta pulizia, in corso d'opera, delle aree esterne, adiacenti o di accesso al Cantiere.
- c. L'Appaltatore si impegna ad adottare misure specifiche per implementare la raccolta differenziata nel Cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.) e per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D).
- d. Si ricorda che in tutto il sedime aeroportuale è vietato accendere fuochi di nessun genere, inoltre vige il divieto di fumo all'interno dei Terminal, dei vari edifici e su tutta l'Area di Movimento e Manovra, compreso il piazzale aeromobili.
- e. Si precisa che è a carico dell'Appaltatore l'utilizzo di gru di adeguata dimensione e portata, del tipo fissa o semovente, per il sollevamento sia del materiale di fornitura che del materiale di demolizione che deve essere conferito alle pubbliche discariche o immagazzinato, per l'intera durata dei Lavori.
- f. Sono da considerarsi dunque incluse tutte le operazioni per il carico, trasporto, scarico, immagazzinamento, sollevamento od abbassamento di qualsiasi materiale e mezzo d'opera, per quante volte necessario e per qualsiasi distanza, altezza o profondità; il collocamento in sito od a piè d'opera.
- g. L'ubicazione ed utilizzo di tale mezzo di sollevamento potrà avvenire anche in area air-side, pertanto, lo stesso dovrà essere dotato delle opportune autorizzazioni e coperture assicurative.

52.9.2 Smaltimento rifiuti speciali

In relazione allo smaltimento di rifiuti speciali, l'Appaltatore avrà l'obbligo di farsi carico degli oneri amministrativi ed economici relativi alla movimentazione, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti prodotti (quale produttore/detentore degli stessi), fornendo alla Committente, tramite la

piattaforma di cui all'Art. 52.6, la documentazione di avvenuto smaltimento (copia della "quarta copia" del formulario di identificazione prescritto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06).

52.9.3 Pulizia finale

- a. È onere dell'Appaltatore la perfetta pulizia finale di tutte le opere eseguite in ogni loro parte, delle strade, dei piazzali, degli spazi liberi, dei locali interrati, ecc.
- b. È altresì onere dell'Appaltatore la pulizia dei cunicoli, cavidotti e reti di fognatura, provvedendo alla rimozione di residui di lavorazioni e di ogni altro materiale che accidentalmente vi fosse entrato durante il corso dei Lavori; le reti dovranno essere provate ed utilizzate almeno per un mese prima della consegna dei Lavori alla Committente.

52.9.4 Rifiuti

- a. I rifiuti generati nell'ambito delle attività di Cantiere si intendono prodotti dall'Appaltatore e, pertanto, dovranno essere correttamente gestiti (operativamente ed amministrativamente) dallo stesso, conformemente alle indicazioni previste dalle normative ambientali di settore.
- b. I rifiuti devono essere raggruppati e deviati dalla discarica e riciclati.
- c. L'Appaltatore incoraggerà l'uso di aggregati secondari riciclati e il riutilizzo degli aggregati in situ, riducendo così la domanda di materiale vergine.

52.10 PROTEZIONE DELLE OPERE

- a. È a carico dell'Appaltatore l'idonea protezione dei materiali in opera, a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del D.L. (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino.
- b. Nel caso di sospensione dei Lavori, l'Appaltatore dovrà adottare ogni provvedimento necessario per evitare deterioramenti delle opere eseguite, di qualsiasi genere e per qualsiasi causa, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni conseguenti alla mancata adozione dei predetti provvedimenti.
- c. Sono a carico dell'Appaltatore l'aggottamento delle acque meteoriche che si raccogliessero negli scavi o nei locali interrati, lo sgombero della neve, le opere occorrenti per la protezione delle opere eseguite e/o in corso di costruzione dalla pioggia, dal sole, dalle polveri.
- d. Nel caso di sospensione dei Lavori, all'Appaltatore compete l'onere della messa in sicurezza del Cantiere anche secondo le disposizioni del D.L. e del C.S.E.

52.11 UTILIZZO INERTI

- a. L'Appaltatore non potrà utilizzare, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, i residui derivanti dall'attività di costruzione e demolizione quando si tratti di materiali non selezionabili e separabili e di differente categoria, o quando tale attività comporti la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo.
- b. Tali materiali dovranno essere gestiti sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, il quale dovrà operare nel pieno rispetto della vigente normativa di settore.
- c. L'Appaltatore potrà utilizzare la terra ed altro materiale allo stato naturale derivante dall'attività di scavo, di proprietà della Committente, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e previa autorizzazione del D.L., a condizione che si tratti di materiali non contaminati e che vengano riutilizzati nello stesso luogo di estrazione.

52.12 SGOMBERO DELLE AREE DI CANTIERE E DI DEPOSITO

- a. È a carico dell'Appaltatore l'immediato sgombero delle aree del Cantiere e di deposito, su richiesta del D.L., per necessità inerenti all'esecuzione delle opere o di altre opere affidate a terzi.
- b. È altresì a carico dell'Appaltatore lo sgombero, entro un mese dalla data del Verbale di Ultimazione, dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà esistenti in Cantiere; in difetto, e senza necessità di messa in mora, la Committente vi provvederà direttamente, addebitando allo stesso ogni spesa conseguente.
- c. Al termine dei Lavori, l'Appaltatore dovrà riconsegnare le aree di Cantiere prive di ogni inquinamento e compatibili con gli usi aeroportuali, sia dal punto di vista ambientale che commerciale.

52.13 OPERE E APPROVVIGIONAMENTI URGENTI

- a. Il D.L. potrà richiedere direttamente al Direttore Tecnico di Cantiere, senza che da ciò derivino ulteriori oneri, tutte le prestazioni e gli approvvigionamenti inerenti quei manufatti, impianti, materiali e forniture che, a suo insindacabile giudizio, siano immediatamente necessari per il migliore e rapido andamento dei Lavori.
- b. Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile del D.L., l'esecuzione dei Lavori entro i termini stabiliti dal Contratto, il D.L. stesso diffiderà l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio; scaduto tale termine infruttuosamente, la Committente richiederà il risarcimento di tutti i danni conseguenti.

52.14 RILIEVI, ESPERIENZE, PROVE, SAGGI, ANALISI E VERIFICHE

- a. È a carico dell'Appaltatore la messa a disposizione di manodopera, macchinari, strumenti, apparecchi, utensili e materiali e relativi certificati (es. certificato di provenienza, marcatura CE, ..) occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, picchettazioni, apposizioni di capisaldi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, posa in opera, contabilità e Collaudo che possono occorrere dal giorno della consegna fino all'approvazione del Collaudo.
- b. Sono a carico dell'Appaltatore i rilievi, con l'ausilio anche di idonea strumentazione, atti alla individuazione di manufatti e reti impiantistiche presenti nelle aree oggetto dell'intervento, al fine di verificare eventuali interferenze con le opere oggetto dell'Appalto e concordare con il D.L. la loro deviazione o eliminazione e messa in disuso.
- c. È a carico dell'Appaltatore l'esecuzione, presso gli Istituti, Laboratori od Enti Ufficiali che saranno indicati dal D.L., di tutte le esperienze, prove, saggi, analisi, verifiche non specificamente previsti dal C.S.A., ma ritenuti necessari e in ogni tempo ordinati dal D.L. e/o dalla Commissione di Collaudo, sui materiali e forniture impiegati o da impiegarsi (nel caso di Contratto strumentale rif. artt. 114-116 del Codice).
- d. Fra le verifiche i cui oneri sono a carico dell'Appaltatore si segnala, in considerazione dell'impatto in materia di sicurezza, quella sullo stato delle aree in cui verranno eseguiti i Lavori, sulla base della quale l'Appaltatore ha formulato la propria offerta economica.
- e. I controlli e le verifiche eseguiti dalla Committente nel corso dell'Appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia

dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Committente.

- f. Tutte le prove necessarie per verificare la corrispondenza di quanto eseguito con gli atti contrattuali dovranno essere eseguite dall'Appaltatore secondo le prescrizioni di cui alla documentazione di progetto e del D.L.
- g. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le prove e verifiche che venissero ordinate dal D.L. o dalla Commissione di Collaudo e l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisorie, maestranze, strumenti di misura e controllo preventivamente tarati nel numero e tipo che saranno richiesti dal D.L.) per l'esecuzione di dette prove e verifiche.

52.15 MODELLI E CAMPIONATURE – CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI

- a. È a carico dell'Appaltatore la presentazione di campionature e l'esecuzione di tutti i modelli di Lavori, materiali e forniture che verranno richiesti dal D.L.
- b. L'approntamento delle campionature e dei modelli, nel numero richiesto dal D.L., deve avvenire in tempi tali da garantire un successivo ragionevole periodo per l'approvazione degli stessi da parte del D.L.
- c. È altresì a carico dell'Appaltatore la conservazione, fino all'approvazione del Collaudo finale, in appositi locali presso il D.L., dei campioni muniti di sigilli a firma sia del Direttore dei Lavori che dell'Appaltatore, nei modi più idonei per garantirne l'autenticità.

52.16 NOTIZIE STATISTICHE

È onere dell'Appaltatore la comunicazione alla Committente, alla fine di ogni mese od in qualunque momento nei cinque giorni successivi alla richiesta del D.L., di tutte le notizie statistiche relative all'Appalto.

52.17 FOTOGRAFIE

- a. Sono a carico dell'Appaltatore le spese per la fornitura alla Committente di fotografie, in due copie formato cm. 18x24 ed una copia su supporto informatico, che illustrano l'andamento dei Lavori nelle varie fasi dell'esecuzione. Tali fotografie dovranno essere fornite al momento della redazione di ogni S.A.L. a dimostrazione del progredire dei Lavori; l'Appaltatore dovrà, inoltre, farsi carico delle spese per la fornitura alla Committente delle fotografie, in due copie formato cm. 18x24, richieste dal D.L. al termine dei Lavori.

52.18 CONCESSIONE DI PERMESSI, LICENZE, AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA

- a. È onere dell'Appaltatore lo svolgimento di tutte le pratiche ed il pagamento irripetibile delle tasse, contributi, spese, anticipazioni e quanto altro necessario per la richiesta e l'ottenimento di permessi, licenze e autorizzazioni relative all'uso delle opere eseguite, purché rispondenti al Progetto Esecutivo approvato, o alle successive varianti, sempre approvate, nonché le spese, tasse, contributi, anticipazioni per le concessioni del trasporto, del deposito e dell'uso degli infiammabili, e gli oneri per il rispetto delle concessioni stesse.
- b. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale ammenda per contravvenzione, nonché il risarcimento dei danni conseguenti.

52.19 PIANO DI APPROVVIGIONAMENTO DEL CANTIERE

L'Appaltatore dovrà produrre, con un anticipo di almeno 15 gg. dalla data di inizio Lavori, il Piano di approvvigionamento del Cantiere, indicando il

nominativo dei fornitori e Subappaltatori, i luoghi di fabbricazione, il numero delle maestranze e delle principali attrezzature da impiegare, le date previste per l'emissione dei singoli ordini, per le prove in stabilimento, per la consegna in Cantiere delle forniture o per l'inizio delle singole lavorazioni.

52.20 PIANO DI QUALITA'

- a. Entro 30 giorni dalla data di consegna dei Lavori, l'Appaltatore dovrà fornire al D.L., per una preventiva necessaria approvazione, il Piano di Qualità che intende adottare per la realizzazione, l'accettazione (anche per quanto proveniente da terzi fornitori), la verifica ed il Collaudo delle forniture oggetto del Contratto.
- b. Le procedure previste in detto Piano di Qualità dovranno essere conformi agli standard indicati dal D.L.
- c. Le attività di costruzione dovranno quindi essere supportate da un Sistema di gestione per la Qualità conforme alle norme ISO 9001:2000.
- d. Il Piano di Qualità conterrà in particolare le modalità di gestione e di controllo delle attività oggetto del Contratto, la gestione delle interfacce con la Committente e con gli Enti e le Autorità competenti.
- e. Durante la fase di costruzione delle opere il D.L. si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche sull'applicazione del Piano di Qualità nonché sulla qualità delle forniture.
- f. In particolare, tutti i materiali forniti dall'Appaltatore dovranno essere sottoposti alle operazioni di controllo e di Collaudo che dovranno essere pianificate in modo tale da garantire la conformità ai Capitolati tecnici. Pertanto, l'Appaltatore, a fronte di detti Capitolati, dovrà presentare ad avvio dei Lavori un Piano dei Controlli dei materiali.

52.21 AVVIAMENTO DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI E MANUTENZIONE

- a. L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione, per il complessivo di ore uomo indicato nel Contratto, tecnici specializzati per istruire il Personale addetto alla fase di avvio e prima conduzione degli impianti riposizionati o oggetto di intervento manutentivo, e fornire, se del caso, a titolo gratuito, un "Manuale di esercizio e manutenzione" con la descrizione delle manovre e delle regole da seguire per il funzionamento e la manutenzione degli impianti e apparecchiature.
- b. La struttura per la sede dei corsi sarà messa a disposizione dalla Committente.
I tempi e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione saranno da concordare con i responsabili della manutenzione, incaricati dalla Committente.
- c. L'Appaltatore dovrà verificare i dispositivi di sicurezza (uscite di sicurezza porte REI, estintori), nonché controllare la funzionalità degli impianti antincendio e rilevamento fumi, mettendo a disposizione i registri previsti dalla normativa vigente redatti e firmati da tecnici abilitati. L'Appaltatore garantisce il rispetto del Decreto approvato in sede di Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi in data 1° ottobre 2013.
- d. Per le opere impiantistiche, se non si prevede l'immediata utilizzazione una volta ultimate, si potrà verificare la necessità di conservare nel tempo le caratteristiche degli impianti sino al loro completamento e utilizzo.
- e. Tra gli oneri dell'Appaltatore sono pertanto comprese le prestazioni che seguono, finalizzate alla tutela e manutenzione delle opere e degli impianti, che saranno di volta in volta concordate con il D.L.:

- i) impiego di materiali che non subiscano aggressioni ambientali quali umidità, sbalzi di temperatura, polvere, ecc.
- ii) protrazione dei tempi di consegna o protezione, fino alla data di consegna, dei materiali o componenti che possono subire danni dalle aggressioni di cui sopra, oppure omissione di forniture che, per loro natura, non abbiano la possibilità di essere conservate senza danneggiamenti
- iii) protezione mediante imballi speciali delle parti che sono suscettibili di danneggiamenti (ad es. nel caso di impianti meccanici, in protezioni di polietilene con silica-gel per la deumidificazione)
- iv) conservazione presso proprio magazzino delle parti particolarmente suscettibili di danneggiamenti o guasti, che fanno parte integrante di una apparecchiatura e di cui non sia possibile rimandare l'ordine, o conservazione presso proprio magazzino delle parti particolarmente suscettibili di danneggiamenti in protezioni di polietilene con silica-gel per la deumidificazione
- v) cicli di manutenzione atti a preservare il materiale in modo da renderlo perfettamente funzionante e collaudabile al momento del suo utilizzo senza alcun onere per la Committente
- vi) ritocchi e ripristini, ad opere ultimate, di tutti i manufatti verniciati;
- vii) targhettatura e/o segnaletica su tutti gli impianti secondo le indicazioni del D.L.

52.22 PROGETTAZIONI E CALCOLAZIONI

52.22.1 Progettazione esecutiva (nel caso di *Appalto integrato*)

- a. Nei tempi definiti in Contratto e sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica fornito dalla Committente, l'Appaltatore dovrà eseguire a propria cura e spese il Progetto Esecutivo delle opere affidate.
- b. La Committente si riserva la facoltà di convocare una riunione progettuale nell'arco di 24 ore, o comunque nel primo giorno lavorativo utile dalla data di convocazione, alla quale presenzierà il responsabile di Progetto dell'Appaltatore o un suo delegato.
- c. Il Progetto Esecutivo dovrà essere completato in tutte le sue parti. Il Progetto Esecutivo dovrà essere costituito dai documenti di cui all' Allegato I.7 Art. 22 – Comma 4 lettere p-bis) e p-ter) del Codice
Il Progetto dovrà essere consegnato in triplice copia su supporto informatico con firma digitale.
- d. *(Nel caso in cui si ricorra ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni)* Oltre alla documentazione su supporto cartaceo e digitale PDF, nei casi definiti dalla norma (Art. 43 comma 1 del Codice) e da quelli definiti dalla Committente, è richiesto il deposito su supporto digitale e nelle modalità espresse nel Capitolato Informativo, di tutti i “modelli informativi disciplinari e aggregati”, definiti anche: “modelli grafici” (UNI 11337-1:2017), necessari all'espletamento dei Livelli di Progettazione esecutiva. Il Capitolato Informativo (C.I.; UNI 11337-5:2017 e Art.1 comma 8 Allegato I.9 del Codice), predisposto dalla Committenza in coerenza con il livello di progettazione posto a base di gara è allegato al contratto. Il C.I. definisce le indicazioni ed i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo tenuto conto della natura dell'opera, del livello progettuale e del tipo di appalto. per la formulazione dell'offerta di Gestione Informativa (di seguito oGI; UNI 11337- 5:2017), da parte dei soggetti concorrenti, e del piano di Gestione Informativa successivo all'assegnazione (di seguito pGI; UNI 11337-5:2017), da parte del

soggetto Affidatario (UNI 11337-5:2017 e Allegato I.9 Art.1 comma 10C del Codice.

52.22.2 Progettazione costruttiva delle opere

- a. La progettazione costruttiva delle opere, con l'integrazione dei dettagli di Cantiere necessari per l'esecuzione delle opere stesse, non potrà alterare e/o modificare quanto previsto in Progetto e dovrà avere l'approvazione del D.L.
- b. A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a presentarla al D.L., per l'approvazione, entro 10 gg solari dalla firma del Contratto.
- c. L'Appaltatore, prima di procedere alla stesura degli elaborati costruttivi di cantiere, dovrà, a sua cura e spese, effettuare un accurato controllo al fine di verificare la congruità con le opere esistenti già realizzate, o in fase di realizzazione.
- d. Qualora si verificassero delle discordanze, o insorgessero delle difficoltà, queste dovranno essere immediatamente segnalate al D.L. che prenderà i provvedimenti del caso. In ogni caso, nessuna iniziativa potrà essere presa dall'Appaltatore, che sarà l'unico responsabile di eventuali inconvenienti.
- e. L'Appaltatore dovrà, inoltre, predisporre la documentazione necessaria per il deposito dei progetti agli Enti competenti.
- f. Sarà, inoltre, a cura dell'Appaltatore l'aggiornamento degli elaborati di Progetto timbrati e firmati da professionista abilitato, in conseguenza delle varianti, o delle soluzioni esecutive/costruttive che si siano rese necessarie, con onere a suo carico. Tale documentazione sarà, in particolare per gli impianti, quella di riferimento per il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

52.22.3 Progettazione di strutture portanti

- a. Saranno a carico dell'Appaltatore le calcolazioni con gli elaborati dimensionali e costruttivi, per l'utilizzo in Cantiere, da parte degli esecutori materiali, degli elementi resistenti aventi funzione statica, previa verifica dell'analisi dei carichi e delle calcolazioni a corredo del Progetto appaltato.
- b. Resta stabilito che l'Appaltatore, unitamente al Progettista ed al Direttore del Cantiere, rimangono responsabili della stabilità delle opere strutturali a tutti gli effetti, nonostante l'esame, l'approvazione del progetto, il diritto di sorveglianza, la direzione e il Collaudo.
- c. Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore la redazione e l'inoltro, a propria cura e spese, della documentazione tecnica per la denuncia delle opere strutturali al Comune di competenza, firmata da un tecnico abilitato (quale: disegni esecutivi, relazione di calcolo, relazione sui materiali delle strutture prefabbricate) e, più in generale, lo svolgimento di ogni e qualsiasi pratica burocratica prevista dalle vigenti norme (l'Appaltatore deve essere abilitato alla firma digitale P7M e PDF per il Comune di competenza e gli altri relativi adempimenti).
- d. Si demanda all'Appaltatore la denuncia del "deposito sismico" contestuale, se necessario, alla "denuncia dei c.a."

52.22.4 Altri oneri progettuali

- a. Sono a carico dell'Appaltatore il controllo e la verifica della congruità degli elaborati progettuali inerenti alle opere da realizzare, con l'obbligo di segnalare al D.L. l'eventuale necessità di modifiche, o completamenti che si richiedessero per l'esecuzione o prosecuzione dei Lavori.
- b. È a carico dell'Appaltatore l'approntamento della modulistica di prevenzione incendi, necessaria per l'ottenimento del CPI, inerente ai prodotti da costruzione impiegati per garantire la conformità alle vigenti

norme tecniche e alla loro corretta posa in opera. La sottoscrizione dei suddetti moduli dovrà essere fatta da un tecnico abilitato, iscritto agli elenchi ministeriali di cui al D.Lgs. 139/06.

c. Per quanto attiene la progettazione impiantistica, questa dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dal citato D.M. 37/08 e ss.mm.ii.

Inoltre, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del suddetto Decreto, l'Appaltatore dovrà predisporre una dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato alle normative tecniche vigenti.

d. È a carico dell'Appaltatore la presentazione al D.L., per approvazione, dei disegni di installazione degli impianti, nonché dei disegni costruttivi e di montaggio delle apparecchiature, completi dei dettagli ed aggiornati in modo da essere aderenti alle situazioni effettive delle opere in esecuzione e/o esistenti. Tali elaborati dovranno comprendere: disegni generali di insieme - relazioni di calcolo - particolari esecutivi - disegni costruttivi del materiale - elenco dei fornitori materiali - certificazioni di laboratori ufficiali sui materiali.

e. È a carico dell'Appaltatore la consegna al D.L., entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione delle opere, di tutti gli elaborati (grafici, documentali, multimediali; UNI 11337-1:2017) raffiguranti lo stato reale di quanto eseguito, in modo da lasciare una esatta documentazione dei Lavori così come effettivamente realizzati.

Tali elaborati dovranno comprendere:

- dettagli costruttivi
- disegni generali d'insieme
- planimetrie
- tipici di installazione
- schemi a blocchi
- schemi uni/trifilari e funzionali
- disegni costruttivi di macchine e apparecchiature
- relazioni di calcolo
- modelli BIM.

Gli elaborati dovranno essere realizzati secondo le indicazioni del D.L. con sistemi informatici e dovranno essere forniti in nr. 3 copie cartacee (originali) nonché riproducibili, su supporto magnetico in formato sia eseguibile DWG e Office, sia visualizzabile PDF.

Tutti i disegni dovranno essere realizzati facendo ampio uso di "Layer" predefiniti dal D.L. contenenti informazioni omogenee, al fine di consentire elaborazioni separate per ognuna di tali tipologie di informazioni.

f. L'Appaltatore è inoltre tenuto, senza alcun compenso, ad apportare agli elaborati predetti tutte le modifiche eventualmente prescritte dai Collaudatori e dal D.L. entro 15 giorni dalla richiesta.

g. Dovrà, altresì, essere fornita, per quanto applicabile, la seguente documentazione in triplice copia:

- manuali di istruzione, uso e manutenzione
- verbale delle misure di passo e contatto e moduli per denuncia INAIL (ex ISPESL)
- verbale delle prove a grandezze impresse sulle protezioni
- Certificati di Collaudo e dichiarazioni di conformità sia delle apparecchiature che di opere particolari
- verbali delle prove effettuate sui circuiti idraulici

- copia delle denunce ai vari Enti (INAIL, ATS, ecc....) per impianti e opere soggette
 - verbale di misure di impedenza di anello di guasto
 - certificazioni di laboratori ufficiali per prove sui materiali
 - dichiarazioni di conformità di cui al citato D.M. 37/08
 - certificati di garanzia e documenti di omologazione di materiali o apparecchiature.
- h. È a carico dell'Appaltatore la consegna, entro 3 mesi dall'ultimazione dei Lavori, dell'elenco completo dei materiali ed apparecchiature installate, nonché della lista dei ricambi per le apparecchiature, corredato delle caratteristiche tecniche principali di ognuno e della loro reperibilità in Italia, particolarmente nel caso trattasi di materiali forniti da ditte subfornitrici.
- i. È altresì in capo all'Appaltatore l'onere della redazione e dell'inoltro, a proprie cura e spese, ove richiesto per legge, della documentazione tecnica agli Enti competenti; in particolare, gli oneri per le pratiche presso INAIL, ATS e (eventuale) gli Enti competenti per il collaudo di ascensori e per il rilascio delle licenze d'impianto e di esercizio.

52.22.5 metodi e strumenti di gestione informativa

Nel caso in cui si ricorra ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni:

- a. L'Appaltatore si impegna a redigere prima dell'inizio delle attività il pGI (Piano di Gestione Informativa UNI11337:2017) nel quale dovranno essere riportati i contenuti dell'oGI condividendo con la Committente modalità operative di produzione e procedure utili ai fini del miglioramento della trasparenza, congruenza e gestione informativa delle opere realizzate.
- b. L'Appaltatore si impegna a fornire, durante la fase realizzativa, *i Modelli grafici* delle opere *As-built* realizzate basati su rilievo fotografico e strumentale nei formati e modalità espressi nel C.I.
- c. La condivisione dei Modelli grafici *As-built* con la Committenza deve essere garantita dall'Appaltatore durante l'avanzamento delle fasi di realizzazione dell'opera. Tale condivisione si attesta con step condivisi con la Committenza nei quali l'Appaltatore consegnerà l'avanzamento dei modelli in linea con l'avanzamento del cantiere. Nel pGI dovrà essere riportato il calendario delle condivisioni della documentazione.
- d. L'Affidatario dovrà, per il collaudo o la verifica di conformità, consegnare i modelli informativi aggiornati durante la realizzazione dell'opera e corrispondenti a quanto realizzato e la relazione specialistica. La relazione specialistica sulla modellazione informativa attesta l'adempimento ai requisiti definiti nel capitolato informativo di cui all'articolo 1, comma 8 dell'Allegato I.9 e la conformità ai contenuti del piano di gestione informativa di cui all'articolo 1, comma 10, del predetto Allegato I.9.
- e. L'Appaltatore dovrà garantire nella relazione specialistica la congruenza dei dati tra quanto realizzato, i modelli grafici e gli elaborati e garantire il coordinamento della gestione informativa per rendere i dati compatibili tra loro nel rispetto del C.I. e pGI (Art.1 comma 10E Allegato I.9 del Codice).
- f. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa allo sviluppo temporale ed economico delle attività di progettazione e di esecuzione dei lavori, in coerenza con quanto previsto all'allegato II.14 del codice. Tale richiesta viene definita nel Capitolato informativo.

52.23 DIRITTI DI PROPRIETÀ E OBBLIGO DI SEGRETEZZA

- a. I disegni e la documentazione tecnica consegnati dalla Committente all'Appaltatore e gli elaborati predisposti dall'Appaltatore stesso per l'esecuzione dei Lavori sono e rimangono di proprietà riservata della Committente.
- b. L'Appaltatore si obbliga a non far uso dei disegni e delle informazioni tecniche fornite dalla Committente e dall'Ufficio di Direzione dei Lavori se non per le finalità indicate in Contratto.
- c. Gli elaborati affidati all'Appaltatore e quelli dal medesimo predisposti non dovranno essere in alcun modo riprodotti, o messi in circolazione a favore di terzi. Pertanto, l'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, la documentazione che venisse messa a sua disposizione dalla Committente e/o da terzi, o di cui l'Appaltatore venisse comunque a conoscenza in occasione dell'esecuzione del Contratto.
- d. L'obbligo di segretezza sarà per l'Appaltatore vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del Contratto e anche successivamente alla sua conclusione, fino a quando le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.
- e. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire alla Committente e/o a terzi tutti i danni che a questi dovessero derivare.
- f. L'Appaltatore resta inoltre responsabile, nei confronti della Committente, per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri Subappaltatori e degli ausiliari di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

52.24 DANNI E INDENNITA'

- a. È onere dell'Appaltatore adottare, nell'esecuzione dei Lavori tutte le misure e tutti i provvedimenti che riterrà necessari per evitare danni alle opere e per garantire l'incolumità della manodopera, delle persone addette ai Lavori e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
- b. È a carico dell'Appaltatore il risarcimento ai proprietari ed ai terzi per tutti i danni conseguenti al verificarsi degli eventi appresso indicati a titolo esemplificativo e non limitativo: depositi di materiali, escavazioni, installazione di impianti ed esecuzione opere, manovra mezzi d'opera e automezzi, scarichi di acqua di ogni natura, abbattimento o danneggiamento di piante, ecc.
- c. Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, in caso di infortunio o di danno ricadranno pertanto esclusivamente sull'Appaltatore restandone completamente esonerati sia la Committente che il personale preposto alla direzione, contabilità e sorveglianza dei Lavori.
- d. Sono a carico dell'Appaltatore le indennità per i passaggi, per le occupazioni temporanee delle aree, sia pubbliche che private, eventualmente necessarie per il deposito dei materiali e provviste di qualsiasi genere ed entità, per l'impianto di cantieri sussidiari a quello principale, per alloggi degli operai, per opere provvisorie, per strade di servizio, ecc.
- e. L'Appaltatore dovrà provvedere, sotto la propria responsabilità, alla riparazione o risarcimento dei danni che, per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti ed ai Lavori da altri compiuti.

52.25 AIRPORT FACILITY MANAGEMENT

Gestione del flusso informativo della documentazione di progetto, di variante e di *As-Built* per l'implementazione di nuovi impianti e/o la modifica di impianti esistenti

Oneri e modalità operative

L'Appaltatore sarà tenuto a fornire le informazioni necessarie per il mantenimento e la gestione integrata del "Sistema Informativo Aeroportuale di Facility Management" da qui in poi denominato AFM durante tutte le fasi di implementazione della propria attività, a partire dal Progetto Esecutivo (qualora previsto tra le attività di Appalto), durante la realizzazione e la messa in opera delle eventuali varianti, fino al termine delle attività, con la redazione degli elaborati *As-Built*, secondo le seguenti modalità:

➤ Modalità di trasferimento e utilizzo delle informazioni

Il trasferimento delle informazioni avverrà attraverso il portale web messo a disposizione dalla Committente, secondo le tempistiche concordate con il D.L. Per tramite del portale l'Appaltatore potrà: verificare la documentazione trasmessa, tenere traccia delle trasmissioni effettuate, di quelle accettate e di quelle autorizzate.

Qualora previsto dall'Appalto, l'Appaltatore potrà ottenere, al termine delle attività di campo o durante le fasi di realizzazione, copia in formato elettronico dei layout delle implementazioni e realizzazioni effettuate come "stato dell'arte attualmente documentato". Le rappresentazioni grafiche, sulla base architettonica aggiornata, utilizzeranno simbologie standard che l'Appaltatore potrà aggiornare a propria discrezione per la realizzazione della propria documentazione "*As-Built*" contrattuale.

➤ Validazione delle informazioni

Le informazioni ricevute da AFM, previa validazione da parte della DL, prima di essere rese disponibili saranno validate in termini di congruenza generale e consistenza, saranno trattate in funzione delle esigenze specifiche del sistema AFM in toto o solo in parte. Qualora venissero riscontrate delle difformità, l'Appaltatore sarà informato tramite il D.L., ricevendo copia delle difformità riscontrate che sarà tenuto a risolvere aggiornando e modificando la documentazione che dovrà quindi essere ritrasmessa secondo quanto previsto ai punti precedenti.

➤ Formati di trasferimento delle informazioni

Le informazioni dovranno essere trasferite dall'Appaltatore utilizzando i seguenti formati di interscambio:

- formati CAD standard, DWG o DXF per le rappresentazioni grafiche sia architettoniche che impiantistiche, dovranno essere realizzate secondo le buone tecniche CAD, garantendo la suddivisione in livelli (layer) omogenei e rappresentativi delle informazioni riportate e una rappresentazione in blocchi degli oggetti puntuali e delle simbologie inserite
- formati Office standard (DOCX, XLSX, PPTX, PDF etc.) per le informazioni documentali e descrittive e aggiuntive a corredo (Specifiche, manuali, schematici, unifilari, ...)
- formati aperti IFC e relativo formato proprietario In ottemperanza all' Art.5 allegato I.9 del Codice per la consegna dei modelli BIM.

52.26 (nel caso di Contratto aggiudicato con il criterio del miglior rapporto Qualità/Prezzo) **OBBLIGHI CONSEGUENTI AGLI IMPEGNI ASSUNTI CON L'OFFERTA TECNICA**

- a. soluzioni organizzative e gestionali, le risorse umane e tecniche, nonché gli apprestamenti e gli allestimenti, i materiali, i software, le certificazioni, ecc., proposte nell'offerta tecnica quali migliorie rispetto ai requisiti minimi indicati, costituendo parte integrante delle prestazioni contrattuali, saranno prescrittive e vincolanti per l'esecuzione dei Lavori oggetto dell'Appalto e impegnative per l'Appaltatore per tutta la durata del Contratto.
 - b. Durante l'esecuzione dei Lavori, il D.L. vigilerà sull'effettiva implementazione dei contenuti dell'offerta tecnica.
- Eventuali inosservanze, totali o parziali, agli obblighi assunti dall'Appaltatore con l'offerta tecnica, costituendo grave inadempimento, potranno determinare la risoluzione di diritto del presente Contratto e dei suoi atti attuativi e l'incameramento della cauzione, fermo restando il pagamento delle penali ove previste.

52.27 ONERI VARI

- a. la conoscenza delle condizioni ambientali, sopportando gli eventuali oneri conseguenti alla sopravvenienza di elementi non valutati in fase di offerta
- b. il rispetto delle disposizioni particolari che regolano le attività nell'Aeroporto di riferimento
- c. segnalare qualsiasi sanzione interdittiva che comporti la sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 c. 1 e dell'art. 27 D.Lgs. 81/2008, anche con riferimento ai Subappaltatori. La Committente si riserva di richiedere periodicamente tale evidenza
- d. segnalare qualsiasi modifica intervenuta nel corso del rapporto contrattuale che incida sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 100 del Codice
- e. tutti gli adempimenti necessari per il conseguimento e il mantenimento della "Patente a Crediti" rilasciata dall'Ispettorato del Lavoro competente per territorio, per tutta la durata del Contratto
- f. la scrupolosa osservanza di tutte le norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, assumendosi ogni responsabilità, a tutti gli effetti, verso il personale e terzi in genere, per qualsiasi infortunio che si dovesse verificare durante l'esecuzione delle attività contrattuali, quale conseguenza dell'inosservanza delle suddette normative. Pertanto, l'Appaltatore e gli eventuali Subappaltatori devono curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e condizioni atti ad evitare infortuni, secondo la normativa vigente. La Committente resterà esente da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza del lavoro, che farà capo esclusivamente all'Appaltatore e agli eventuali suoi Subappaltatori
- g. comunicare al C.S.E. e al D.L. qualunque infortunio o *near-miss*/mancato incidente di qualsiasi entità, occorso sia ai propri dipendenti, sia a quelli dei Subappaltatori e lavoratori autonomi tramite la piattaforma digitale. Al ricorrere di tali eventi, il D.L. valuterà l'opportunità di effettuare un'indagine in coerenza con quanto previsto dal Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro della Committente (SGSSL-UNI ISO 45001:2018). L'Appaltatore, in ragione della rilevanza dell'evento, sarà tenuto a fornire alla Committente ogni documento che la stessa riterrà utile per approfondire o integrare le proprie analisi su quanto accaduto
- h. l'obbligo di accedere dai varchi autorizzati e di rispettare le strade che devono percorrere Personale e mezzi per raggiungere le aree di intervento

- i. la consegna al D.L. della Dichiarazione del datore di lavoro in merito al rispetto della normativa per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori
- j. l'applicazione, nei confronti del personale dell'Appaltatore e dei Subappaltatori, di tutele equivalenti a quelle assicurate dal Contratto Collettivo Nazionale territoriale di riferimento vigente, sottoscritto ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 81/15, e dagli accordi integrativi del medesimo
- k. consentire l'accesso ed il passaggio nel Cantiere a persone autorizzate ed agli addetti ai Lavori per conto di altre ditte e della Committente
- l. concedere l'uso a terzi, autorizzati dal D.L., e gratuitamente alla Committente, degli impianti di Cantiere fissi o mobili (ponteggi compresi), in quanto ciò non richieda modifiche alle strutture e posizionamento degli stessi e limitatamente alla durata della loro installazione
- m. assicurare che non vengano accesi fuochi di alcun genere nel sedime aeroportuale
- n. non autorizzare visite di estranei alle opere in corso di esecuzione od ultimate, al cantiere ed alle proprie installazioni, nonché il divieto di pubblicare e far pubblicare e comunque utilizzare rilievi fotografici, cinematografici o televisivi di qualsiasi genere, senza preventiva autorizzazione della Committente ed accordi sull'eventuale beneficio da ciò derivante. Analogamente, l'Appaltatore non potrà esporre nel cantiere, né autorizzare ad altri l'esposizione di manifesti propagandistici, reclamistici e politici di qualsiasi genere
- o. l'immediata rimozione di ogni pegno e ipoteca od opzione che, a causa di atti od omissioni commessi dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti, possa essere chiesta da chiunque, sugli impianti o sulle apparecchiature in opera o in deposito in cantiere. L'Appaltatore accetta sin d'ora la sospensione totale dei crediti derivanti dal presente Contratto sino a che tali rivendicazioni siano state acquisite
- p. per l'utilizzo e/o la gestione di terre e rocce da scavo si applicherà la relativa disciplina vigente con particolare riferimento al D. Lgs. n. 152/06 ss.mm.ii. e al DPR 120/2017 ss.mm.ii.
- q. il pagamento e rispetto di canoni, diritti ed obblighi derivanti dall'impiego di dispositivi o sistemi protetti da brevetto, sollevando pertanto la Committente da qualunque rivendicazione sorta dall'inosservanza di tali procedure, anche qualora il progetto stesso abbia prescritto espressamente l'adozione di particolari prodotti o procedimenti costruttivi. Nel caso in cui l'Appaltatore fosse a conoscenza che tali prescrizioni infrangono un qualsiasi diritto di brevetto, egli sarà interamente responsabile di qualsiasi reclamo od azione ne possa sorgere nel caso non abbia tempestivamente preavvertito il D.L.
- r. sostenere le spese per i viaggi, trasporti locali, trasferte, vitto e alloggio per il proprio personale
- s. salvo diversa previsione contrattuale, sostenere le eventuali spese per l'utilizzo dei parcheggi da parte del personale e di quello degli eventuali Subappaltatori/Subfornitori. L'Appaltatore prende atto che l'utilizzo dei parcheggi ubicati all'interno del sedime da parte del proprio staff è a titolo oneroso e che lo stesso è tenuto a sottoscrivere un regolare contratto per l'uso delle strutture indicate e a comunicare tempestivamente i nominativi dei propri dipendenti/collaboratori. Per ulteriori informazioni e dettagli contattare Ufficio commerciale parcheggi – email: commerciale.parcheggi@seamilano.eu tel. 0274852935

- t. il pagamento di eventuali oneri di scorta a mezzi non ispezionabili secondo la procedura prevista nel Programma Nazionale per la Sicurezza dell'aviazione civile (P.N.S.) Parte B, punto 9.1.7.1
- u. gli oneri economici relativi alla partecipazione al corso in materia di security aeroportuale
- v. gli eventuali oneri economici relativi alla partecipazione al corso in materia di *safety* aeroportuale di cui alla clausola contrattuale "*Safety Aeroportuale*" ove presente in Contratto
- w. gli oneri economici relativi alla partecipazione al corso per il rilascio di "Autorizzazione alla Guida nelle Aree di Movimento"
- x. il conseguimento, con oneri economici a proprio carico, della "Abilitazione alla guida nell'area di movimento", nel caso in cui il Contratto preveda l'accesso di veicoli all'area di movimento
- y. gli oneri economici relativi all'equipaggiamento dei propri mezzi/attrezzature, nel caso in cui il Contratto ne preveda l'accesso all'Area di movimento
- z. gli oneri conseguenti alle restrizioni e/o difficoltà di varia natura che possano risultare dalla contemporanea attività di altri appaltatori nelle stesse aree di intervento
- aa. l'utilizzo di mezzi e attrezzature in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (come prescritto dalla normativa di riferimento vigente), provvisti di tutta la documentazione di conformità e dei libretti di omologazione. In particolare, i mezzi e le attrezzature che operano nell'area di movimento o in altre aree operative, devono effettuare la manutenzione secondo un programma consolidato che comprenda la manutenzione preventiva. È, altresì, onere dell'Appaltatore il costante aggiornamento della pertinente documentazione, nonché l'impiego di mezzi e attrezzature secondo gli usi previsti, astenendosi in ogni caso dall'impiegare veicoli inefficienti e/o obsoleti
- bb. l'impegno a rispettare la normativa in materia di trasporto di merce su strada. L'Appaltatore si impegna a predisporre e conservare, la documentazione relativa al trasporto e ad esibirla in sede di controllo stradale, o su richiesta, alla Committente. Viene, pertanto, esclusa qualsiasi responsabilità della Committente in concorso con l'Appaltatore in caso di violazione dell'obbligo di predisposizione e conservazione di tale documentazione durante l'effettuazione del trasporto nonché di violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale. La Committente avrà diritto di rivalersi per eventuali esborsi connessi alla violazione degli obblighi di cui sopra. È altresì a carico dell'Appaltatore la richiesta e l'ottenimento dei permessi, nonché i relativi oneri, per l'eventuale utilizzo di trasporti speciali
- cc. al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa ed il nominativo del proprietario degli automezzi utilizzati per il trasporto (art. 4, L. n. 136/10)
- dd. l'Appaltatore si impegna formalmente a non eseguire in cantiere, salvo esplicita autorizzazione della Committente, per nessuna ragione, per proprio conto o per conto di altri, Lavori estranei a quelli oggetto del Contratto
- ee. l'Appaltatore dovrà assicurare che durante i Lavori sia sempre presente in cantiere personale in possesso di buona conoscenza della lingua italiana (sia esso dipendente dell'Appaltatore, dei suoi Subappaltatori o Subfornitori)

- ff. con riferimento al “Codice di Condotta dei Fornitori SEA”, l’obbligo di ottemperare alle relative prescrizioni adottando comportamenti etici
- gg. con riferimento al “Patto di integrità”, qualora rientrante nella documentazione contrattuale, l’obbligo di ottemperare alle relative prescrizioni, facendole osservare al personale che è tenuto a adottare comportamenti etici conformi
- hh. con riferimento al S.G.A.E., l’obbligo di fornire adeguata formazione/informazione al Personale, in particolare per gli aspetti ambientali ed energetici connessi ai suoi adempimenti, compreso l’utilizzo di imballaggi conformi alla normativa di riferimento vigente
- ii. la mano d’opera, le attrezzature ed i mezzi di trasporto, sollevamento, movimentazione necessari per l’effettuazione degli interventi previsti per la realizzazione delle opere, compreso quanto necessario per le operazioni di messa a punto e collaudo
- jj. l’Appaltatore riconosce ed accetta che, affinché possa eseguire le attività di sostituzione, di smantellamento, di installazione, di manutenzione di applicazioni fisse di refrigerazione che utilizzano gas refrigeranti eventualmente rientranti nell’Appalto, è indispensabile che il medesimo (o, se del caso, il Subappaltatore) sia iscritto al Registro nazionale F-GAS, istituito per le imprese che svolgono le attività previste dall’articolo 8 del DPR 27 gennaio 2012 n. 43, Decreto Attuativo dei regolamenti CE riferiti al Protocollo di Kyoto, riguardante “l’utilizzo di prodotti ed apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra”, sia in possesso della relativa certificazione e che la stessa sia mantenuta valida ed efficace per l’intera durata dell’Appalto. L’Appaltatore dovrà, altresì, eseguire le eventuali operazioni di posa e smantellamento di gruppi frigoriferi e/o altre apparecchiature in genere che utilizzano gas fluorurati a effetto serra, nonché l’eventuale attività recupero e smaltimento di gas fluorurati a effetto serra secondo le procedure previste dalla normativa e/o leggi in vigore al momento dell’esecuzione.
- È da intendersi, altresì, a carico dell’Appaltatore, la tenuta e/o l’aggiornamento del “Registro dell’impianto” e/o “Registro dell’Apparecchiatura” in conformità a quanto prescritto dall’ artt. 15 DPR 43/2012.
- È da intendersi infine a carico dell’Appaltatore, la formalizzazione e presentazione agli enti preposti (compreso all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)) di tutta la documentazione prevista dall’art.16 del DPR 43/2012.
- kk. qualsiasi altro onere, anche se non espressamente citato, comunque necessario per dare le opere compiute a perfetta regola d’arte.

53. Oneri della Committente

1. Si intendono a carico della Committente i seguenti oneri:
 - a. nei Contratti *strumentali*, la nomina del Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione e delle altre figure previste dalla normativa vigente
 - b. competenze professionali del D.L. e quelle connesse al Collaudo
 - c. rilascio dei permessi di accesso agli spazi aeroportuali, ove previsto in Contratto, al personale dell’Appaltatore, dei Subappaltatori/Subaffidatari

- d. rilascio della "Autorizzazione alla Guida nell'Area di Movimento" (Patente di Scalo), con oneri economici a carico dell'Appaltatore
- e. l'ottenimento dei provvedimenti amministrativi necessari, ad esclusione di quelli di Cantiere
- f. la consegna delle aree interessate dai Lavori, consentendone il libero accesso al Personale debitamente autorizzato
- g. il punto di connessione alla rete dell'energia elettrica
- h. il punto di consegna della fornitura dell'acqua potabile con relativo contatore
- i. la messa a disposizione del portale "Gestione Cantieri"
- j. l'ottenimento dei provvedimenti amministrativi necessari, ad esclusione di quelli di Cantiere
- k. ogni altro onere specificato in Contratto, anche correlato all'esecuzione dell'Appalto nell'ambito di un Cantiere.

54. Rappresentante dell'Appaltatore – Direttore Tecnico di Cantiere - struttura organizzativa

1. L'Appaltatore dovrà conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnica e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei Lavori a norma del presente Contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo Rappresentante.
2. L'Appaltatore o il suo rappresentante dovrà garantire per tutta la durata dell'Appalto la presenza sui luoghi di Lavoro.
3. Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, la Committente, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, potrà ordinare la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.
4. L'Appaltatore, tramite il Direttore Tecnico di Cantiere o altro tecnico (capocantiere-preposto) formalmente incaricato, eventualmente coincidente con il proprio rappresentante, assicurerà l'organizzazione, la gestione tecnica, l'osservanza della normativa in materia di sicurezza sul Lavoro e la conduzione del Cantiere (rif. art. 25 dell'Allegato II.12 al Codice).
5. Per tutta la durata del Cantiere dovrà essere garantita la presenza costante di: un capocantiere con funzioni di preposto alla sicurezza, del Coordinatore delle Emergenze, degli addetti al primo soccorso/alla lotta antincendio/all'evacuazione dei lavoratori; i preposti alla sicurezza (capisquadra e capocantiere) dovranno essere dipendenti diretti dell'impresa.
6. Il Direttore Tecnico di cantiere si avvarrà della collaborazione di almeno due assistenti, che dovranno, altresì, essere presenti durante l'esecuzione dei Lavori e per tutta la loro durata, con la specializzazione in opere civili ed impiantistiche.

7. il D.L. potrà motivatamente ordinare il cambiamento del Direttore Tecnico di Cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
8. L'Appaltatore dovrà garantire la presenza costante di un addetto (nel caso di Contratto riferito a entrambi gli scali, due, uno per aeroporto) che abbia conseguito il corso per coordinatori della sicurezza (120 ore e relativi aggiornamenti) che si interfacerà con il C.S.E. della Committente per tutte le problematiche relative alla sicurezza. Tali figure non saranno sostitutive per i compiti assegnati dalla norma all'Appaltatore, al Direttore tecnico di Cantiere e al capo cantieri, ma dovranno dare un supporto per tali adempimenti.
9. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
10. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere al D.L., prima della Consegna dei Lavori, i nominativi del proprio Rappresentante, del Direttore Tecnico di Cantiere. Dovrà, inoltre, tempestivamente comunicare per iscritto ogni modifica e/o sostituzione che si dovesse eventualmente verificare in corso di esecuzione del Contratto.
11. Al Direttore Tecnico di Cantiere competerà ogni responsabilità inerente a tale qualifica per la conduzione dei Lavori, per la vigilanza del cantiere, la custodia dei materiali e mezzi d'opera nonché per quanto attiene alla prevenzione degli infortuni, ai sensi dell'art. 2087 c.c. e della normativa vigente in materia, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 92 del D. Lgs. 81/08 in particolare per i rapporti di collaborazione e cooperazione con il "Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori" nell'espletamento della sua funzione, in modo che la Committente, il D.L., il coordinatore siano totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità civile o penale derivante dall'arbitraria violazione delle specifiche norme sulla sicurezza nei luoghi di Lavoro.
12. Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto dei Piani di Sicurezza (P.S.C., P.O.S.) da parte di tutte le ditte impegnate nell'esecuzione dei Lavori oggetto dell'Appalto.
13. In particolare, al Direttore Tecnico di Cantiere compete:
 - a. attuare tutte le misure di sicurezza previste dai Piani di Sicurezza e vigilare sull'attuazione di quelli predisposti dai Subappaltatori, nonché predisporre le misure comunque necessarie; disporre ed esigere che dette misure siano tassativamente rispettate da tutto il personale operante in Cantiere
 - b. vigilare sull'uso dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) messi a disposizione degli addetti alle attività in Cantiere
 - c. segnalare, al D.L. e al C.S.E., eventuali altre condizioni di pericolo anche di carattere temporaneo, in modo che venga disposta l'immediata sospensione dei Lavori fino a quando detta eventuale condizione di pericolo non sia stata convenientemente eliminata

- d. non autorizzare le lavorazioni prima di essersi assicurato che siano ottemperate le misure di sicurezza relative all'attività da eseguire
- e. mettere a disposizione degli Organi di vigilanza (ATS-ITL, ecc.) i Piani di Sicurezza
- f. accompagnare gli organi di vigilanza nei sopralluoghi in Cantiere e valutare se sospendere le lavorazioni che potrebbero rappresentare rischio per le persone in sopralluogo
- g. partecipare alle riunioni di coordinamento convocate dal C.S.E. per la promozione del coordinamento tra i datori di Lavoro, assicurando anche la partecipazione dei rappresentanti dei Subappaltatori.

14. il D.L. trasmetterà al Direttore Tecnico di Cantiere le disposizioni inerenti alla programmazione dei Lavori, alla loro esecuzione, verifica e contabilità.

55. Ufficio di Direzione Lavori

1. La Committente si riserva di costituire l'Ufficio di Direzione Lavori e di nominare il relativo Direttore Lavori, il C.S.E., nel caso di Contratto *strumentale*, il Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione ed eventualmente dalle figure previste nell'Allegato I.9 al Codice.
L'Appaltatore è tenuto ad assicurare l'esatta ed immediata esecuzione delle disposizioni, prescrizioni ed istruzioni che gli verranno impartite dai componenti dell'Ufficio di Direzione Lavori.
2. L'Appaltatore dovrà assicurarsi, sia prima dell'inizio dei Lavori che in corso d'opera, che le soluzioni tecniche proposte non siano tali da dar luogo ad inconvenienti; tale eventualità dovrà essere tempestivamente segnalata all'Ufficio di Direzione Lavori ed in difetto di tale precisazione nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore qualora si verificassero danni od inconvenienti, dei quali pertanto sarà ritenuto interamente responsabile.
3. L'Ufficio di Direzione Lavori svolgerà le funzioni ed i compiti previsti dalla normativa vigente (rif. Allegato II.14 del Codice), anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'Allegato I.9 al Codice dei contratti, se previsti.
4. All'Ufficio di Direzione Lavori spetterà altresì verificare il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'Appaltatore in merito al riutilizzo dei materiali di scavo, al riciclo entro lo stesso confine di Cantiere ed alla riduzione della Carbon Footprint se tali modalità sono contrattualmente previste.
5. L'Ufficio di Direzione Lavori non può esercitare alcuna ingerenza sull'autonomia organizzativa dell'Appaltatore né sull'osservanza delle norme di prevenzione infortuni, rientrando questi compiti nell'esclusiva sfera di attribuzioni dell'Appaltatore e del Direttore Tecnico di Cantiere suo dipendente.

PARTE III – DISPOSIZIONI APPLICABILI AI CONTRATTI
SOGGETTI ALL'APPLICAZIONE DEL TITOLO I ART. 26
D.LGS. 81/08.

56. Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore
– Responsabilità dell'Appaltatore

Oltre agli oneri di cui all'art. 5 dell'Allegato I.14 del Codice (nel caso di Contratto *strumentale*) e quelli specificati nei Capitolati Speciali d'Appalto, allegati al Contratto e di cui costituiscono parte integrante, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi di cui ai paragrafi seguenti dei quali l'Appaltatore espressamente dichiara di aver tenuto conto nel formulare la propria offerta e che, in quanto previsti e valutati, non potranno dar luogo a nessun titolo ad alcun compenso o rimborso o maggiorazione dei prezzi pattuiti.

Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi derivanti dall'applicazione delle leggi sulla salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai contenuti del D.U.V.R.I. facente parte dei documenti contrattuali.

56.1 AREA DI LAVORO

56.1.1 Formazione Area di Lavoro

- a. È a carico dell'Appaltatore la formazione dell'Area di lavoro attrezzata in relazione all'entità delle opere, con la fornitura, montaggio, gestione e smontaggio di tutte le installazioni provvisorie e apprestamenti di sicurezza necessari per assicurare una perfetta e tempestiva esecuzione degli interventi, nonché tutte le sistemazioni generali occorrenti.
- b. L'Appaltatore dovrà, in ogni caso, attenersi a quanto previsto dal D.U.V.R.I., e dai Capitolati Speciali d'Appalto allegati al Contratto, dalla normativa vigente in merito alla formazione, alla conduzione, alla pulizia ed alla sicurezza dell'Area di Lavoro e a quanto richiesto dal D.E.C.

56.1.2 Barriere e protezioni

Sono a carico dell'Appaltatore:

- i) la realizzazione di temporanee barriere antirumore e/o barriere visive, a richiesta del D.E.C. o della Committente. In ogni caso, l'Appaltatore dovrà assicurare il contenimento massimo del rumore generato dall'Area di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;
- ii) la predisposizione di tutte le protezioni temporanee, atte ad evitare, durante le attività, la dispersione di polvere, pulviscolo e fibre in genere, nell'Area di Lavoro ed in quelle ad essa adiacenti.

Qualora si rendesse necessario eseguire lavorazioni non previste a ridosso di aree che presentino limitazioni strutturali (verticali, orizzontali, di portata), l'Appaltatore dovrà seguire tutte le verifiche necessarie all'esecuzione dei Lavori in sicurezza.

56.1.3 Illuminazione

- a. È a carico dell'Appaltatore l'adeguata illuminazione dell'Area di Lavoro e quella che sarà necessaria per i Lavori notturni ed anche diurni.
- b. Le aree di Lavoro in cui i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale dovranno disporre di una illuminazione di emergenza di sufficiente intensità; è a carico

dell'Appaltatore la manutenzione ordinaria e straordinaria di detto impianto di illuminazione.

56.1.4 Attrezzature e impianti

- a. Per quanto riguarda la sicurezza degli esercizi degli impianti aeroportuali cui si riconnettono servitù aeroportuali, le attrezzature ed i mezzi di sollevamento dovranno rispettare le norme per la sicurezza del volo; in particolare, qualora gli interventi vengano realizzati in zone soggette a servitù aeroportuale, l'Appaltatore dovrà programmare per tempo l'utilizzo dei mezzi di sollevamento, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Direzione Aeroportuale e senza alcun onere a carico della Committente.
- b. Sono a carico dell'Appaltatore:
 - i) l'installazione, il nolo, la manutenzione e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei Lavori, compresa la fornitura di ogni relativo materiale di consumo necessario;
 - ii) tutte le operazioni per il carico, trasporto, scarico, immagazzinamento, sollevamento od abbassamento di qualsiasi materiale e mezzo d'opera, per quante volte necessario e per qualsiasi distanza, altezza o profondità;
 - iii) il collocamento in sito od a piè d'opera; la richiesta e l'ottenimento dei permessi, nonché i relativi oneri, per l'eventuale utilizzo di trasporti speciali.
- c. Per le operazioni di cui sopra l'Appaltatore attuerà i provvedimenti e le cautele previste dal D.U.V.R.I., provvedendovi di sua iniziativa, escludendo ogni intervento o suggerimento da parte del D.E.C. o dell'incaricato D.U.V.R.I.
- d. L'Appaltatore, giornalmente, dovrà presentare al D.E.C. l'elenco dei mezzi, delle attrezzature e della manodopera presente nell'Area di lavoro, redatto su moduli prestampati che saranno forniti dal D.E.C. e debitamente sottoscritti.
- e. L'Appaltatore dovrà preferibilmente utilizzare, per i veicoli ed i macchinari di cantiere, oli lubrificanti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO₂, e/o alla riduzione dei rifiuti prodotti, quali quelli biodegradabili o rigenerati, qualora le prescrizioni del costruttore non ne escludano specificamente l'utilizzo.
- f. I mezzi utilizzati per le attività e il trasporto dei materiali dovranno rientrare almeno nella categoria EEV e dovranno essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di appartenenza), provvisti di tutta la documentazione di conformità alle norme specifiche di appartenenza, dei libretti di Omologazione, e dovranno essere utilizzati secondo gli usi previsti.
- g. L'Appaltatore dovrà garantire che i mezzi e le attrezzature abbiano effettuato la manutenzione secondo un programma consolidato di manutenzione, compresa la manutenzione preventiva; sarà cura dell'Appaltatore l'aggiornamento della documentazione pertinente. L'Appaltatore dovrà inoltre garantire che i veicoli inefficienti non siano utilizzati per le operazioni.

56.1.5 Sorveglianza

- a. L'Appaltatore ha la responsabilità della sorveglianza dell'Area di Lavoro e delle aree logistiche, sia di giorno che di notte h 24 (anche nei periodi di sospensione dei Lavori) di tutti i materiali e mezzi d'opera esistenti nell'area di pertinenza dell'Appaltatore, nonché delle opere eseguite od in corso di

esecuzione, del mantenimento dell'Area di Lavoro in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità e della manutenzione, del controllo prima dell'entrata in servizio e del controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di Lavoro degli impianti e dei dispositivi, al fine di eliminare i difetti e le non conformità che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; tale responsabilità s'intende estesa fino al Collaudo provvisorio.

- b. Ogni evento dannoso a persone o cose comunque presenti nell'Area di lavoro comporterà l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore per il risarcimento dei danni diretti ed indiretti conseguenti.

56.1.6 Allacciamenti e opere temporanee

- a. La Committente non mette a disposizione impianti (elettrico, illuminazione, ventilazione, ecc.), ma solo punti di allaccio.
- b. L'allacciamento alle reti esistenti sarà fatto dall'Appaltatore con l'approvazione del D.E.C.
- c. Gli allacciamenti e le deviazioni provvisorie necessarie a garantire, durante l'esecuzione dei Lavori, la continuità del funzionamento degli impianti esistenti nei termini che saranno indicati dal D.E.C.
- d. L'Appaltatore è responsabile per danni di qualsiasi genere, derivanti dalla interruzione accidentale delle reti impiantistiche, provocata dalla propria attività.

56.2 PUBBLICITA'

56.2.1 Pubblicità

È facoltà esclusiva della Committente l'eventuale concessione di pubblicità, e dei relativi proventi, su recinzioni, ponteggi e costruzioni provvisorie e, più in generale, qualsiasi attività a carattere pubblicitario che preveda l'uso di qualsiasi tipo di installazione o attrezzatura posta all'interno del sedime aeroportuale.

56.3 DISTINTIVI DI RICONOSCIMENTO

- a. L'Appaltatore dovrà curare che il proprio personale, e quello degli eventuali Subappaltatori, porti in modo visibile le tessere di riconoscimento fornite dalla Committente e previste dall'ENAC, in conformità alla normativa vigente.
- b. In particolare, deve essere previsto l'obbligo di curare che il proprio Personale indossi un abbigliamento uniforme e adeguato all'Area di Lavoro quanto a foggia e colore e, se del caso, completo di corpetto rifrangente ad alta visibilità di tipo approvato CE, riportante il logo o nominativo dell'impresa.
- c. L'Appaltatore dovrà provvedere alla restituzione immediata dei tesserini rilasciati dalla Committente, anche agli eventuali Subappaltatori, alla scadenza del contratto o, in caso di recesso, risoluzione o estinzione anticipata, per qualsiasi motivo, dello stesso.

56.4 SISTEMA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

- a. L'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare un sistema di gestione delle emergenze unitario, integrato e costantemente adeguato all'evoluzione della realtà dell'Area di Lavoro.
- b. L'Appaltatore dovrà promuovere e garantire il coordinamento e la cooperazione, anche in riferimento all'art. 26 del D.Lgs. 81/08, con le persone presenti sui luoghi di Lavoro (Subappaltatori, lavoratori distaccati, fornitori, collaboratori a qualunque titolo, persone comunque presenti nell'Area di Lavoro).

- c. L'impresa appaltatrice avrà inoltre l'obbligo di coordinarsi con il D.E.C., affinché il sistema di gestione delle emergenze sia comune per tutte le imprese e per i lavoratori autonomi operanti nell'Area di lavoro.
- d. Ai sensi del D.I. 02/09/2021 sulla gestione della sicurezza antincendio, le aree oggetto di intervento sono considerate AREE DI LIVELLO 3 (elevato rischio di incendio), di conseguenza tutto il personale incaricato alla gestione delle emergenze (sia dell'Appaltatore, sia dei Subappaltatori), dovrà essere formato per tale rischio (corso di 16 ore) ed esibire relativo attestato di idoneità tecnica rilasciato dai Vigili del Fuoco. Qualora i Subappaltatori indicati non fossero in possesso dell'attestato di cui sopra, l'Appaltatore metterà a disposizione degli stessi il/i proprio/i incaricato/i alla gestione delle emergenze idoneamente formato.
- f. L'Appaltatore designa il Coordinatore delle Emergenze che sarà costantemente presente nell'area di intervento insieme al personale incaricato. Il soggetto designato è tenuto ad assicurare per tutta la durata dei Lavori, l'applicazione di quanto previsto nel Sistema di Gestione delle Emergenze e in caso di pericolo, a gestire e coordinare gli interventi necessari per affrontare la situazione di emergenza.

56.5 CONSTRUCTION SITE MANAGEMENT

- a. L'Appaltatore ha l'obbligo di utilizzare la piattaforma "Gestione Cantieri".
- b. Tale sistema fornisce un ottimale supporto nell'ambito della gestione dell'Appalto e delle interazioni fra Committente e Appaltatore, garantisce la tracciabilità dei processi (es.: richiesta Subappalti, comunicazione forniture con posa in opera e noli, gestione infortuni, gestione della sicurezza, gestione dei servizi, gestione rifiuti, trasmissione documentazione inerente all'Appalto, ecc.) e la sicurezza nel trattamento dei dati e delle informazioni.
- c. A tale scopo l'Appaltatore dovrà accedere al sistema collegandosi all'indirizzo web
<https://seamilano.onbaseonline.com/SEAMilano/1700EAC/Account/Login.aspx>
per richiedere il rilascio delle credenziali di accesso.
- d. Sarà onere della Committente rilasciare tali credenziali, fornire adeguato supporto e formazione circa le modalità di utilizzo della piattaforma. Le credenziali di accesso saranno rilasciate unicamente all'Appaltatore, i quali saranno gli unici responsabili del loro corretto utilizzo, nonché gli *owner* del caricamento delle proprie informazioni e di quelle relative ad eventuali "Subcontratti e Subaffidamenti."
- e. In caso di mancato utilizzo della Piattaforma "Gestione Cantieri" verranno applicate penali se previste contrattualmente.

56.6 ACCESSO ALLE AREE AEROPORTUALI DOGANALI E/O REGOLAMENTATE

- a. I mezzi di fornitura e le maestranze dovranno attenersi rigorosamente al percorso di accesso indicato che dovrà essere in ogni caso confermato dal D.L.
- b. In generale, per l'accesso alle aree aeroportuali, si applicano le prescrizioni di seguito riportate:
 - i) L'accesso delle persone, in aree aeroportuali sia "doganali", sia "regolamentate", è subordinato all'ottenimento dei relativi permessi (badge aeroportuali)
 - ii) Per il rilascio delle tessere personali di riconoscimento, è necessario presentare unitamente alla richiesta, un attestato di partecipazione ad

- un corso di formazione in materia di sicurezza, eseguito presso i soggetti abilitati e individuati da E.N.A.C.
- iii) Per l'accesso alle aree di movimento e/o di manovra in area "AirSide", oltre al possesso di tessera personale di riconoscimento, tutto il Personale deve aver frequentato un corso di formazione in materia di *safety* aeroportuale (*Air Side Safety*) ai sensi della normativa e dei regolamenti aeronautici vigenti
 - iv) L'accesso di mezzi/attrezzature in aree "doganali, è subordinato all'ottenimento dei relativi permessi (contrassegni aeroportuali) con oneri economici a proprio carico
 - v) Per l'accesso alle "aree doganali" con mezzi/attrezzature, oltre alla richiesta per il rilascio dei relativi contrassegni, si dovrà conseguire la patente di guida necessaria per ottenere l'Autorizzazione alla Guida nelle suddette aree, con oneri economici a proprio carico.
- c. L'eventuale accesso alle aree doganali di persone o di mezzi operativi delle imprese dovranno avvenire attraverso il varco controllato; in entrambi i casi l'Appaltatore dovrà presentare, con congruo anticipo, al D.E.C. richiesta motivata redatta conformemente a quanto previsto dalle ordinanze E.N.A.C. della D.A. e da eventuali successive disposizioni degli Enti di controllo aeroportuali e riportate nella modulistica di cui ai modelli previsti nel sito web "Construction Site Safety" di SEA (<https://sicurezzacantieri.seamilano.eu>).
- d. I mezzi dovranno essere accessoriati secondo quanto previsto dalle ordinanze E.N.A.C. (bandierine, luci di ingombro, rompifiamme, numero progressivo, logo aziendale, assicurazioni con massimali come da Ordinanza ENAC etc.) nonché essere in regola con revisione ministeriale e verifiche periodiche previste dalla normativa.
 - e. L'assenso all'accesso non comporta assunzione di responsabilità da parte della Committente in merito all'attività lavorativa e, più in generale, alle azioni svolte da Personale/mezzi che hanno avuto accesso al sedime, restando unico responsabile l'Appaltatore per gli eventi che si dovessero verificare.
 - f. L'Appaltatore dovrà osservare e fare osservare ai propri dipendenti, ai Subappaltatori ed ai terzi che abbiano rapporti con l'Area di lavoro le disposizioni di legge e le ordinanze della D.A. che disciplinano il movimento di persone e di veicoli nell'ambito degli spazi doganali/regolamentati.
 - g. L'Appaltatore si impegna a sostituire immediatamente quelle persone che non dovessero ottenere dall'Amministrazione statale il benessere d'accesso.
 - h. L'Appaltatore si impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti, ai Subappaltatori ed ai terzi che abbiano rapporti con il cantiere le disposizioni previste per la gestione e la "scorta" di personale in possesso di permesso "visitatore".
 - i. Il mancato ottenimento dei permessi non potrà essere motivo di richiesta di proroga per qualsiasi attività.
 - j. I permessi, per qualsiasi motivo non utilizzati e/o scaduti, dovranno essere tempestivamente restituiti.
- 56.7 RESTRIZIONI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ZONA AEROPORTUALE**
- a. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri conseguenti all'esecuzione dei Lavori in zona aeroportuale comportanti anche l'obbligo di soggiacere a

tutte le limitazioni, interferenze ed interruzioni dei Lavori richieste per motivi di sicurezza e/o per motivi operativi.

- b. L'Appaltatore dovrà accettare tutte le restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura, ivi compresa l'esecuzione in più riprese ed in più fasi delle diverse categorie di Lavoro, dalla possibilità che le attività lavorative siano frazionate per periodi di tempo inferiori alle otto ore lavorative giornaliere, dalla necessità di proseguire ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, causati dalle necessità operative aeroportuali, dall'organizzazione dell'attività degli operatori, dalla contestuale effettuazione, da parte di terzi esecutori di altre attività nella stessa area, o derivanti da Lavori che vengono eseguiti in prossimità della propria Area di Lavoro.
- c. all'Appaltatore compete l'onere di coordinare e/o subordinare, secondo le disposizioni del D.E.C., l'esecuzione delle opere appaltate alle esigenze che si presenteranno in ragione delle interferenze generate dall'attività delle altre ditte. In particolare, di tali interferenze l'Appaltatore deve tener conto nella elaborazione e negli aggiornamenti del programma esecutivo dei Lavori.
- d. Le difficoltà di qualsiasi natura comunque derivanti all'Appaltatore dalla presenza di altri appaltatori o dipendenti della Committente devono intendersi comprese negli oneri assunti e non potranno essere invocate per non adempiere ad obblighi comunque derivanti dal Contratto, o altri rapporti contrattuali, né per giustificare rallentamenti o mancata esecuzione dei Lavori, né infine per richiedere lo spostamento dei termini contrattuali di ultimazione dei Lavori.

56.8 PULIZIA DELLE OPERE – SMALTIMENTO RIFIUTI

56.8.1 Pulizia in corso di costruzione

- a. È a carico dell'Appaltatore la pulizia delle opere in corso di costruzione o già eseguite e lo sgombero dei materiali di rifiuto di qualsiasi genere, con assunzione degli oneri per trasporto, deposito e conferimento per lo smaltimento e degli oneri amministrativi, nel rispetto della normativa vigente in materia.
- b. È onere dell'Appaltatore anche la perfetta pulizia, in corso d'opera, delle aree esterne, adiacenti o di accesso all'Area di Lavoro.
- c. L'Appaltatore si impegna ad adottare misure specifiche per implementare la raccolta differenziata (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.).
- d. Si ricorda che in tutto il sedime aeroportuale è vietato accendere fuochi di nessun genere, inoltre vige il divieto di fumo all'interno dei Terminal, dei vari edifici e su tutta l'Area di Movimento e Manovra, compreso il piazzale aeromobili.

56.8.2 Smaltimento rifiuti speciali

In relazione allo smaltimento di rifiuti speciali, l'Appaltatore avrà l'obbligo di farsi carico degli oneri amministrativi ed economici relativi alla movimentazione, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti prodotti (quale produttore/detentore degli stessi), fornendo alla Committente la documentazione di avvenuto smaltimento (copia della "quarta copia" del formulario di identificazione prescritto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06).

56.8.3 Pulizia finale

- a. È onere dell'Appaltatore la perfetta pulizia finale di tutte le opere eseguite in ogni loro parte, delle strade, dei piazzali, degli spazi liberi, dei locali interrati, ecc.

- b. È altresì onere dell'Appaltatore la pulizia dei cunicoli, cavidotti e reti di fognatura, provvedendo alla rimozione di residui di lavorazioni e di ogni altro materiale che accidentalmente vi fosse entrato durante il corso dei Lavori; le reti dovranno essere provate ed utilizzate almeno per un mese prima della consegna dei Lavori alla Committente.

56.8.4 Rifiuti

- a. I rifiuti generati nell'ambito delle attività si intendono prodotti dalla stessa ditta incaricata per i Lavori e, pertanto, dovranno essere correttamente gestiti (operativamente ed amministrativamente) dalla stessa conformemente alle indicazioni previste dalle normative ambientali di settore.
- b. I rifiuti devono essere raggruppati e deviati dalla discarica e riciclati.
- c. L'Appaltatore incoraggerà l'uso di aggregati secondari riciclati e il riutilizzo degli aggregati in situ, riducendo così la domanda di materiale vergine.

56.9 PROTEZIONE DELLE OPERE

- a. È a carico dell'Appaltatore l'idonea protezione dei materiali in opera, a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del D.E.C. (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino.
- b. Nel caso di sospensione dei Lavori, l'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare deterioramenti di qualsiasi genere, compresa la messa in sicurezza dell'area di lavoro e per qualsiasi causa delle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente disposizione.

56.10 SGOMBERO DELLE AREE DI LAVORO E DI DEPOSITO

- a. È a carico dell'Appaltatore l'immediato sgombero dell'area di Lavoro e di deposito, su richiesta del D.E.C., per necessità inerenti all'esecuzione delle opere di cui al presente atto, o di altre opere affidate a terzi.
- b. È altresì a carico dell'Appaltatore lo sgombero, entro un mese dalla data del Verbale di ultimazione, dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprietà dell'Appaltatore esistenti nell'Area di lavoro; in difetto, e senza necessità di messa in mora, la Committente vi provvederà direttamente, addebitando ogni spesa conseguente.
- c. Al termine dei Lavori, l'Appaltatore dovrà riconsegnare l'Area di lavoro priva di ogni inquinamento e compatibile con gli usi aeroportuali, sia dal punto di vista ambientale che commerciale.

56.11 OPERE E APPROVVIGIONAMENTI URGENTI

- a. Il D.E.C. potrà richiedere direttamente all'Appaltatore, senza che da ciò derivino ulteriori oneri, tutte le prestazioni e gli approvvigionamenti inerenti quei manufatti, impianti, materiali e forniture che, a suo insindacabile giudizio, siano immediatamente necessari per il migliore e rapido andamento dei Lavori.
- b. Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile del D.E.C., l'esecuzione dei Lavori entro i termini stabiliti dal Contratto, il D.E.C. stesso diffiderà l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio; scaduto tale termine infruttuosamente, la Committente richiederà il risarcimento di tutti i danni che potessero derivargli per la mancata ottemperanza a tali obblighi.

56.12 RILIEVI, ESPERIENZE, PROVE, SAGGI, ANALISI E VERIFICHE

- a. È a carico dell'Appaltatore la messa a disposizione di manodopera, macchinari, strumenti, apparecchi, utensili e materiali e relativi certificati (es. certificato di provenienza, marcatura CE, ..) occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, picchettazioni, apposizioni di capisaldi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, posa in opera, contabilità e Collaudo di Lavori che possono occorrere dal giorno della consegna fino all'approvazione del Collaudo.
- b. Sono a carico dell'Appaltatore i rilievi, con l'ausilio anche di idonea strumentazione, atti alla individuazione di manufatti e reti impiantistiche presenti nelle aree oggetto dell'intervento, al fine di verificare eventuali interferenze con le opere oggetto dell'Appalto e concordare con il D.E.C., la loro deviazione o eliminazione e messa in disuso.
- c. È a carico dell'Appaltatore l'esecuzione presso gli Istituti, laboratori od Enti Ufficiali che saranno indicati dal D.E.C., compresa ogni spesa inerente o conseguente, di tutte le esperienze, prove, saggi, analisi, verifiche non specificamente previsti dai Capitolati Speciali d'Appalto allegati al Contratto, ma ritenuti necessari e in ogni tempo ordinati dal D.E.C. e/o dalla Commissione di Collaudo sui materiali e forniture impiegati o da impiegarsi, in relazione a quanto prescritto circa la qualità e l'accettazione dei materiali stessi e circa il modo di eseguire i Lavori (nel caso di Contratto strumentale rif. artt. 114-116 del Codice).
- d. Fra le verifiche i cui oneri sono a carico dell'Appaltatore, si segnala in particolare modo, in considerazione dell'impatto in materia di sicurezza, quella sullo stato delle aree in cui verranno eseguiti i Lavori, sulla base della quale l'Appaltatore ha formulato la propria offerta economica.
- e. I controlli e le verifiche eseguiti dalla Committente nel corso dell'Appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di Lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Committente.
- f. Tutte le prove necessarie per verificare la corrispondenza di quanto eseguito con gli atti contrattuali dovranno essere eseguite dall'Appaltatore secondo le prescrizioni di cui alla documentazione di progetto e del D.E.C.
- g. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le prove e verifiche che venissero ordinate dal D.E.C., o dalla Commissione di collaudo; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisorie, maestranze, strumenti di misura e controllo preventivamente tarati nel numero e tipo che saranno richiesti dal D.E.C.) per l'esecuzione di dette prove e verifiche.

56.13 MODELLI E CAMPIONATURE – CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI

- a. È a carico dell'Appaltatore la presentazione di campionature e l'esecuzione di tutti i modelli di Lavori, materiali e forniture che verranno richiesti dal D.E.C.
- b. L'approntamento delle campionature e dei modelli, nel numero richiesto dal D.E.C., deve avvenire in tempi tali da garantire un successivo ragionevole periodo per l'approvazione degli stessi da parte del D.E.C. stesso e dei progettisti.
- c. È altresì a carico dell'Appaltatore la conservazione, fino all'approvazione del Collaudo finale, in appositi locali la Committente, dei campioni muniti di

sigilli a firma sia del D.E.C. che dell'Appaltatore, nei modi più idonei per garantirne l'autenticità.

56.14 CONCESSIONE DI PERMESSI, LICENZE, AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA

- a. È onere dell'Appaltatore lo svolgimento di tutte le pratiche ed il pagamento delle tasse, contributi, spese, anticipazioni e quanto altro necessario per la richiesta e l'ottenimento di permessi, licenze e autorizzazioni relative all'uso delle opere eseguite, purché rispondenti al progetto approvato, o alle successive varianti, sempre approvate, nonché le spese, tasse, contributi, anticipazioni per le concessioni del trasporto, del deposito e dell'uso degli infiammabili, e gli oneri per il rispetto delle concessioni stesse.
- b. In difetto, rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale ammenda per contravvenzione, nonché il risarcimento dei danni conseguenti.

56.15 PIANO DI APPROVVIGIONAMENTO

L'Appaltatore dovrà produrre con un anticipo di almeno 15 gg. dalla data di inizio Lavori il Piano di approvvigionamento, indicando il nominativo dei fornitori e Subappaltatori, i luoghi di fabbricazione, il numero delle maestranze e delle principali attrezzature da impiegare, le date previste per l'emissione dei singoli ordini, per le prove in stabilimento, per la consegna nell'Area di Lavoro delle forniture o per l'inizio delle singole lavorazioni.

56.16 PIANO DI QUALITÀ

- a. Entro 30 giorni dalla data di consegna dei Lavori, l'Appaltatore dovrà fornire al D.E.C., per una preventiva necessaria approvazione, il Piano di qualità che intende adottare per la realizzazione, l'accettazione (anche per quanto proveniente da terzi fornitori), la verifica ed il Collaudo delle forniture oggetto del Contratto.
- b. Le procedure previste in detto Piano di qualità dovranno essere conformi agli standard indicati dal D.E.C.
- c. Le attività di costruzione dovranno quindi essere supportate da un Sistema di gestione per la qualità conforme alle norme ISO 9001:2000.
- d. Il Piano di qualità conterrà in particolare le modalità di gestione e di controllo delle attività oggetto del Contratto, la gestione delle interfacce con la Committente e con gli Enti e le Autorità competenti.
- e. Durante la fase di costruzione delle opere, il D.E.C. si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche sull'applicazione del Piano di qualità nonché sulla qualità delle forniture.
- f. Tutti i materiali di fornitura dell'Appaltatore dovranno essere sottoposti alle operazioni di controllo e di collaudo che dovranno essere pianificate in modo tale da garantire la conformità ai Capitolati tecnici. Pertanto, l'Appaltatore, a fronte di detti Capitolati, dovrà presentare ad avvio dei Lavori un Piano dei controlli dei materiali.

56.17 AVVIAMENTO DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI E MANUTENZIONE

- a. L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione tecnici specializzati per il complessivo di ore uomo indicato in Contratto per l'istruzione del personale addetto alla fase di avvio e prima conduzione degli impianti riposizionati o oggetto di intervento manutentivo, unitamente alla fornitura a titolo gratuito, se del caso, di un "Manuale di esercizio e manutenzione" con la descrizione delle manovre e delle regole da seguire per il funzionamento e la manutenzione degli impianti e apparecchiature.

- b. La struttura per la sede dei corsi sarà messa a disposizione dalla Committente. I tempi e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, saranno da concordare con i responsabili della manutenzione, incaricati dalla Committente.
- c. In particolare, l'Appaltatore dovrà effettuare le verifiche su dispositivi di sicurezza (uscite di sicurezza porte REI, estintori), nonché i controlli e prove di funzionalità su impianti antincendio e rilevamento fumi, mettendo a disposizione i prescritti registri previsti dalla normativa vigente redatti e firmati da tecnici abilitati. L'Appaltatore garantisce il rispetto del testo del Decreto approvato in sede di Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi in data 1° ottobre 2013.
- d. Per le opere impiantistiche, se non si prevede l'immediata utilizzazione una volta ultimate, si potrà verificare la necessità di conservare nel tempo le caratteristiche degli impianti sino al loro completamento e utilizzo.
- e. Tra gli oneri dell'Appaltatore sono pertanto comprese le prestazioni che seguono, finalizzate alla tutela e manutenzione delle opere e degli impianti, che saranno di volta in volta concordate con il D.E.C.
- f. L'impiego di materiali che non subiscano aggressioni ambientali quali umidità, sbalzi di temperatura, polvere, ecc.
- g. La protrazione dei tempi di consegna o protezione, fino alla data di consegna, dei materiali o componenti che possono subire danni dalle aggressioni di cui sopra, o omissione di forniture che, per loro natura, non abbiano la possibilità di essere conservate senza danneggiamenti
- h. La protezione mediante imballi speciali delle parti che sono suscettibili di danneggiamenti (ad es. nel caso di impianti meccanici, in protezioni di polietilene con silica-gel per la deumidificazione)
- i. La conservazione, presso proprio magazzino, delle parti particolarmente suscettibili di danneggiamenti o guasti, che fanno parte integrante di una apparecchiatura e di cui non è possibile rimandare l'ordine o la conservazione presso proprio magazzino delle parti particolarmente suscettibili di danneggiamenti in protezioni di polietilene con silica-gel per la deumidificazione
- l. I cicli di manutenzione atti a preservare il materiale in modo da renderlo perfettamente funzionante e collaudabile al momento del suo utilizzo senza alcun onere per la Committente
- m. I ritocchi e ripristini, ad opere ultimate, di tutti i manufatti verniciati;
- n. La targhettatura e/o segnaletica su tutti gli impianti secondo le indicazioni del D.E.C.

56.18 PROGETTAZIONI E CALCOLAZIONI

56.18.1 Progettazione esecutiva (nel caso di *Appalto integrato*)

- a. Nei tempi definiti in Contratto e sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica fornito dalla Committente, l'Appaltatore dovrà eseguire a propria cura e spese il Progetto esecutivo delle opere affidate.
- b. La Committente si riserva la facoltà di convocare una riunione progettuale nell'arco di 24 ore, o comunque nel primo giorno lavorativo utile dalla data di convocazione, alla quale presenzierà il responsabile di Progetto dell'Appaltatore o un suo delegato.
- c. Il Progetto esecutivo dovrà essere completato in tutte le sue parti. Il Progetto Esecutivo dovrà essere costituito dai documenti elencati nell'Allegato I.7 sez. III art. 22 del Codice.

Il Progetto dovrà essere consegnato in triplice copia su supporto informatico con firma digitale.

56.18.2 Altri oneri progettuali

- a. Sono a carico dell'Appaltatore il controllo e la verifica della congruità degli elaborati progettuali inerenti alle opere da realizzare, con l'obbligo di segnalare al D.E.C. l'eventuale necessità di modifiche, o completamenti che si richiedessero per l'esecuzione o prosecuzione dei Lavori.
- b. È a carico dell'Appaltatore l'approntamento della modulistica di prevenzione incendi, necessaria per l'ottenimento del CPI, inerente ai prodotti da costruzione impiegati per garantire la conformità alle vigenti norme tecniche e alla loro corretta posa in opera. La sottoscrizione dei suddetti moduli dovrà essere fatta da un tecnico abilitato, iscritto agli elenchi ministeriali di cui al D.Lgs. 139/06.
- c. Per quanto attiene la progettazione impiantistica, questa dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dal citato D.M. 37/08. Inoltre, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del suddetto Decreto, l'Appaltatore dovrà predisporre una dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato alle normative tecniche vigenti.
- d. È a carico dell'Appaltatore la presentazione al D.E.C., per approvazione, dei disegni di installazione degli impianti, nonché dei disegni costruttivi e di montaggio delle apparecchiature, completi dei dettagli ed aggiornati in modo da essere aderenti alle situazioni effettive delle opere in esecuzione e/o esistenti. Tali elaborati dovranno comprendere: disegni generali di insieme - relazioni di calcolo - particolari esecutivi - disegni costruttivi del materiale - elenco dei fornitori materiali - certificazioni di laboratori ufficiali sui materiali.
- e. È a carico dell'Appaltatore la consegna al D.E.C., entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione delle opere, di tutti gli elaborati (grafici, documentali, multimediali; UNI 11337-1:2017) raffiguranti lo stato reale di quanto eseguito, in modo da lasciare una esatta documentazione dei Lavori così come effettivamente realizzati.

Tali elaborati dovranno comprendere:

- dettagli costruttivi
- disegni generali d'insieme
- planimetrie
- tipici di installazione
- schemi a blocchi
- schemi uni/trifilari e funzionali
- disegni costruttivi di macchine e apparecchiature
- relazioni di calcolo
- modelli BIM.

Gli elaborati dovranno essere realizzati secondo le indicazioni del D.E.C. con sistemi informatici e dovranno essere forniti in nr. 3 copie cartacee (originali) nonché riproducibili, su supporto magnetico in formato sia eseguibile DWG e Office, sia visualizzabile PDF.

Oltre alla documentazione su supporto digitale (PDF) è richiesto il deposito, su supporto digitale e nelle modalità esposte nel C.I., di tutti i "modelli informativi disciplinari e aggregati" (Art. 4 c. 1 D.M. n. 312/2021,), definiti anche "modelli grafici" (UNI 11337-1:2017), nel formato proprietario e aperto (IFC) necessari all'espletamento dei Livelli di Progettazione richiesti.

Nel caso di elaborati prodotti tramite sistemi CAD tradizionali, le parti ripetitive del disegno dovranno essere realizzate mediante "blocchi/simboli" da utilizzarsi sui disegni anche se differenti.

Tutti i disegni dovranno essere realizzati facendo ampio uso di "Layer" predefiniti dal D.E.C. contenenti informazioni omogenee, al fine di consentire elaborazioni separate per ognuna di tali tipologie di informazioni.

f. L'Appaltatore è inoltre tenuto, senza alcun compenso, ad apportare agli elaborati predetti tutte le modifiche eventualmente prescritte dai Collaudatori e dal D.E.C. entro 15 giorni dalla richiesta.

g. Dovrà, altresì, essere fornita, per quanto applicabile, la seguente documentazione in triplice copia:

- manuali di istruzione, uso e manutenzione

- verbale delle misure di passo e contatto e moduli per denuncia INAIL (ex ISPESL)

- verbale delle prove a grandezze impresse sulle protezioni

- Certificati di Collaudo e dichiarazioni di conformità sia delle apparecchiature che di opere particolari

- verbali delle prove effettuate sui circuiti idraulici

- copia delle denunce ai vari Enti (INAIL, ATS, ecc....) per impianti e opere soggette

- verbale di misure di impedenza di anello di guasto

- certificazioni di laboratori ufficiali per prove sui materiali

- dichiarazioni di conformità di cui al citato D.M. 37/08

- certificati di garanzia e documenti di omologazione di materiali o apparecchiature.

h. È a carico dell'Appaltatore la consegna, entro 3 mesi dall'ultimazione dei Lavori, dell'elenco completo dei materiali ed apparecchiature installate, nonché della lista dei ricambi per le apparecchiature, corredato delle caratteristiche tecniche principali di ognuno e della loro reperibilità in Italia, particolarmente nel caso trattasi di materiali forniti da ditte subfornitrici.

i. È altresì in capo all'Appaltatore l'onere della redazione e dell'inoltro, a proprie cura e spese, ove richiesto per legge, della documentazione tecnica agli Enti competenti; in particolare, gli oneri per le pratiche presso INAIL, ATS.

j. *(nel caso di restituzione degli As-Built in B.I.M.)* La Committente ha l'obiettivo informativo di ottimizzare l'interoperabilità, la trasparenza e la congruità dei dati relativi ai propri appalti di Lavori, servizi e forniture. A tal fine applica il D.M. n. 560 del 01.12.2017 e successiva integrazione D.M. n.312 del 02.08.2017 per la gestione informativa digitale dei propri appalti attraverso "metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture" (art 43 c. 2 Allegato I.9 del Codice).

K. Il Capitolato Informativo (C.I.; UNI 11337-5:2017 e Art.1 c. 8 Allegato I.9 del Codice), predisposto dalla Committenza in coerenza con il livello di progettazione posto a base di gara è allegato al contratto. Il C.I. definisce le indicazioni ed i requisiti minimi informativi generali e specifici della Committente (UNI 11337-5:2017) per la formulazione dell'offerta di Gestione Informativa (di seguito oGI; UNI 11337- 5:2017), da parte dei soggetti concorrenti, e del piano di Gestione Informativa successivo all'assegnazione (di seguito pGI; UNI 11337-5:2017), da parte del soggetto

Affidatario (UNI 11337-5:2017 e Art.1 c. 10C-E Allegato I.9 del Codice “Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni”).

- l. SEA comunicherà all’affidatario la richiesta di adottare la metodologia BIM per gli interventi particolarmente rilevanti per gli asset aeroportuali in termini economici e/o strategici oltre a quelli che ricadono nelle soglie imposte dalla normativa. Sarà pertanto onere e cura dell’Appaltatore tener conto della possibilità che SEA si riservi di valutare la richiesta di restituzione del modello *As-built* da parte dell’appaltatore, a seguito degli interventi di manutenzione. Si rimanda al C.I. le condizioni affinché la committenza effettuerà la richiesta di adozione della metodologia BIM.
- m. Negli affidamenti nei quali è richiesta la restituzione dei modelli BIM l’Appaltatore si impegna a redigere prima dell’inizio delle attività il pGI di commessa nel quale dovranno essere riportati i contenuti dell’oGI condividendo con la Committente modalità operative di produzione e procedure utili ai fini del miglioramento della trasparenza, congruenza e gestione informativa delle opere realizzate. Il pGI sarà sottoposto a verifica e validazione dall’ufficio BIM SEA prima dell’inizio delle attività.
- n. L’Appaltatore dovrà garantire la congruenza dei dati tra i modelli e gli elaborati (grafici, documentali, multimediali; UNI 11337-1:2017) e garantire il coordinamento della gestione informativa per rendere i dati compatibili tra loro nel rispetto del C.I. e pGI (art.1 c. 10E Allegato I.9 del Codice).
- o. L’Appaltatore si impegna a fornire, durante la fase realizzativa, il modello delle opere *As-built* realizzate basato su rilievo fotografico e strumentale nei formati e modalità espressi nel C.I.
- p. L’attività è condotta attraverso attrezzature e software che permettano di restituire il modello *As-built* corrispondente al manufatto reale.

56.19 DIRITTI DI PROPRIETÀ E OBBLIGO DI SEGRETEZZA

- a. I disegni e la documentazione tecnica consegnati dalla Committente all’Appaltatore e gli elaborati predisposti dall’Appaltatore stesso per l’esecuzione dei Lavori sono e rimangono di proprietà riservata della Committente.
- b. L’Appaltatore si obbliga a non far uso dei disegni e delle informazioni tecniche fornite dalla Committente e dal D.E.C. se non per le finalità indicate in Contratto.
- c. Gli elaborati affidati all’Appaltatore e quelli dal medesimo predisposti non dovranno essere in alcun modo riprodotti, o messi in circolazione a favore di terzi. Pertanto, l’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del Contratto, la documentazione che venisse messa a sua disposizione dalla Committente e/o da terzi, o di cui l’Appaltatore venisse comunque a conoscenza in occasione dell’esecuzione del Contratto.
- d. L’obbligo di segretezza sarà per l’Appaltatore vincolante per tutta la durata dell’esecuzione del Contratto e anche successivamente alla sua conclusione, fino a quando le informazioni delle quali l’Appaltatore è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.
- e. In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire alla Committente e/o a terzi tutti i danni che a questi dovessero derivare.
- f. L’Appaltatore resta inoltre responsabile, nei confronti della Committente, per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri

Subappaltatori e degli ausiliari di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

56.20 DANNI E INDENNITA'

- a. È onere dell'Appaltatore adottare, nell'esecuzione dei Lavori tutte le misure e tutti i provvedimenti che riterrà necessari per evitare danni alle opere e per garantire l'incolumità della manodopera, delle persone addette ai Lavori e dei terzi comunque presenti nell'Area di lavoro, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
- b. È a carico dell'Appaltatore il risarcimento ai proprietari ed ai terzi per tutti i danni conseguenti al verificarsi degli eventi appresso indicati a titolo esemplificativo e non limitativo: depositi di materiali, installazione di impianti ed esecuzione opere, manovra mezzi d'opera e automezzi, scarichi di acqua di ogni natura, abbattimento o danneggiamento di piante, ecc.
- c. Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, in caso di infortunio o di danno ricadranno pertanto esclusivamente sull'Appaltatore restandone completamente esonerati sia la Committente che il personale preposto alla direzione, contabilità e sorveglianza dei Lavori.
- d. Sono a carico dell'Appaltatore le indennità per i passaggi, per le occupazioni temporanee delle aree, sia pubbliche che private, eventualmente necessarie per il deposito dei materiali e provviste di qualsiasi genere ed entità, per alloggi degli operai, per opere provvisorie, per strade di servizio, ecc.
- e. L'Appaltatore dovrà provvedere, sotto la propria responsabilità, alla riparazione o risarcimento dei danni che, per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti ed ai Lavori da altri compiuti.

56.21 (nel caso di Contratto aggiudicato con il criterio del miglior rapporto Qualità/Prezzo) OBBLIGHI CONSEGUENTI AGLI IMPEGNI ASSUNTI CON L'OFFERTA TECNICA

- a. Soluzioni organizzative e gestionali, le risorse umane e tecniche, nonché gli apprestamenti e gli allestimenti, i materiali, i software, le certificazioni, ecc., proposte nell'offerta tecnica quali migliorie rispetto ai requisiti minimi indicati, costituendo parte integrante delle prestazioni contrattuali, saranno prescrittive e vincolanti per l'esecuzione dei Lavori oggetto dell'Appalto e impegnative per l'Appaltatore per tutta la durata del Contratto.
- b. Durante l'esecuzione dei Lavori, il D.E.C. vigilerà sull'effettiva implementazione dei contenuti dell'offerta tecnica.
Eventuali inosservanze, totali o parziali, agli obblighi assunti dall'Appaltatore con l'offerta tecnica, costituendo grave inadempimento, potranno determinare la risoluzione di diritto del presente Contratto e dei suoi atti attuativi e l'incameramento della cauzione, fermo restando il pagamento delle penali ove previste.

56.22 ONERI VARI

- a. la conoscenza delle condizioni ambientali, sopportando gli eventuali oneri conseguenti alla sopravvenienza di elementi non valutati in fase di offerta
- b. il rispetto delle disposizioni particolari che regolano le attività nell'Aeroporto di riferimento
- c. segnalare qualsiasi sanzione interdittiva che comporti la sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 c. 1 D.Lgs. 81/2008, anche con riferimento ai Subappaltatori. La Committente si riserva di richiedere periodicamente tale evidenza

- d. segnalare qualsiasi modifica intervenuta nel corso del rapporto contrattuale che incida sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 100 del Codice
- e. la scrupolosa osservanza di tutte le norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, assumendosi ogni responsabilità, a tutti gli effetti, verso il personale e terzi in genere, per qualsiasi infortunio che si dovesse verificare durante l'esecuzione delle attività contrattuali, quale conseguenza dell'inosservanza delle suddette normative. Pertanto, l'Appaltatore e gli eventuali Subappaltatori devono curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e condizioni atti ad evitare infortuni, secondo la normativa vigente. La Committente resterà esente da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza del lavoro, che farà capo esclusivamente all'Appaltatore e agli eventuali suoi Subappaltatori
- f. comunicare al D.E.C. qualunque infortunio o near-miss/mancato Incidente di qualsiasi entità, occorso sia ai propri dipendenti, sia a quelli dei Subappaltatori e lavoratori autonomi tramite piattaforma digitale di cui all'Articolo 58.5. Al ricorrere di tali eventi il D.E.C. valuterà l'opportunità di effettuare un'indagine in coerenza con quanto previsto dal Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro della Committente (SGSSL-UNI ISO 45001:2018). L'Appaltatore, in ragione della rilevanza dell'evento, sarà tenuto a fornire alla Committente ogni documento che la stessa riterrà utile per approfondire o integrare le proprie analisi su quanto accaduto
- g. l'obbligo di accedere dai varchi autorizzati e di rispettare le strade che devono percorrere Personale e mezzi per raggiungere le aree di intervento
- h. la consegna al D.E.C. della Dichiarazione del datore di lavoro in merito al rispetto della normativa per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori
- i. l'applicazione, nei confronti del personale dell'Appaltatore e dei Subappaltatori, di tutele equivalenti a quelle assicurate dal Contratto Collettivo Nazionale territoriale di riferimento vigente, sottoscritto ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 81/15, e dagli accordi integrativi del medesimo. La Committente verificherà nel corso del rapporto contrattuale il rispetto del presente obbligo, la cui inosservanza potrà essere anche causa di risoluzione del Contratto
- j. consentire l'accesso ed il passaggio nell'Area di Lavoro a persone autorizzate ed agli addetti ai Lavori per conto di altre ditte e della Committente
- k. assicurare che non vengano accesi fuochi di alcun genere nel sedime aeroportuale
- l. non autorizzare visite di estranei alle opere in corso di esecuzione od ultimate, all'Area di Lavoro ed alle proprie installazioni, nonché il divieto di pubblicare e far pubblicare e comunque utilizzare rilievi fotografici, cinematografici o televisivi di qualsiasi genere, senza preventiva autorizzazione della Committente ed accordi sull'eventuale beneficio da ciò derivante. Analogamente, l'Appaltatore non potrà esporre nell'Area di Lavoro, né autorizzare ad altri l'esposizione di manifesti propagandistici, reclamistici e politici di qualsiasi genere
- m. l'immediata rimozione di ogni pegno e ipoteca od opzione che, a causa di atti od omissioni commessi dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti,

possa essere chiesta da chiunque, sugli impianti o sulle apparecchiature in opera o in deposito nell'Area di Lavoro. L'Appaltatore accetta sin d'ora la sospensione totale dei crediti derivanti dal presente Contratto sino a che tali rivendicazioni siano state acquistate

- n. il pagamento e rispetto di canoni, diritti ed obblighi derivanti dall'impiego di dispositivi o sistemi protetti da brevetto, sollevando pertanto la Committente da qualunque rivendicazione sorta dall'inosservanza di tali procedure, anche qualora il progetto stesso abbia prescritto espressamente l'adozione di particolari prodotti o procedimenti costruttivi. Nel caso in cui l'Appaltatore fosse a conoscenza che tali prescrizioni infrangono un qualsiasi diritto di brevetto, egli sarà interamente responsabile di qualsiasi reclamo od azione ne possa sorgere nel caso non abbia tempestivamente preavvertito il D.E.C.
- o. sostenere le spese per i viaggi, trasporti locali, trasferte, vitto e alloggio per il proprio personale
- p. salvo diversa previsione contrattuale, sostenere le eventuali spese per l'utilizzo dei parcheggi da parte del Personale e di quello degli eventuali Subappaltatori/Subfornitori. L'Appaltatore prende atto che l'utilizzo dei parcheggi ubicati all'interno del sedime da parte del proprio staff è a titolo oneroso e che lo stesso è tenuto a sottoscrivere un regolare contratto per l'uso delle strutture indicate e a comunicare tempestivamente i nominativi dei propri dipendenti/collaboratori. Per ulteriori informazioni e dettagli contattare Ufficio commerciale-parcheggi – email: commerciale.parcheggi@seamilano.eu tel. 0274852935
- q. il pagamento di eventuali oneri di scorta a mezzi non ispezionabili secondo la procedura prevista nel Programma Nazionale per la Sicurezza dell'aviazione civile (P.N.S.) Parte B, punto 9.1.7.1
- r. gli oneri economici relativi alla partecipazione al corso in materia di security aeroportuale
- s. gli eventuali oneri economici relativi alla partecipazione al corso in materia di safety aeroportuale di cui alla clausola contrattuale "Safety Aeroportuale"
- t. gli oneri economici relativi alla partecipazione al corso per il rilascio di "Autorizzazione alla Guida nelle Aree di Movimento"
- u. il conseguimento, con oneri economici a proprio carico, della "Abilitazione alla guida nell'area di movimento", nel caso in cui il Contratto preveda l'accesso di veicoli all'area di movimento
- v. gli oneri economici relativi all'equipaggiamento dei propri mezzi/attrezzature, nel caso in cui il Contratto ne preveda l'accesso all'Area di Movimento
- w. gli oneri conseguenti alle restrizioni e/o difficoltà di varia natura che possano risultare dalla contemporanea attività di altri appaltatori nelle stesse aree di intervento
- x. l'utilizzo di mezzi e attrezzature in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (come prescritto dalla normativa di riferimento vigente), provvisti di tutta la documentazione di conformità e dei libretti di omologazione. In particolare, i mezzi e le attrezzature che operano nell'area di movimento o in altre aree operative, devono effettuare la manutenzione secondo un programma consolidato che comprenda la manutenzione preventiva. È, altresì, onere dell'Appaltatore il costante

aggiornamento della pertinente documentazione, nonché l'impiego di mezzi e attrezzature secondo gli usi previsti, astenendosi in ogni caso dall'impiegare veicoli inefficienti e/o obsoleti

- y. l'impegno a rispettare la normativa in materia di trasporto di merce su strada. L'Appaltatore si impegna a predisporre e conservare, la documentazione relativa al trasporto e ad esibirla in sede di controllo stradale, o su richiesta, alla Committente. Viene, pertanto, esclusa qualsiasi responsabilità della Committente in concorso con l'Appaltatore in caso di violazione dell'obbligo di predisposizione e conservazione di tale documentazione durante l'effettuazione del trasporto nonché di violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale. La Committente avrà diritto di rivalersi per eventuali esborsi connessi alla violazione degli obblighi di cui sopra. È altresì a carico dell'Appaltatore la richiesta e l'ottenimento dei permessi, nonché i relativi oneri, per l'eventuale utilizzo di trasporti speciali
- z. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa ed il nominativo del proprietario degli automezzi utilizzati per il trasporto (art. 4, L. n. 136/10)
- aa. l'Appaltatore si impegna formalmente a non eseguire nell'Area di Lavoro, salvo esplicita autorizzazione della Committente, per nessuna ragione, per proprio conto o per conto di altri, Lavori estranei a quelli oggetto del Contratto
- bb. l'Appaltatore dovrà assicurare che durante i Lavori sia sempre presente nell'Area di Lavoro personale in possesso di buona conoscenza della lingua italiana (sia esso dipendente dell'Appaltatore, dei suoi Subappaltatori o Subfornitori)
- cc. con riferimento al "Codice di Condotta dei Fornitori SEA", l'obbligo di ottemperare alle relative prescrizioni adottando comportamenti etici conformi
- dd. con riferimento al "Patto di integrità", qualora rientrante nella documentazione contrattuale, l'obbligo di ottemperare alle relative prescrizioni, facendole osservare al Personale che è tenuto a adottare comportamenti etici conformi
- ee. con riferimento al S.G.A.E., l'obbligo di fornire adeguata formazione/informazione al Personale, in particolare per gli aspetti ambientali ed energetici connessi ai suoi adempimenti, compreso l'utilizzo di imballaggi conformi alla normativa di riferimento vigente
- ff. qualsiasi altro onere, anche se non espressamente citato, comunque necessario per dare le opere compiute a perfetta regola d'arte
- gg. la mano d'opera, le attrezzature ed i mezzi di trasporto, sollevamento, movimentazione necessari per l'effettuazione degli interventi previsti per la realizzazione delle opere, compreso quanto necessario per le operazioni di messa a punto e Collaudo
- hh. l'Appaltatore riconosce ed accetta che, affinché possa eseguire le attività di sostituzione, di smantellamento, di installazione, di manutenzione di applicazioni fisse di refrigerazione che utilizzano gas refrigeranti eventualmente rientranti nell'Appalto, è indispensabile che il medesimo (o, se del caso il Subappaltatore) sia iscritto al Registro nazionale F-GAS, istituito per le imprese che svolgono le attività previste

dall'articolo 8 del DPR 27 gennaio 2012 n. 43, Decreto Attuativo dei regolamenti CE riferiti al Protocollo di Kyoto, riguardante "l'utilizzo di prodotti ed apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra", sia in possesso della relativa certificazione e che la stessa sia mantenuta valida ed efficace per l'intera durata dell'Appalto.

L'Appaltatore dovrà, altresì, eseguire le eventuali operazioni di posa e smantellamento di gruppi frigoriferi e/o altre apparecchiature in genere che utilizzano gas fluorurati a effetto serra, nonché l'eventuale attività recupero e smaltimento di gas fluorurati a effetto serra secondo le procedure previste dalla normativa e/o leggi in vigore al momento dell'esecuzione.

È da intendersi, altresì, a carico dell'Appaltatore, la tenuta e/o l'aggiornamento del "Registro dell'impianto" e/o "Registro dell'Apparecchiatura" in conformità a quanto prescritto dall' artt. 15 DPR43/2012.

È da intendersi infine a carico dell'Appaltatore, la formalizzazione e presentazione agli enti preposti (compreso all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)) di tutta la documentazione prevista dall'art.16 del DPR43/2012.

57. Oneri della Committente

1. Si intendono a carico della Committente i seguenti oneri:

- a. nei Contratti *strumentali*, nomina del Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione
- b. le competenze professionali del D.E.C. e quelle connesse al Collaudo
- c. rilascio dei permessi di accesso agli spazi aeroportuali, ove previsto in Contratto, al Personale dell'Appaltatore, dei Subappaltatori/Subaffidatari
- d. rilascio della "Autorizzazione alla Guida nell'Area di Movimento" (Patente di Scalo), con oneri economici a carico dell'Appaltatore
- e. l'ottenimento dei provvedimenti amministrativi necessari
- f. la consegna delle aree interessate dai Lavori, consentendone il libero accesso al Personale debitamente autorizzato
- g. il punto di connessione alla rete dell'energia elettrica
- h. il punto di consegna della fornitura dell'acqua potabile con relativo contatore
- i. la messa a disposizione del portale "Gestione Cantieri"
- j. l'ottenimento dei provvedimenti amministrativi necessari, ad esclusione di quelli di cantiere
- k. ogni altro onere specificato in Contratto, anche correlato all'esecuzione dell'Appalto nell'ambito di un'Area di Lavoro.

58. Rappresentante dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore viene rappresentato ad ogni effetto nei suoi rapporti con la Committente da un suo incaricato individuato in Contratto, il quale, previa approvazione, anche a seguito degli eventuali accertamenti prescritti dalla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa, viene investito di ogni potere per impegnare l'Appaltatore. A detto rappresentante fanno capo, per quanto di propria competenza, anche le responsabilità proprie

dell'Appaltatore e, in particolare, il rispetto della programmazione delle prestazioni contrattuali, la loro esecuzione, verifica e contabilità.

2. Il Rappresentante, con adeguata conoscenza della lingua italiana, è responsabile dell'organizzazione delle prestazioni contrattuali e rappresenta l'Appaltatore nei confronti della Committente per tutti gli aspetti e i problemi di carattere contrattuale e gestionale.

3. Il Rappresentante è in particolare responsabile:

- dell'organizzazione dell'Appalto
- della qualità delle prestazioni contrattuali
- del rispetto dei tempi di consegna
- della programmazione e gestione del personale destinato all'esecuzione dell'Appalto
- dell'adozione di tutte le misure necessarie all'esecuzione a perfetta regola d'arte dell'Appalto e, *in primis*, dell'osservanza degli standard qualitativi prescritti
- dell'efficienza dell'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature necessarie all'esecuzione dell'Appalto
- della supervisione dell'Appalto secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico.

Qualora previsto nel Capitolato Tecnico il suddetto rappresentante deve dotarsi di idoneo telefono cellulare per la reperibilità.

4. È facoltà della Committente chiedere la motivata sostituzione del rappresentante o del personale, in caso di constatata negligenza o indisciplina. A tali richieste l'Appaltatore dovrà prontamente aderire.

59. Direttore dell'Esecuzione del Contratto

1. In caso di Contratti *non strumentali* al D.E.C., designato dal Gestore del Contratto, compete ogni più ampio controllo circa la corretta esecuzione del Contratto, mediante la verifica di conformità delle prestazioni rese, in relazione agli obiettivi, alle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative contrattualmente definite.

2. Allo stesso competono gli eventuali aggiornamenti dei rischi specifici esistenti nelle aree interessate dall'attività oggetto del Contratto.

3. A titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, suoi compiti sono: curare per conto della Committente i rapporti con l'Appaltatore, approvare ogni piano d'azione, documento, *report*, consuntivo, verificare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e la loro conformità, applicare le Penali, nonché approvare le eventuali variazioni da apportare alle prestazioni.

59.bis Direttore dell'Esecuzione del Contratto- Responsabile del Procedimento in fase di Progettazione ed Esecuzione

1. In caso di Contratti strumentali al D.E.C. e al R.P.P.E., designati dalla Committente, compete ogni più ampio controllo circa la corretta esecuzione

del Contratto, mediante la verifica di conformità delle prestazioni rese, in relazione agli obiettivi, alle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative contrattualmente definite.

2. Agli stessi competono gli eventuali aggiornamenti dei rischi specifici esistenti nelle aree interessate dall'attività oggetto del Contratto.

3. Il D.E.C. svolgerà le funzioni e i compiti previsti dalla normativa vigente (rif. Allegato II.14 del Codice). A titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, i compiti del D.E.C. e del R.P.P.E. sono: curare per conto della Committente i rapporti con l'Appaltatore, approvare ogni piano d'azione, documento, *report*, consuntivo, verificare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e la loro conformità, applicare le Penali, nonché approvare le eventuali variazioni da apportare alle prestazioni, eventualmente dar corso agli adempimenti richiesti da ANAC.

60.Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

1. Ove previsto contrattualmente, l'Appaltatore è tenuto a predisporre e a consegnare all'incaricato della Committente, il "Modulo informativo", per ciascuna delle aree interessate dalle prestazioni contrattuali, redatto sulla base della "Mappatura dei rischi per aree omogenee" e del relativo D.U.V.R.I. (art. 26 c. 3 D.Lgs. 81/08) rientranti nella documentazione contrattuale, al fine di consentirle la predisposizione del D.U.V.R.I. definitivo, parte integrante del Contratto. Il modulo informativo è finalizzato alla raccolta degli elementi propri dell'attività dell'Appaltatore tali da poter determinare i rischi interferenziali che potrebbero sorgere nell'ambito delle attività di cui al Contratto, negli spazi della Committente. Le conseguenti misure e prescrizioni particolari devono essere sottoscritte per accettazione da parte dell'Appaltatore in occasione del sopralluogo preliminare congiunto. In caso di Subappalti, l'Appaltatore dovrà consegnare copia dei D.U.V.R.I. ai Subappaltatori e dovrà far compilare alle stesse i moduli informativi individuando i rischi interferenziali eventualmente esistenti consegnandoli successivamente all'incaricato della Committente. Tali moduli costituiranno aggiornamento dei D.U.V.R.I.

2. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento delle attività di tutti i Subappaltatori operanti in loco. La Committente si riserva, su segnalazione del proprio incaricato di sospendere le attività, allontanando le imprese ripetutamente inadempienti del rispetto del D.U.V.R.I. È a cura dell'Appaltatore l'attuazione, sotto la propria responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni inerenti all'igiene e sicurezza del lavoro al fine della prevenzione delle malattie e degli infortuni; a tale attuazione l'Appaltatore dovrà provvedere secondo le disposizioni del D.U.V.R.I. e relativi aggiornamenti da parte dell'Incaricato della Committente. Pertanto, l'Appaltatore, mentre dichiara di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui il proprio personale sarà chiamato a prestare la propria attività, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia, tiene indenne sin d'ora la Committente per qualsiasi infortunio sul lavoro dovesse subire il Personale come per i danni che comunque potessero derivare a terzi.

Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, in caso di infortunio o di danno, ricadranno pertanto esclusivamente sull'Appaltatore, restandone completamente esonerati sia la Committente che il personale preposto alla direzione e sorveglianza delle attività. L'Appaltatore si impegna al rispetto delle prescrizioni contenute nel documento "Mappatura dei pericoli/rischi per aree omogenee", il cui testo, con riferimento alle attività contrattuali, dichiara di conoscere e accettare.

3. L'Appaltatore, ove rientrante nella documentazione contrattuale, è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui alle "Condizioni contrattuali in materia di salute, sicurezza e ambiente – HSE".

The logo consists of the letters 'SEA' in a white, serif font, centered on a light pink rectangular background with rounded corners. The 'S' is a large, stylized letter, while the 'E' and 'A' are smaller and more traditional in style.

SEA

Allegato A - Istruzioni per la fatturazione elettronica

Vi preghiamo di riportare nella fattura XML le seguenti informazioni:

- **Ordine di acquisto** → sezione *FatturaElettronicaBody – DatiGenerali—DatiOrdineAcquisto*, compilando *IdDocumento* con il numero dell'ordine.
Segue esempio di compilazione:

```
<DatiOrdineAcquisto>  
<IdDocumento>4100012345</IdDocumento>
```
- **C.U.P.** → sezione *FatturaElettronicaBody – DatiGenerali—DatiOrdineAcquisto*, compilando *CodiceCUP* con il numero dell'ordine.
Segue esempio di compilazione:

```
<DatiOrdineAcquisto>  
<CodiceCUP>A12B34567890123</CodiceCUP>
```
- **C.I.G.** → sezione *FatturaElettronicaBody – DatiGenerali—DatiOrdineAcquisto*, compilando *CodiceCIG* con il numero dell'ordine.
Segue esempio di compilazione:

```
<DatiOrdineAcquisto>  
<CodiceCIG>12345678AB</CodiceCIG>
```
- **Entrata Merci/Modulo acquisizione prestazione** → sezione *FatturaElettronicaBody – DatiBeniServizi - DettaglioLinee – AltriDatiGestionali*, compilando il *TipoDato* con la stringa "EM" ed il *RiferimentoTesto* con il numero della Entrata Merci.
Segue esempio di compilazione:

```
<AltriDatiGestionali>  
<TipoDato>EM</TipoDato>  
<RiferimentoTesto>5000123456</RiferimentoTesto>  
</AltriDatiGestionali>
```
- **Dichiarazione di Intento** → sezione *FatturaElettronicaBody – DatiBeniServizi - DettaglioLinee – AltriDatiGestionali*, compilando il *TipoDato* con la stringa "INTENTO", il *RiferimentoTesto* con il protocollo di trasmissione della dichiarazione di intento e il *RiferimentoData* con la data della dichiarazione di intento.
Segue esempio di compilazione:

```
<AltriDatiGestionali>  
<TipoDato>INTENTO</TipoDato>  
<RiferimentoTesto> 12345678901234567-123456</RiferimentoTesto>  
<RiferimentoData>AAAA-MM-GG</RiferimentoData>  
</AltriDatiGestionali>
```

Allegato B - Informativa sul trattamento dei dati personali

Gentile Signora/Egregio Signore,

ai sensi dell'art. 14 Reg. UE 2016/679 ("**Regolamento o GDPR**") e in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, successivamente modificato dal D.Lgs. 51/2018 e D.Lgs. 101/2018 ("**Codice Privacy**"), la Committente, in qualità di Titolare del trattamento dei suoi dati personali (il "**Titolare**" o "**SEA**"), in seguito al trasferimento dei Suoi dati personali (quali dati anagrafici, di contatto, dati personali contenuti nei curricula, copia del documento di identità) ("**Dati Personali**") da parte dell'Appaltatore e in relazione all'esecuzione del contratto cui la presente informativa è allegata (il "**Contratto**"), Le fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali per le finalità qui di seguito specificate e strettamente connesse all'esecuzione del Contratto.

Il responsabile per la protezione dei dati ("**DPO**"), domiciliato per l'esecuzione dell'incarico presso la sede del Titolare è raggiungibile all'indirizzo e-mail privacy@seamilano.eu.

1. Finalità del trattamento dei Dati Personali e basi di legittimità

Finalità

I Suoi Dati Personali vengono trattati nell'ambito dell'attività del Titolare e relative al Contratto, senza il Suo consenso, per le finalità qui di seguito indicate:

- a) finalità strettamente connesse all'esecuzione del Contratto
- b) in ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria in relazione al Contratto
- c) finalità difensive della Committente.

Basi giuridiche

- per la finalità di cui alla lettera a) le basi di legittimità del trattamento sono identificate ex art. 6.1.b) del GDPR
- per la finalità di cui alla lettera b) le basi di legittimità del trattamento sono identificate ex art. 6.1.c) del GDPR
- per la finalità di cui alla lettera c) le base di legittimità del trattamento sono identificate ex art. 6.1.f) del GDPR.

2. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale opposizione al trasferimento

Il conferimento e il trattamento dei Suoi Dati Personali, che saranno trasferiti alla Committente dall'Appaltatore, sono indispensabili all'esecuzione del

Contratto, pertanto, il relativo mancato conferimento renderebbe impossibile l'esecuzione del Contratto.

3. Modalità del trattamento

I Suoi Dati Personali saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea che elettronica. La disponibilità, la gestione, l'accesso, la conservazione e la fruibilità dei Dati Personali è garantita dall'adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR, nonché dall'adozione delle specifiche misure di garanzia previste dall'art. 2-septies del Codice Privacy per il trattamento dei dati relativi alla salute.

4. Conservazione dei Dati Personali

I Suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui sono raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all'art. 5.1.c) del GDPR nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare o contattando il DPO ai recapiti sopra indicati.

5. Categorie di soggetti destinatari dei dati

Nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità di cui al precedente paragrafo 1, il Titolare potrebbe comunicare i Suoi Dati Personali, a:

- persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali ex art. 29 del GDPR e 2-quaterdecies del Codice Privacy in ragione dell'espletamento delle loro mansioni lavorative (es. proprio personale, amministratori di sistema ecc.)
- autorità statali di controllo, organi della pubblica amministrazione, autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziaria ed enti assicurativi e altri soggetti, enti o autorità che agiscono nella loro qualità di titolari autonomi di trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità competenti.

In ogni caso, l'elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati potrà essere richiesto al Titolare o al DPO, ai recapiti sopra indicati.

6. Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE

I Dati Personali non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare conoscenza di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione), fatta salva l'ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione accertamento o repressione di reati. Per quanto concerne l'eventuale futuro trasferimento dei Dati Personali verso Paesi Terzi (extra UE),

il Titolare rende noto che l'eventuale trattamento avverrà nel rispetto della normativa o secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio il consenso dell'interessato, l'adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA). Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare o presso il DPO scrivendo agli indirizzi sopraindicati.

7. Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di accedere in qualunque momento ai Suoi Dati Personali, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR. In particolare, potrà chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la revoca del consenso prestato ai sensi dell'art.7 del GDPR, di ottenere la portabilità dei Dati Personali che La riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex art. 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali). Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi Dati Personali ex art. 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustificano l'opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà. Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare o al DPO ai recapiti sopraindicati.